Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 **Roma — Lunedì, 26 marzo** **Numero 71**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 18 febbraio 1923, n. 528, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Taormina mutui per la esecuzione di opere di miglioramento in quella città.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di porre la città di Taormina in grado di eseguire talune opere di miglioramento che le occorrono per poter mettere maggiormente in valore le proprie bellezze naturali ed artistiche e per creare le condizioni di ambiente atte a rendere sempre più intenso il movimento turistico, di cui esso è meta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e coi Ministri dell'istruzione e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a conce-

dere al comune di Taormina uno o più mutui non eccedenti complessivamente la somma di L. 300.000 al tasso ordinario d'interesse, estinguibili nel periodo di 50 anni per la esecuzione di opere di miglioramento della città.

Tali opere sono:

1° l'espropriazione del giardino Trevelyan, meglio specificato nell'allegato prospetto catastale, che s'intende parte integrante del presente decreto, con tutto quanto ad esso pertiene, e il suo adattamento ad uso pubblico;

2° l'adattamento dell'interno dell'ex Chiesa di Sant'Agostino e locali annessi, il tutto già in possesso del Comune, ad uso del Museo del costume e dell'arte popolare siciliana;

3° la sistemazione degli uffici municipali e degli altri uffici pubblici.

Il comune di Taormina avrà facoltà di aggiungere altre opere di miglioramento a quelle dianzi elencate, a condizione però che la spesa complessiva non ecceda l'importo del mutuo o dei mutui di cui al presente articolo e le sostituzioni o aggiunte siano approvate dal prefetto, udito il Genio civile.

Il mutuo sarà garantito con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, oppure, se la sovrimposta applicata risulti tutta vincolata, con delegazioni sulla tassa di soggiorno.

In questo secondo caso il Comune dovrà deliberare, in modo impegnativo per tutta la durata dell'ammortamento, di non mettere in atto nulla che possa direttamente o indirettamente annullare o anche diminuire comunque la garanzia convenuta. La riscossione della tassa dovrà essere affidata dal Comune ad un agente che assumerà l'obbligo, garantito da cauzione a forma della legge sulla riscossione delle imposte dirette, di versare alla Cassa depositi e prestiti alle prescritte scadenze le rate di delegazioni, col vincolo del non riscosso per riscosso. A titolo di garanzia subordinata il Comune dovrebbe deliberare un'ulteriore quota di sovrimposta per quando occorresse.

La somministrazione del mutuo sarà fatta su nulla osta del prefetto, attestante, per la parte delle espropriazioni, che sia stata emessa l'ordinanza di deposito delle indennità relative, e per la parte dei lavori, che il Genio civile ne abbia riconosciuta la regolare esecuzione.

In tutto quanto non è modificato dal presente articolo, si osserveranno le disposizioni del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e del relativo regolamento.

Art. 2.

L'espropriazione e la sistemazione del giardino Trevelyan sono dichiarate di pubblica utilità.

Il piano particolareggiato sarà approvato dal prefetto della Provincia, a mente degli articoli 17 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3.

Per l'espropriazione di cui all'art. 2 si applicherà la disposizione dell'art. 13, quarto comma della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, calcolando inoltre a detrazione del prezzo il valore della pubblica servitù che grava sul giardino.

Art. 4.

Per le ultimazioni di tutte le opere previste nel presente decreto è fissato il termine di anni due dalla pubblicazione dello stesso, salvo proroga da concedersi dal prefetto.

Art. 5.

Il giardino Trevelyan dovrà conservare sempre la propria esclusiva destinazione a giardino pubblico.

Art. 6.

È concessa al comune di Taormina la facoltà di far contribuire nelle spese di espropriazione e di sistemazione del giardino Trevelyan i proprietari dei beni prospettanti il giardino stesso o ad esso contigui entro il raggio di 200 metri dal perimetro del giardino.

Tale contributo sarà uguale alla metà del maggior valore risultante ai detti beni, e verrà imposto secondo le norme degli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, in quanto non vi contrastino le disposizioni seguenti.

Art. 7.

La liquidazione dei contributi di miglioria di cui all'articolo precedente sarà fatta contemporaneamente a quella della indennità di espropriazione per il giardino Trevelyan.

L'elenco delle indennità e dei contributi accettati o concordati col Comune sarà trasmesso al prefetto ai sensi degli articoli 29 e seguenti della legge 25 giugno 1865.

Art. 8.

I contributi non accettati o concordati dovranno essere liquidati a cura degli stessi periti incaricati dal presidente del tribunale di determinare l'indennità di espropriazione del giardino Trevelyan, ove neppure per essa sia stato possibile raggiungere un accordo, e dovranno risultare dalla medesima relazione peritale.

Art. 9.

Nel decreto prefettizio in cui si pronuncia l'espropriazione, si dovranno indicare, oltre l'ammontare delle indennità di espropriazione per il giardino Trevelyan, anche i beni soggetti a contributo, e l'ammontare dei contributi secondo le risultanze della perizia.

Tale decreto sarà notificato a ciascuno dei proprietari direttamente interessati nella forma delle citazioni per tutti gli effetti dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865.

Art. 10.

La scadenza della prima quota dei contributi coinciderà con quella della prediale dell'anno successivo a quella in cui il giardino sarà stato sistemato, per proseguire a decimi d'anno in anno; ciascun decimo sarà ripartito in frazioni per bimestre sempre secondo la scadenza della prediale, giusta quanto dispone l'art. 78 della legge 25 giugno 1865. La data dell'inizio del pagamento del contributo sarà notificata ai proprietari dei terreni gravati dello stesso.

E' fatta facoltà in qualunque tempo al contribuente di eseguire in una sola volta il pagamento del residuo contributo, che in questo caso sarà ridotto dello sconto dell'interesse legale.

Art. 11.

Le quote di contributo saranno riscosse nelle forme e con i privilegi consentiti per le imposte dirette.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CARNAZZA.
GENTILE.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli : OVIGLIO.

Allegato.

Art. 2888 del catasto del comune di Taormina sotto il nome di: Cacciola prof. Salvatore fu Salvatore, usufruttuario, e Colverby Trevelyan Roberto di Giorgio, proprietario;

1° Fondo Bagnoli, sez. I, nn. 91 a 96, imponibile L. 81,42, pervenuto da Ragusa G. Battista fu Paolo, per atto di compra 17 maggio 1°90, per notar Famà;

2° Fondo Prima croce, sez. I, n. 90, imponibile L. 20,87, pervenuto da Siragò Gaetano fu Carmelo, per atto di compra 16 maggio 1890, rogato Famà;

3° Fondo San Leo e Bagnoli, sez. I, nn. 80 e 87, imponibile L. 146,27, pervenuto da Cingari Pancrazio fu Rosario, per atto di compra 13 marzo 1893, rogato Famà;

4° Metà del fondo Prima Croce, sez. I, nn. 47 a 51, imponibile L. 102,26, pervenuta da Lo Re Rosaria fu Salvatore, per atto 2 dicembre 1893, rogato Famà;

5° Altra metà del fondo Prima Croce, sez. I, nn. 47 a 51, imponibile L. 102,26, pervenuto da Cingari Salvatore e Santa fu Giuseppe per atto di compra 13 marzo 1893, rogato Famà.

Detti beni comprati dalla signora Trevelyan Florence fu Edoardo Spencer, morta in Taormina il 3 ottobre 1907 sono pervenuti agli attuali possessori in virtù del testamento 26 marzo 1906 e codicillo 6 aprile 1906 pubblicato presso notar Cacciola da Taormina il 17 ottobre 1907, che destina anche allo stabile alcuni beni mobili in essi elencati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
DE STEFANI.

Regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 luglio 1903, n. 373 e 30 giugno 1912, n. 799, con le quali furono approvate le convenzioni intervenute tra lo Stato e gli Enti locali per l'assetto edilizio della R. Università di Pisa;

Vista la convenzione addizionale per il definitivo assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospitalieri di Pisa, stipulata in quella città in data 8 luglio 1922 fra il prefetto della provincia di Pisa, in rappresentanza dei Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e delle finanze, il rettore della Università, quale presidente del Consorzio universitario e della Commissione del Fondo per la costruzione delle cliniche e pel riordinamento e sistemazione edilizia dei RR. ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa, il sindaco del comune di Pisa ed il presidente del Consiglio di amministrazione dei RR. ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

E' approvata e resa esecutoria la predetta convenzione 8 luglio 1922 per il definitivo assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalerri di Pisa, intervenuta fra lo Stato e gli Enti locali di Pisa.

Art. 2.

In uno speciale capitolo della parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica sarà stanziata a titolo di contributo dello Stato la somma di L 2.160.000 in tre rate uguali per ciascuno degli esercizi finanziari 1922-923, 1923-1924 e 1924-925.

Art 3.

Le espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere medesime sono dichiarate di pubblica utilità e ad esse è estesa l'applicazione delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 4.

Tutti gli atti e contratti, compresi quelli relativi a trapassi di proprietà da farsi dagli Enti interessati in esecuzione della convenzione anzidetta, sono considerati, per quanto concerne le tasse di registro e di

bollo, alla stregua degli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e come fatti nell'interesse dello Stato medesimo.

Il presente decreto, sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
GENTILE

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regia prefettura di Pisa

N. 1120 di repertorio.

CONVENZIONE
per la costruzione delle cliniche universitarie di Pisa e per il riordinamento dei servizi ospitalieri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

L'anno 1922 (millenovecentoventidue) in questo giorno otto del mese di luglio, in una sala della R. prefettura di Pisa, avanti di me cav. dott. Adolfo Lastrucci, consigliere aggiunto delegato alla stipulazione dei contratti e dei sottoscritti testimoni cogniti, idonei e richiesti a norma di legge, sono comparsi i signori:

1° cav. dott. Mosè Roccas del fu Tranquillo, consigliere di Prefettura, in rappresentanza dell'ill.mo signor prefetto della Provincia, che agisce nell'esclusivo nome e conto dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro e delle finanze, come da lettera del Ministero della istruzione pubblica, in data 6 corrente, numero 15383, Direzione generale istruzione superiore.

2° prof. cav. uff. dott. Ermanno Pinzani fu Gioacchino, rettore della R. Università di Pisa, presidente della Commissione del fondo per le cliniche e del Consorzio universitario;

3° comm. avv. Mario Supino di Vittorio, funzionante da sindaco del comune di Pisa, in rappresentanza del Comune stesso;

4° dott. cav. Nello Toscanelli del fu Giuseppe, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione degli ospedali riuniti di Pisa.

Premesso che le somme stanziate dalle leggi 17 luglio 1903, n. 373 e 30 giugno 1912, n. 799, per l'assetto dei locali clinici e servizi ospedalieri, sono riuscite insufficienti per il sempre maggiore aumento del costo del materiale e della mano d'opera, per modo che varie opere, indicate allo scopo di cui sopra nelle dette leggi, non poterono neppure essere iniziate.

Considerato che, secondo gli studi fatti dal sig. ing. Pampana Omero, la somma attuale preveduta pel compimento di detti lavori ammonta a L. 3.511.579,45;

Tenuto presente che la somma residuata dal milione e 600 mila lire di cui alle leggi succitate è di L. 662.000, a cui vanno aggiunti gli interessi sulle L. 80.000, versate, a norma della legge 30 giugno 1912, n. 799, dalla provincia di Pisa, ammontanti, al 31 maggio 1922, a L. 40.488,83, e da cui va detratta la quota di lire 190.909,38, dalla quale l'Amministrazione ospedaliera resta esonerata e che va a compensare la spesa già attualmente sopportata in L. 580 000 dalla Amministrazione medesima per la costruzione della lavanderia e guardaroba, per la quale costruzione l'Amministrazione stessa dichiara di rinunziare, come di fatto ha rinunziato, ad ogni ulteriore compenso;

Considerato che il Consorzio universitario, oltre la somma di cui risulta ancora debitore sullo stanziamento delle due leggi precedenti per le quali è impegnato, non può addivenire ad alcun altro stanziamento;

Vista la deliberazione della Commissione del Fondo per le cliniche, in data 11 giugno 1922, con la quale fu approvato in massima (con la riserva suindicata) il progetto presentato dall'ingegnere Pampana Omero;

I Ministri, del tesoro, delle finanze e della istruzione pubblica, salva l'approvazione per legge, il rettore della Regia Università di Pisa nella sua qualità di presidente del Consorzio universitario e di presidente della Commissione del fondo per la costruzione delle cliniche e riordinamento edilizio dell'ospedale, il sindaco del comune di Pisa ed il presidente del Consiglio di amministrazione dei Regi ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa, a ciò debitamente autorizzati, convengono quanto appresso:

Art. 1.

La narrativa di cui sopra fa parte integrale della presente convenzione.

Art. 2.

La somma di lire un milione e 600 mila per la costruzione delle cliniche e riordinamento ospedaliero, risultante dalle convenzioni approvate dalle precitate leggi 17 luglio 1903, n. 373, e 30 giugno 1912, n. 799, è portata ora a L. 4 milioni e 600 mila.

Art. 3.

Lo Stato contribuirà a questa maggiore spesa con L. 2 milioni e 160 mila; l'Amministrazione dei Regi ospedali di Santa Chiara, col concorso degli Enti locali, con L. 840.000, fermi restando i residuali contributi, come sopra determinati, in dipendenza delle succitate leggi del 1903 e del 1912, per lo Stato in lire 316 736,08, accantonate sui fondi assegnati all'Università di Pisa, in base al decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1698, per il Consorzio universitario in lire 74.354,54 per la Provincia in L. 80 000 già versate alla Cassa di risparmio (oltre L 40.488,83 di frutti maturati) e così un totale di somme residuate in L. 511.579,45.

Art. 4.

La somma di L. 2.160.000 rappresentante il nuovo concorso dello Stato, sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio della istruzione pubblica dall'anno 1922-23 all'anno 1924-25, rispettivamente per L. 720.000 annue

Art. 5.

La somma di L. 4 milioni e 600 mila di cui al precedente art 2, diminuita delle L 938 mila attualmente già spese e delle L. 190.909,38 per le quali l'Amministrazione ospedaliera resta esonerata in compenso della spesa già sostenuta per la costruzione della lavanderia e guardaroba, deve essere aumentata:

a) dei frutti delle L. 80.000 (al 31 maggio 1922 ammontanti a L. 40.488,83) versate dall'Amministrazione provinciale come nella parte narrativa della convenzione 1° aprile 1912, alla Cassa di risparmio di Pisa;

b) dei frutti di qualunque altro deposito presso la Cassa di risparmio di Pisa, od altro Istituto.

Art. 6.

Alla Commissione del Fondo per le cliniche e l'ordinamento dei servizi ospedalieri di Pisa, già nominata con la legge 17 lu-

glio 1903, n. 373 e presieduta dal rettore dell'Università, è affidata la gestione autonoma delle opere riferibili sia alla nuova assegnazione di L. 3.000.000, sia al residuo fondo come sopra accertato in L. 511.579.45 in dipendenza delle leggi 17 luglio 1903, numero 373, e 30 giugno 1912, n. 799, per il completo assetto degli Istituti clinici e dei servizi ospitalieri anzidetti.

La Commissione stessa provvederà, nel modo migliore, più conveniente e più celere, a mezzo dell'Amministrazione dell'ospedale di S. Chiara, come fino ad ora si è praticato, alla esecuzione dei lavori e dentro i limiti della spesa preventivata e riassunta nella presente convenzione.

Art. 7.

Gli atti ed i contratti di qualunque natura stipulati nell'interesse del Fondo cliniche non saranno soggetti a preventiva autorizzazione e approvazione ministeriale, nè al riscontro della Corte dei conti e non occorrerà per essi il parere del Consiglio di Stato.

Tutti questi atti e contratti, compresi quelli riferibili al trapasso di proprietà, saranno considerati rispetto alle leggi di bollo e di registro alla stregua degli atti e dei contratti delle Amministrazioni dello Stato e come fatti nell'interesse dello Stato medesimo.

Art. 8.

Per l'approvazione tecnica dei progetti esecutivi delle opere, la cui redazione potrà essere affidata a privati professionisti, come anche per il collaudo finale delle opere stesse saranno osservate le norme del R. decreto 6 febbraio 1919, n. 107 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e del R. decreto 12 febbraio 1922, n. 214.

Art. 9

La Commissione del fondo per le cliniche curerà l'impiego delle somme residuali dipendenti dalle leggi del 17 luglio 1903, n. 373 e 30 giugno 1912, n. 799, giusta il predetto art. 3, nonchè delle somme dipendenti dai nuovi contributi di cui alla presente convenzione, somme che saranno versate interamente dai singoli Enti consorziati al rettore della Università di Pisa, presidente della Commissione del fondo per le cliniche.

Le somme che non verranno erogate sui versamenti stessi saranno versate alla Cassa di risparmio od altro Istituto pubblico a titolo di deposito provvisorio fruttifero, in guisa che i relativi utili possano andare a vantaggio del Fondo cliniche per le costruzioni da compiersi in modo analogo a quanto già si è ottenuto per le L. 80,000 versate dalla provincia di Pisa, che già hanno dato al 31 maggio u. s. L. 40,483,83 di frutti.

Il rettore dell'Università, nella sua espressa qualità di presidente della Commissione del Fondo per le cliniche, invierà al Ministero dell'istruzione, al termine di ciascun esercizio finanziario a decorrere dal 1922-923, il rendiconto annuo delle somme erogate ed una particolareggiata relazione sull'andamento dei lavori e sulle operazioni finanziarie compiute.

Art. 10.

Al piano di massima dell'ing. Pampana del dì 10 giugno 1922 potranno apportarsi tutti quei cambiamenti che la Commissione del Fondo cliniche, d'intesa col Ministero dell'istruzione pubblica, riterrà opportuno apportare al piano stesso.

Art. 11.

In nessun caso le eventuali varianti di cui all'articolo precedente potranno portare un aumento al concorso finanziario complessivo dello Stato fissato dalle già più volte ricordate convenzioni approvate dalle leggi 17 luglio 1903, n. 373, e 30 giugno 1912, n. 799, e dalla presente.

Art. 12.

Le espropriazioni di terreni e case di privati, secondo il piano di massima dell'ing. Pampana in data 10 giugno 1922, che occorreranno per la esecuzione dei lavori formanti oggetto della presente convenzione, sono dichiarate di pubblica utilità e ad esse è estesa l'applicazione delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 13.

Il dispositivo delle leggi 17 luglio 1903 e 30 giugno 1912 è abrogato solo in quanto contrasta con la presente convenzione.

Art. 14.

Le spese della presente convenzione e le conseguenziali comprese quelle di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.

Per ogni effetto legale i signori componenti eleggono domicilio presso la R. prefettura di Pisa.

Atto fatto, letto, approvato, confermato e firmato alla presenza delle parti e dei testimoni come segue; esteso in carta libera a norma dell'art. 72 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

Per il prefetto: Roccas dott. Mosè.

Prof. Ermanno Pinzani, N. N.
Avv. Mario Supino, N. N.
Nello Toscanelli, N. N.
Raffaello Barbetti, testimone.
Gaetano Scripillitti, testimone.
Dott. Adolfo Lastrucci, consigliere aggiunto delegato ai contratti.

Visto: *Il Ministro dell'istruzione pubblica*
GENTILE.

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 554, che autorizza la spesa di lire duecentomila per la partecipazione ufficiale dell'Italia alla Esposizione internazionale scientifica ed industriale d'igiene di Strasburgo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire duecentomila per la partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale scientifica ed industriale d'igiene che avrà luogo nel corrente anno a Strasburgo. Detta somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e il commercio per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 2.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro delle finanze, sarà affidato l'incarico di organizzare e dirigere il concorso italiano all'Esposizione di Strasburgo ad un Regio commissario.

Parimenti con decreto Reale saranno fissate le attribuzioni del Regio commissario, nonchè le norme dirette a contenere le spese entro il limite della somma autorizzata col presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
TEOFILO ROSSI
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 25 febbraio 1923, n. 558, portante modificazioni alle norme sul risarcimento dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative per il risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e visto le leggi che lo modificano;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le terre liberate, di concerto coi Ministri delle finanze e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Ministero delle finanze potrà, nelle regioni danneggiate, affidare la liquidazione ed il pagamento dei risarcimenti dei danni di guerra a funzionari appositamente incaricati, determinandone la competenza per territorio e per valore, variando anche, ove occorra, e sopprimendo le competenze degli attuali uffici liquidatori.

Art. 2.

I funzionari degli uffici tecnici su ogni singola domanda loro affidata per accertamenti tecnici possono stipulare concordati per somma non superiore alle lire venti mila a prezzi prebellici. Tali concordati sono definitivi senza uopo di omologazione dopo vistati dall'ufficio amministrativo competente.

I concordati per somma non superiore a lire venti mila a prezzi attuali sono definitivi appena stipulati, senza uopo di omologazione da parte delle Commissioni liquidatrici.

Art. 3.

Tutte le funzioni relative alla liquidazione ed al pagamento dei danni di guerra, comprese quelle giurisdizionali, possono essere affidate ad impiegati collocati a riposo, assunti come avventizi, che, durante la loro attività di servizio, siano stati rivestiti dal grado occorrente per esercitarle.

Art. 4.

Contro le decisioni della Commissione superiore di Venezia, nelle controversie di cui all'art. 5 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 115, convertito in legge e modificato con la legge 10 dicembre 1922, n. 1722, è ammesso gravame ad una Commissione centrale sedente in Roma, formata di un magistrato di grado non inferiore a presidente di sezione di Cassazione che la presiede, di due membri appartenenti al Consiglio di Stato o alla Magistratura o alla Avvocatura erariale, di un funzionario amministrativo e di tre tecnici.

Art. 5

La Commissione sarà nominata con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, per un biennio. Nello stesso modo saranno nominati i supplenti.

Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni dal deposito della decisione della Commissione superiore di Venezia nella segreteria di questa ed è deciso con le forme procedurali stabilite per questa Commissione.

La Commissione centrale decide anche sulle denuncie e per revisione che, a termini dell'art. 4 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 115, convertito in legge e modificato con legge 10 dicembre 1922, n 1722, siano proposte contro decisioni della Commissione superiore di Venezia.

La Commissione centrale ha anche le funzioni consultive di cui al penultimo comma dell'art. 5 del Regio decreto citato, applicandosi ad essa l'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 6.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti necessari per la liquidazione delle gestioni dei Conzorzi zootecnici e di altri Enti concernenti la compra-vendita e la distribuzione del bestiame in conto danni di guerra.

Gli eventuali avanzi di tali gestioni, debitamente accertati, potranno dal Ministro delle finanze, in deroga all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 802, essere devoluti al miglioramento del bestiame nelle terre liberate e redente e dati a tal fine in amministrazione alle Deputazioni delle Provincie interessate sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura.

Art 7.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
OVIGLIO.
GIURIATI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1825, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 34, con il quale il Governo del Re fu autorizzato a compilare il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario;

Veduto il testo unico delle legge e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, composto di 179 articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA.
BERTINI.

Visto il guardasigilli: OVIGLIO

REGOLAMENTO per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi e dei decreti sul Credito Agrario.

PARTE GENERALE.

CAPO I. — ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO.

Art. 1.

Gli istituti di credito agrario creati con legge speciale debbono rimettere al Ministero di Agricoltura:

a) entro trenta giorni, la situazione dei conti al termine del mese precedente redatta su modulo approvato dal Ministero stesso;

b) entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio e il rendiconto annuale;

c) almeno sette giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza del Consiglio di amministrazione, l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno;

d) entro cinque giorni dall'avvenuta riunione, copia delle deliberazioni consiliari.

Art. 2.

Il Ministero di Agricoltura ha facoltà di fare assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione degli Istituti di cui all'articolo precedente un proprio delegato, quando non facciano parte del detto Consiglio membri di nomina ministeriale.

Può inoltre annullare le deliberazioni consiliari non conformi alle leggi, ai regolamenti o agli statuti, nonchè sospendere e rinviare, per migliore esame, quelle altre che esso ritenga non rispondenti a buon criterio amministrativo od all'interesse del servizio.

All'uopo le deliberazioni dei Consigli di Amministrazione non diventano esecutive se non dopo trascorsi dieci giorni da quello in cui vennero adottate, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti la concessione di prestiti di esercizio.

Nei casi di urgenza i termini di cui al precedente comma ed alla lettera c) dell'art. 1 possono essere abbreviati, provocando, mediante comunicazioni telegrafiche, il nulla osta del Ministero.

Art. 3.

Il Ministero di Agricoltura può altresì disporre ispezioni periodiche o straordinarie, i cui risultati debbono essere comunicati all'Amministrazione dell'Istituto ispezionato.

Quando dall'ispezione risultino gravi irregolarità o violazioni di legge, di regolamenti o dello statuto, può il Ministero per l'Agricoltura adottare i provvedimenti del caso ed anche promuovere il Regio Decreto che scioglie, inteso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Amministrazione e nomina un Commissario Regio.

Art. 4.

Le Casse Agrarie e di prestanze agrarie ed i Monti frumentari e nummari, costituiti sotto forma di ente morale, debbono, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento, inviare al Ministero di Agricoltura, per il provvedimento di cui alla lettera b) dell'art. 1 del Testo Unico, gli atti costitutivi e di fondazione, lo statuto ed il bilancio dell'ultimo esercizio.

Art. 5.

Gli atti di fondazione di nuovi enti morali per l'esercizio del credito agrario debbono essere rimessi al Ministero di Agricoltura per l'emanazione del R. Decreto di costituzione e di approvazione dello statuto.

Art. 6.

Alle indagini e agli accertamenti necessari per i provvedimenti di cui all'art. 2 del Testo Unico il Ministero di Agricoltura provvede direttamente o a mezzo dell'Istituto regionale o provinciale di credito agrario creato con legge speciale.

I risultati delle indagini e degli accertamenti predetti debbono essere comunicati ai rappresentanti dell'istituzione che si vuol trasformare, consorziare o concentrare, fissando un termine per le eventuali osservazioni. Decorso tale termine, si fa luogo all'adozione dei provvedimenti definitivi.

Art. 7.

Gli enti indicati all'art. 4 sono amministrati da un Consiglio composto di un Presidente nominato dal Ministro per l'Agricoltura, su proposta dell'Istituto regionale o provinciale di credito agrario creato con legge speciale, e di quattro membri, dei quali due nominati dal detto Istituto e due nominati dal Consiglio comunale.

Qualora peraltro la concessione di prestiti agli agricoltori sia subordinata alla loro iscrizione negli enti suddetti, la nomina dei due amministratori potrà essere demandata, anzichè al Consiglio comunale, all'assemblea degli agricoltori inscritti, in conformità delle norme dei rispettivi statuti.

Le proposte per la nomina del Presidente degli enti suddetti, che abbiano sede in località dove non operi un Istituto regionale o provinciale di credito agrario creato con legge speciale, sono fatte dal Prefetto, al quale, in tal caso, è altresì demandata la nomina dei due membri del Consiglio di amministrazione.

Gli enti di cui sopra debbono inviare al Ministero di Agricoltura copia:

a) del bilancio;

b) delle situazioni mensili;

c) delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il Ministero può disporre ispezioni sul funzionamento degli Enti predetti. In caso di irregolare funzionamento di essi, il Consiglio può essere sciolto con Decreto del Ministro per l'Agricoltura, il quale nominerà un Commissario per la straordinaria gestione dell'Ente.

La vigilanza sugli enti in parola può essere delegata dal Ministero di Agricoltura all'Istituto regionale o provinciale di credito agrario creato con legge speciale.

Art. 8.

Gli Istituti, Enti e Associazioni indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 1 del Testo Unico debbono, agli effetti della vigilanza da parte del Ministero di Agricoltura, notificare annualmente al Ministero stesso quali operazioni intendono compiere e a quali condizioni, nonchè in quali comuni o provincie si propongono di operare. Essi debbono inoltre tenere separate nella contabilità le operazioni di credito agrario e inviare al Ministero di Agricoltura le situazioni relative e i rendiconti annuali.

Il Ministero di Agricoltura può disporre ispezioni sul modo con il quale viene esercitato il credito agrario dai detti Istituti, e, in caso di accertate irregolarità e di violazioni di leggi e regolamenti, può con suo decreto, da pubblicarsi nella « Gazzetta Ufficiale », dichiarare sospesi gli Istituti stessi dai privilegi e benefici accordati dal Testo Unico.

Gli Istituti in parola, in quanto fungono da enti intermediari, sono sottoposti altresì alla vigilanza dell'Istituto sovventore, il quale è tenuto a riferire al Ministero di Agricoltura le irregolarità e le violazioni di leggi e regolamenti accertate nell'esercizio della propria vigilanza.

CAPO II. — OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO.

Art. 9.

Gli Istituti indicati nell'articolo 1 del Testo Unico possono compiere le operazioni di credito agrario di esercizio in uno dei seguenti modi:

a) direttamente, mediante sconto di cambiali emesse da singoli agricoltori ovvero da enti, società ed associazioni;

b) per il tramite di enti intermediari, mediante sconto di cambiali emesse da singoli agricoltori, ovvero da enti, società ed associazioni a favore di un Istituto intermedio e da questo ultimo avallate oppure girate.

Possono fungere da Enti intermediari tutti gli Istituti esercenti il credito agrario.

Art. 10.

La cessione a un Istituto di risconto delle cambiali agrarie non esime l'Istituto cedente dall'obbligo di vigilare durante il corso del prestito sull'effettiva destinazione del denaro sovvenuto allo scopo dichiarato e di curare che non siano in alcun modo diminuite le garanzie contrattuali.

L'Istituto cedente ha l'obbligo altresì di comunicare all'Istituto di risconto qualsiasi inadempienza da parte del debitore e ogni fatto o circostanza che possa menomare l'integrità delle garanzie prestate.

Art. 11.

E' vietato agli Istituti che esercitano il credito agrario di concedere prestiti:

a) ai propri amministratori ed impiegati, senza il preventivo consenso del collegio dei sindaci;

b) a chi senza giusta causa siasi reso moroso nel pagamento dei precedenti prestiti, o abbia già costretto l'Istituto mutuante ad atti giudiziari per inadempienza dei patti contrattuali.

Art. 12.

I prestiti agrari di esercizio possono essere fatti così in natura come in denaro.

Gli Istituti che compiono operazioni in natura debbono verificare se i generi somministrati sono di buona qualità.

Art. 13.

Il mutuatario ha in ogni caso facoltà di ritirare le materie o le somme corrispondenti al prestito concessogli tanto in una sola volta quanto a varie riprese, secondo che lo scopo del prestito richiede, ed ugualmente di versare in conto delle relative cambiali le somme disponibili, purchè non inferiori al decimo del debito originario.

Quando la sovvenzione accordata con unica cambiale riguarda più scopi, l'erogazione della somma mutuata può essere fatta gradualmente, in corrispondenza del verificarsi dei singoli bisogni per soddisfare i quali il prestito è stato accordato.

L'Istituto sovventore può aprire, se del caso, al mutuatario un conto corrente ad interesse reciproco, la cui ragione sarà pari a quella applicata al prestito concesso.

Art. 14.

Il limite massimo dell'interesse da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per l'Agricoltura, ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico, sarà fissato in misura diversa per le operazioni compiute direttamente e per quelle eseguite attraverso gli enti intermedi. Per queste operazioni il detto limite sarà inferiore almeno di un punto a quello fissato per i prestiti diretti.

Gli enti intermediari determineranno, col consenso degli Isti-

tuti di risconto, l'interesse da percepire sui prestiti accordati agli agricoltori, il quale, a termini dell'art. 16 del Testo Unico, non può superare di più del due per cento quello che essi stessi corrispondono ai detti Istituti, salvo che dal Ministero di Agricoltura non sia autorizzata una maggiore eccedenza.

Art. 15.

Per ottenere un prestito per uno o più degli scopi indicati al n. 1 dell'art. 5 del Testo Unico è d'uopo presentare una domanda dalla quale risulti:

a) il nome, cognome e paternità — o la denominazione se trattasi di ente o società — nonchè il domicilio del richiedente;

b) a quale titolo il richiedente coltivi il fondo, con riferimento agli eventuali atti che lo comprovino;

c) la località nella quale trovasi il fondo, nonchè l'estensione, i confini e la cultura di esso;

d) l'uso o la destinazione del prestito;

e) l'ammontare della somma ovvero la specie, qualità e quantità delle cose che si richiedono;

f) l'epoca della restituzione;

g) le eventuali garanzie sussidiarie offerte;

h) il nome, cognome, paternità e domicilio del proprietario del fondo, se sia persona diversa dal richiedente, e del garante, se sia offerto o richiesto.

Art. 16.

Le cambiali emesse in dipendenza dei prestiti di cui all'articolo precedente debbono contenere l'indicazione:

a) dello scopo del prestito. Quando il prestito è accordato per l'acquisto del bestiame, macchine ed attrezzi, occorre che questi siano descritti per numero e qualità o specie;

b) del fondo per il quale il prestito è concesso e del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;

c) delle garanzie dalle quali il prestito è assistito. Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno saranno indicati nella cambiale gli estremi dei relativi atti di costituzione.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di prestito costituiscono elemento di integrazione e di interpretazione delle indicazioni contenute nella cambiale.

Art. 17.

Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. *a*) dell'art. 5 del Testo Unico, l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti debbono rappresentare un'attività accessoria ed integrante di una data azienda agraria, e non già costituire un'attività industriale indipendente.

I prestiti per gli scopi suddetti possono essere accordati tanto ad agricoltori quanto ad enti ed associazioni che si propongano l'utilizzazione e la trasformazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci.

Art. 18.

Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. *b*) dell'art. 5 del Testo Unico i prestiti possono essere concessi anche per estinguere il debito creato per acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli occorrenti alla dotazione del fondo.

Art. 19.

I prestiti di cui al n. 1 dell'art. 5 del Testo Unico debbono riguardare i fondi compresi nella zona in cui opera l'Istituto che li concede ed essere contenuti entro i limiti dell'effettivo fabbisogno dei fondi stessi.

Se siano richiesti da un proprietario, enfiteuta od usufruttuario che abbia concesso le proprie terre a mezzadria o colonia parziaria, ovvero da un mezzadro o colono, debbono essere limitati a quanto occorre perchè il richiedente possa provvedere alle dotazioni e somministrazioni, lavori ed oneri posti a suo carico dalla convenzione.

Art. 20.

I prestiti di cui all'articolo precedente accordati per una determinata cultura sono restituibili all'epoca del relativo raccolto.

E' in facoltà dell'Istituto mutuante fissare la scadenza ad un breve termine posteriore al raccolto, al fine di evitare che il prezzo di vendita dei prodotti greggi subisca rinvilio sul mercato o di consentire che i prodotti stessi siano assoggettati ad una prima manipolazione o trasformazione che li renda conservabili e commerciabili.

Art. 21.

I prestiti per l'utilizzazione e la trasformazione e quelli per la conservazione dei prodotti sono garantiti da privilegio legale, ai sensi dell'art. 8 del Testo Unico, tanto se i prodotti siano utilizzati, trasformati o conservati nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi dai quali provengono, quanto se l'utilizzazione, la trasformazione o la conservazione abbiano luogo fuori dei detti fondi.

In quest'ultimo caso peraltro è in facoltà dell'Istituto mutuante di richiedere la costituzione in pegno tanto dei prodotti in parola, quanto delle macchine e degli attrezzi per la trasformazione.

Art. 22.

L'atto di costituzione del privilegio speciale di cui agli articoli 9 e 10 del Testo Unico deve contenere:

a) la descrizione delle cose su cui viene costituito il privilegio, con l'indicazione del loro valore venale e con la dichiarazione se appartengono in tutto o in parte al richiedente e se esistono su di esse diritti di terzi;

b) la descrizione del fondo nel quale si trovano le cose stesse e nel quale dovrà essere impiegato il ricavato del prestito;

c) l'impegno di applicare le materie o di erogare le somme prese in prestito esclusivamente allo scopo agricolo dichiarato nella domanda, che deve essere in modo preciso determinato, con facoltà al mutuante e suoi aventi causa di verificare in qualsiasi momento l'adempimento dell'impegno assunto;

d) l'impegno di assicurare le cose sulle quali cade il privilegio e la cessione all'Istituto mutuante delle somme eventualmente dovute dagli assicuratori;

e) il divieto al mutuatario di trasportare fuori del fondo le cose su cui si costituisce il privilegio, senza il consenso dell'Istituto mutuante. E' fatta eccezione per il trasferimento del bestiame fuori del fondo, se determinato dal bisogno di provvedere alla sua alimentazione e di utilizzarlo nei servizi cui è destinato;

f) il divieto di raccogliere i frutti senza darne tempestivo avviso al mutuante, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, quando il privilegio è costituito sui frutti stessi, a norma dell'art. 10 del Testo Unico;

g) la durata del prestito e il numero, l'ammontare e la scadenza delle cambiali da rilasciare;

h) il patto della risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 12 del Testo Unico, ovvero quando il debitore, a richiesta del mutuante o dei terzi possessori della cambiale, non dimostri di essere al corrente col pagamento delle imposte, dei censi, dei canoni, degli estagli e dei premi di assicurazione.

Art. 23.

In ogni comune deve essere tenuto, a cura del segretario comunale, un registro speciale per l'iscrizione del privilegio di cui all'articolo 10 del Testo Unico.

Art. 24.

La scadenza delle cambiali emesse in dipendenza di prestiti garantiti da privilegio convenzionale non può eccedere il termine fissato per la durata di tale garanzia. Se la scadenza è più breve possono le cambiali essere rinnovate, purchè la nuova scadenza non oltrepassi il termine accennato.

Art. 25.

Per ottenere le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli a sensi del n. 2 dell'art. 5 del Testo Unico occorre presentare una domanda nella quale siano contenute le indicazioni e dichiarazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), e *h*) dell'articolo 15 del presente regolamento, nonchè le altre che si ritengano necessarie agli effetti della costituzione del pegno.

Art. 26.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere compiute mediante sconto di note di pegno o di cambiali.

Nelle cambiali devono essere indicati i prodotti sui quali è stabilito il pegno e deve essere fatto richiamo all'atto costitutivo di esso.

La scadenza delle anticipazioni sarà caso per caso determinata in vista delle previsioni di vendita, ma non oltre il termine di sei mesi dalla concessione, con facoltà all'Istituto mutuante di consentire eccezionalmente la minorazione ed il rinnovo per altri tre mesi.

L'anticipazione non può eccedere i tre quinti del valore corrente dei prodotti depositati e deve essere ridotta o estinta anche anteriormente alla scadenza se la merce sia in parte o tutta ritirata, ovvero perita o deteriorata.

Art. 27.

Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli saranno fatte esclusivamente a favore di produttori, in caso di ritardata o mancata vendita dei prodotti.

Art. 28.

I prestiti di cui al n. 3, lett. *a*) dell'art. 5 del Testo Unico possono essere accordati sia per l'acquisto di cose da rivendere ai soci, sia per l'acquisto di cose da affittare o comunque cedere in uso ai medesimi.

Le cose per l'acquisto delle quali è concesso il prestito debbono servire ad uno degli scopi indicati al n. 1, lett. *a*) dell'articolo predetto, oppure avere il carattere di scorte vive o morte dei fondi ai quali sono destinate.

Art. 29.

I prestiti di cui all'articolo precedente e quelli di cui alla lettera *b*) numero 3 dell'art. 5 del Testo Unico debbono avere scadenze non superiori a sei mesi e possono essere sostituiti alla scadenza, in tutto o in parte, con le cambiali rilasciate dai singoli soci ferme peraltro le garanzie che assistevano il prestito originario.

Art. 30.

Gli Istituti sovventori possono subordinare la concessione dei prestiti di cui al n. 3 dell'art. 5 del Testo Unico alla presentazione di un elenco delle richieste dei sòci, con l'indicazione della ubicazione, estensione e coltura dei fondi cui ciascuna domanda si riferisce, nonchè della quantità e del prezzo unitario dei generi da acquistare o dei prodotti depositati per la vendita collettiva.

Inoltre è in facoltà degli Istituti sovventori di richiedere per prestiti suddetti la prestazione di garanzie personali o reali.

CAPO III. — OPERAZIONI DI CREDITO PER MIGLIORAMENTI AGRARI.

Art. 31.

I prestiti per miglioramenti agrari possono essere accordati a chiunque conduca, a qualunque titolo, il fondo al quale l'operazione in tutto o in parte si riferisce.

Quando i miglioramenti interessino contemporaneamente più fondi e diversi conduttori, questi ultimi potranno ottenere i prestiti medesimi, costituendosi in Consorzio o in Società commerciale ovvero civile.

Art. 32.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 18 del Testo Unico, i prestiti per miglioramenti agrari possono essere fatti in forma cambiaria.

Comunque essi siano garantiti saranno fatti in forma di conto corrente quando la natura delle opere e dei lavori da eseguire comporti o esiga somministrazione rateale delle somme mutuate.

La scadenza delle cambiali e la durata del conto corrente non possono eccedere i cinque anni, a datare dall'anno successivo a quello nel quale i miglioramenti sono divenuti produttivi.

Può essere convenuto che il conto corrente sia trasformato in mutuo da estinguersi entro il termine massimo di dieci anni dalla chiusura del conto.

I prestiti cambiari, i conti correnti e i mutui debbono essere regolati in guisa che, entro gli accennati limiti massimi di durata, i pagamenti relativi possano essere fatti dall'agricoltore quando i miglioramenti o le trasformazioni siano divenuti produttivi o abbiano determinato la produzione di culture erbacee consociate.

Art. 33.

In quanto siano applicabili, valgono per le operazioni considerate nel presente Capo le disposizioni contenute nel Capo II, circa i prestiti cambiari e i privilegi, e nel seguente Capo IV, in ordine alla disciplina dei conti correnti e dei mutui.

CAPO IV. — OPERAZIONI DI CREDITO FONDIARIO-AGRARIO.

Art. 34.

I mutui per acquisto di terreni allo scopo di introdurvi miglioramenti fondiario-agrari possono essere concessi a intraprenditori agricoli — persone fisiche, società od associazioni — che si propongono di condurre direttamente i terreni da acquistare.

I miglioramenti debbono risultare da un piano particolareggiato, da allegarsi al contratto di mutuo, e la loro esecuzione deve essere garantita da clausole risolutive.

I mutui per acquisto di terreni allo scopo di costituire la piccola proprietà coltivatrice possono essere concessi a coltivatori diretti, cioè a coloro che coltivano o si propongono di coltivare il fondo da acquistare col lavoro prevalentemente proprio e dei membri della famiglia, nonchè ad enti e società che mirino ad effettuare la razionale ripartizione dei terreni stessi a favore dei coltivatori predetti.

I mutui per affrancazione di livelli e canoni e trasformazione di debiti fondiari possono essere concessi quando l'affrancazione e trasformazione suddette siano condizione indispensabile per il razionale appoderamento e il miglioramento dei fondi.

I mutui per costruzione di strade, per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione — anche quando siano considerati operazioni per miglioramento agrario e qualunque sia la portata della distribuzione irrigua — e per estendere l'elettricità all'agricoltura possono essere concessi ad agricoltori singoli od associati, a Consorzi ed a privati imprenditori, che siano in grado di fornire adeguate garanzie.

Art. 35.

Quando sussistano i requisiti voluti e le garanzie offerte risultino sufficienti, i mutui possono riguardare contemporaneamente più scopi fra quelli indicati all'art. 19 del Testo Unico.

Art. 36.

L'ipoteca a garanzia delle operazioni di credito fondiario-agrario deve essere sufficiente, avuto anche riguardo al periodo di ammortamento.

Di regola l'ipoteca sarà costituita sul fondo nel quale deve essere investito il ricavato del mutuo, ma può, occorrendo, essere costituita anche su altri fondi.

Art. 37.

Le operazioni di credito fondiario-agrario, oltre che in forma di mutui, possono eseguirsi, se la loro natura lo richiede, in forma di conti correnti, garantiti da ipoteca sufficiente.

Le parti possono convenire che il conto corrente sia trasformato in mutuo.

Art. 38.

I mutui ipotecari debbono essere rimborsati in un periodo non superiore ai trenta anni, con il sistema dell'ammortamento mediante annualità fisse comprensive del capitale, degli interessi e degli accessori.

Se il mutuo provenga dalla trasformazione di un conto corrente il trentennio decorre dalla stipula dell'originario contratto.

Il periodo di estinzione dei mutui ha sempre inizio dal 1. gennaio e l'ammontare del mutuo deve essere quello risultante dalle sovvenzioni effettivamente eseguite, con l'aggiunta, in quanto occorra, dgli interessi semplici fino all'inizio del periodo di ammortamento.

Art. 39.

Il conto corrente non può avere durata maggiore di cinque anni.

L'ammontare del credito aperto deve essere somministrato gradualmente, in rapporto al fine che l'operazione si propone, giusta piano tecnico e finanziario da allegare al contratto. La prima somministrazione deve essere contenuta nei limiti del credito aperto in corrispondenza al primo gruppo di opere o lavori da eseguire o spese da erogare.

Le somministrazioni successive sono subordinate all'accertamento della regolare esecuzione della parte del piano corrispondente alle precedenti somministrazioni.

Quando nel contratto di conto corrente non sia consentita la trasformazione in mutuo, le scadenze delle somme anticipate debbono essere stabilite entro il termine massimo di cinque anni dalla data del contratto stesso.

Quando sia invece convenuta la trasformazione in mutuo, all'epoca stabilita, previo accertamento che i patti contrattuali sono stati adempiuti, si fa luogo alla chiusura del conto, liquidando gli interessi fino al 31 dicembre successivo, e si procede alla stipulazione del contratto di mutuo per l'importo risultante a debito del correntista.

Art. 40.

Ciascun Istituto determinerà annualmente, con deliberazione approvata dal Ministero di Agricoltura, la misura degli interessi da applicare ai mutui e ai conti correnti che saranno concessi o aperti nell'anno.

L'interesse sui mutui pagati in cartelle e su quelli che, quantunque fatti in contanti, danno luogo ad emissioni di cartelle per somme corrispondenti deve essere pari a quello delle cartelle stesse.

Art. 41.

Nei casi in cui lo Stato concorre al pagamento degli interessi sui mutui, l'annualità è determinata dal totale di due annualità fisse, l'una a carico dello Stato, rappresentante l'onere del suo contributo trasformato in annualità costante, e l'altra a carico del mutuatario, corrispondente all'onere del mutuo dedotta la parte a carico dello Stato.

Il calcolo delle annualità deve risultare dal contratto e il mutuatario deve assumere a proprio carico la eventuale differenza fra la quota calcolata a carico dello Stato e quella che quest'ultimo effettivamente pagherà al mutuante.

Art. 42.

Nel caso considerato all'articolo precedente l'Istituto mutuante comunicherà ogni anno, entro il mese di dicembre, al Ministero di Agricoltura l'elenco dei mutui entranti in ammortamento col 1. gennaio successivo, con la indicazione delle quote di concorso a carico dello Stato.

Verificata la esatta determinazione di tali quote, il Ministero provvede alla iscrizione in bilancio della corrispondente spesa per il periodo risultante dal piano di ammortamento di ciascun mutuo.

Art. 43.

Agli effetti della garanzia delle operazioni considerate nel presente capo, la cessione di quote governative di concorso da parte di imprese sussidiate dallo Stato o di concessionari di opere pubbliche o di interesse pubblico, ovvero la cessione di contributi consorziali, mediante delegazioni accettate dall'esattore, da parte di consorzi di bonifica, irrigui, stradali e simili è equiparata all'ipoteca di primo grado, alla quale può essere sostituita.

Art. 44.

Ferme le esenzioni e le agevolazioni fiscali di legge, sono a carico del mutuatario tutte le eventuali tasse ed imposte dovute sui conti correnti e mutui, nonchè le spese per l'esame legale e tecnico delle domande, per le stime, per l'accertamento della regolare esecuzione dei piani approvati, per la stipulazione del contratto e per ogni altro accessorio.

I compensi da porsi a carico dei mutuatari in relazione agli esami legali ed alle perizie saranno determinati da ciascun istituto mutuante con apposita tariffa, approvata dal Ministero di Agricoltura.

Art. 45.

E' in facoltà del debitore di rimborsare in tutto o in parte il proprio debito in conto corrente, o le annualità dei mutui, prima delle scadenze stabilite, con diritto all'abbuono dei relativi interessi.

Art. 46.

Se il mutuatario o il correntista sia in arretrato coi pagamenti dovuti, l'Istituto mutuante ha facoltà di esperire il procedimento esecutivo di espropriazione e di chiedere intanto la

nomina di un sequestratario che provveda alla percezione dei frutti e di ogni eventuale credito.

L'Istituto mutuante ha pure facoltà, se ciò sia necessario per tutelare i propri crediti, di concorrere all'asta nei casi di espropriazione promossa da terzi.

Se rimane aggiudicatario, l'Istituto deve provvedere alla vendita degli immobili entro il più breve termine, e, se del caso, può consentire all'acquirente di subentrare nel mutuo.

Se l'immobile è aggiudicato a terzi, l'Istituto può consentire che l'aggiudicatario, o, in caso di più lotti, gli aggiudicatari, subentrino nel mutuo, purchè entro 15 giorni dall'aggiudicazione siano pagati gli arretrati con gli interessi di mora e le spese tutte.

Nell'un caso e nell'altro l'ipoteca costituita in origine a garanzia del mutuo non è estinta per l'avvenuta novazione, ma continua a spiegare tutto il suo effetto col grado della iscrizione.

Quando si tratti di mutuo per il quale lo Stato concorra nel pagamento degli interessi, il contributo, nei casi contemplati nel presente articolo, è corrisposto fino al tempo in cui, giusta l'articolo precedente, verranno ad essere rimborsabili le cartelle.

CAPO V. — MEZZI PER LE OPERAZIONI ED EMISSIONE DI CARTELLE.

Art. 47.

Gli istituti esercenti il credito agrario possono compiere le operazioni di credito di esercizio e quelle per miglioramenti agrari, assistite da privilegio legale o convenzionale, con i propri mezzi patrimoniali e con disponibilità nascenti dai depositi a risparmio, raccolti da essi direttamente o da altri istituti.

Possono altresì cedere il loro portafoglio ad istituti congeneri, nonchè ad istituti ordinari o speciali di credito, previdenza e risparmio ed alle Banche di emissione.

I risconti consentiti da queste ultime sono regolati, quanto alla scadenza ed al saggio, dalle disposizioni contenute nell'articolo 3 del Testo Unico.

Art. 48.

Le operazioni di credito fondiario-agrario assistite da garanzia ipotecaria od altra equivalente possono essere compiute solo con impiego di mezzi patrimoniali o con emissione di cartelle ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 49.

Il Ministro di Agricoltura, di concerto col Ministro del Tesoro, determinerà, su proposta degli Istituti emittenti, il taglio ed il tasso di fruttificazione delle cartelle.

Potranno essere emessi titoli multipli e certificati nominativi in rappresentanza di cartelle unitarie e multiple.

Detti certificati porteranno l'indicazione dei numeri che avrebbero avuto le cartelle. In caso di sorteggio di numeri di cartelle comprese in certificati nominativi, l'istituto emittente, all'atto del rimborso del capitale delle cartelle sorteggiate, apporterà nei certificati le occorrenti variazioni di riduzione o di sostituzione di titoli nuovi a quelli estratti.

Dai certificati medesimi saranno fatte risultare le cessioni totali o parziali, anche di semplice garanzia, mediante girata.

Art. 50.

Al collocamento delle cartelle provvede, salvo speciali convenzioni col mutuatario, l'Istituto emittente che deve corrispondere al mutuatario il mutuo in contanti.

Quando l'Istituto emittente non riesca a collocare le cartelle alla pari, il Ministro di Agricoltura può, con suo decreto, consentire che una provvigione speciale atta a risarcire l'Istituto della perdita subìta sia posta per contratto a carico del mutuatario ed aggiunta alle quote annuali di ammortamento.

Art. 51.

Alle quote annuali di ammortamento dei mutui concessi mediante emissione di cartelle è aggiunto un diritto per commissione e spese di amministrazione nella misura percentuale annualmente stabilita dall'Istituto mutuante ed approvata dal Ministero di Agricoltura.

Art. 52.

La massa delle cartelle è garantita dalla massa delle ipoteche accese a favore dell'Istituto emittente e i crediti derivanti dai mutui sono destinati al pagamento degli interessi e al rimborso delle cartelle sorteggiate.

I portatori delle cartelle possono esercitare le loro ragioni soltanto contro l'Istituto emittente.

Art. 53.

Entro un mese dalla scadenza delle rate stabilite per l'ammortamento dei mutui, l'Istituto emittente procede al sorteggio di tante cartelle quante corrispondono all'ammontare delle quote di capitale comprese nelle rate scadute, aumentate dalle somme riscosse per restituzioni anticipate e da quelle corrispondenti al residuo capitale dei mutui chiusi in seguito all'aggiudicazione di immobili espropriati. Le cartelle sorteggiate dovranno essere rimborsate entro il termine massimo di due mesi dall'eseguito sorteggio.

Art. 54.

Gli Istituti emittenti delibereranno le norme, da approvarsi dal Ministero di Agricoltura, per l'emissione, il sorteggio, l'annullamento e la distruzione delle cartelle, per il servizio di pagamento delle cedole ed il rimborso delle cartelle sorteggiate, per la negoziazione e il movimento in genere delle cartelle.

CAPO VI. — DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 55.

La completa esenzione da qualsiasi tassa di bollo, di registro e ipotecaria disposta dall'art. 25 del Testo Unico per gli atti e scritti di qualunque natura inerenti alle operazioni di credito agrario compiute dagli istituti considerati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del Testo Unico stesso riguarda le domande e i documenti che si debbono produrre a corredo delle operazioni medesime, le cambiali, gli atti di costituzione di pegno, di privilegio, di garanzia ipotecaria o di cessione di quote governative di concorso e di contributi consorziali o di delegazioni, gli atti di concessione di mutuo e di apertura di credito in conto corrente, le loro copie esecutive e legali, i relativi certificati, le note ipotecarie, le iscrizioni, le notifiche e pubblicazioni, le quietanze, i protesti, gli atti giudiziari, e in genere ogni atto e scritto occorrente per la concessione e il ricupero del prestito o mutuo, nonchè i libri che gli Istituti suddetti hanno obbligo di tenere. In dipendenza di tale esenzione, sulle quote di ammortamento dei mutui non grava altra tassa od imposta all'infuori di quella di ricchezza mobile, se l'Istituto mutuante non goda del beneficio dell'esenzione dei propri redditi da dett. imposta.

Art. 56.

A tutto quanto non è provveduto con le disposizioni del Testo Unico e del presente Regolamento, i singoli Istituti esercenti il credito agrario provvederanno con norme interne, approvate dai rispettivi organi deliberanti e sanzionate dal Ministero per l'Agricoltura.

PARTE SPECIALE.

CAPO I. — LIGURIA.

Art. 57.

All'aumento del capitale di fondazione dell'Istituto di credito agrario per la Liguria possono partecipare gli Istituti, enti ed associazioni che ne ottengano l'autorizzazione dal Ministero di Agricoltura.

In tal caso dovranno essere apportate nello statuto le modificazioni occorrenti per assicurare la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione degli Istituti, Enti ed Associazioni partecipanti e per stabilire le condizioni della partecipazione.

Art. 58.

Gli Istituti, Enti ed Associazioni che concorrano ad aumentare il capitale dell'Istituto di credito agrario per la Liguria non assumono alcuna responsabilità per tale concorso, nè per la nomina degli amministratori e dei revisori.

Art. 59.

L'Istituto di credito agrario per la Liguria è autorizzato ad istituire, previa approvazione del Ministero di Agricoltura, succursali ed agenzie nei Comuni delle provincie di Genova e Porto Maurizio.

L'Istituto promuoverà inoltre la costituzione di nuovi Enti intermediari e il riordinamento, ove occorra, di quelli esistenti.

Art. 60.

L'Istituto ha facoltà di riscontare il portafoglio e può compiere, previa approvazione del Ministero per l'Agricoltura, quelle altre operazioni, da determinarsi nello statuto, che valgano a porlo in grado di meglio soddisfare ai bisogni dell'economia agraria della regione.

Art. 61.

Qualora, in seguito ad ispezioni ordinarie e straordinarie, da compiersi in conformità dell'art. 7 del presente Regolamento, o in qualsiasi altro modo e circostanza, sia accertata la perdita della metà almeno del capitale dell'Istituto, il Ministero di Agricoltura ha facoltà di promuoverne la liquidazione, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

La liquidazione ha luogo con le norme stabilite per la liquidazione delle Casse di risparmio.

CAPO II. — VENEZIE.

Art. 62.

La Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie è amministrata da un Comitato presieduto dal Presidente dell'Istituto e composto di rappresentanti del Ministero di Agricoltura, dell'Istituto federale e degli altri Istituti partecipanti, in conformità delle disposizioni dello statuto.

Le funzioni affidate ai sindaci dall'art. 184 del Codice di Commercio sono esercitate presso la Sezione da un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali uno è scelto dal Ministro per l'Agricoltura tra i funzionari del Ministero, uno è designato dall'Istituto federale e tre sono eletti dagli Istituti partecipanti, con le norme indicate nello statuto. I revisori durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 63.

Gli Istituti partecipanti non assumono alcuna responsabilità per il fatto del loro concorso alla formazione e all'aumento del capitale e per la nomina degli amministratori e dei revisori dei conti della Sezione.

Art. 64.

La Sezione, in quanto occorra per il compimento delle operazioni, si avvale degli Uffici degli Istituti partecipanti. Può inoltre istituire, previa autorizzazione del Ministero di Agricoltura, sedi secondarie, succursali ed agenzie laddove se ne manifesti il bisogno.

Art. 65.

Le somme di cui al secondo comma dell'articolo 40 del Testo Unico saranno portate ad aumento del capitale della Sezione, la quale corrisponderà sul proprio bilancio agli Istituti partecipanti al cessato Consorzio di Casse di Risparmio e Banche popolari del Veneto la quota loro spettante per le operazioni effettuate a norma del R. Decreto Legge 4 maggio 1920, n. 661, ovvero risconterà o rileverà il portafoglio relativo alle operazioni medesime.

Fino a tutto l'esercizio 1930 il dividendo corrispondente alle somme predette sarà portato a riserva.

Art. 66.

Il Banco di Napoli è autorizzato a versare alla Sezione le somme restituite sulle anticipazioni accordate dallo Stato per l'esercizio del credito agrario nel Veneto.

E' data facoltà alla Sezione di eseguire presso gli Istituti che ebbero le anticipazioni sopra indicate tutti gli accertamenti che riterrà necessari allo scopo di assicurare l'adempimento da parte degli Istituti medesimi dell'obbligo di restituire al Banco di Napoli le somme provenienti dai rimborsi totali o parziali delle sovvenzoni concesse con i fondi dello Stato.

CAPO III. — MARCHE E UMBRIA.

Art. 67.

Le federazioni per il credito agrario nelle Marche e nell'Umbria sono amministrate ciascuna da un Consiglio composto di nove membri, quattro dei quali eletti dagli Istituti di risconto, quattro dalle Casse agrarie e dagli Istituti che funzionano come tali ed uno dalle Cattedre ambulanti di Agricoltura della regione.

I rappresentanti degli Istituti di risconto, quelli delle Casse agrarie e degli Istituti funzionanti come tali e i titolari delle Cattedre ambulanti di Agricoltura di ciascuna delle dette regioni sono convocati rispettivamente in Ancona e in Perugia dai relativi Prefetti per eleggere separatamente, nel proprio seno, il numero dei membri del Consiglio della Federazione ad essi attribuito.

Saranno eletti coloro che avranno riportato maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intenderà eletto il più anziano.

I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 68.

Il Consiglio di ciascuna Federazione eleggerà nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente, che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 69.

Il servizio di cassa delle Federazioni per il credito agrario

nelle Marche e nell'Umbria è rispettivamente assunto dalla succursale della Banca d'Italia di Ancona e dalla Cassa di Risparmio di Perugia.

Art. 70.

Ciascuna Federazione deve comunicare ogni anno entro il mese di marzo al Ministero di Agricoltura lo stato dei capitali affidati alle Casse, accompagnato da una relazione particolareggiata sulle erogazioni ed i rimborsi fatti durante l'esercizio decorso.

Art. 71.

Le spese relative al personale ed ogni altra occorrente per il funzionamento di ciascuna Federazione saranno ripartite per cura della Federazione stessa a carico degli Istituti federati, in misura eguale per le Casse agrarie e gli Istituti assimilati, e in misura proporzionale all'ammontare delle attività conferite per gli Istituti di risconto.

Art. 72.

Le Casse di risparmio, le Banche Cooperative, i Consorzi e Sindacati agrari, per essere autorizzati a funzionare come Casse agrarie, a sensi del capoverso dell'art. 44 del Testo Unico, debbono farne domanda, per il tramite della rispettiva Federazione, al Ministro di Agricoltura, che può concedere, con suo decreto, l'autorizzazione richiesta. L'autorizzazione ai Consorzi e Sindacati agrari ad esercitare le funzioni di Cassa agraria è subordinata alla dimostrazione di aver raccolto non meno di dieci domande di iscrizione di agricoltori della zona in cui operano.

Art. 73.

Gli agricoltori possono ottenere il credito dalla Cassa agraria che opera nella zona in cui essi risiedono, iscrivendosi alla Cassa medesima.

Le norme per l'iscrizione degli agricoltori alla Cassa agraria e per la cancellazione di essi saranno stabilite nello statuto, che deve essere approvato, così come l'atto costitutivo, con Decreto Reale, su proposta del Ministro di Agricoltura.

Art. 74.

Le Casse agrarie possono valersi della facoltà di esercitare le funzioni di Consorzio agrario a condizione che non esista nel Comune in cui esse hanno la propria sede un Consorzio agrario legalmente costituito.

Non potranno tuttavia in nessun caso compiere le operazioni o esercitare le funzioni di Consorzio agrario le Casse di risparmio e le Banche cooperative funzionanti da Cassa agraria.

Le Casse agrarie funzionanti da Consorzio agrario devono astenersi in modo assoluto dall'acquisto di qualsiasi quantità di merce di cui non sia stato preventivamente assicurato il collocamento.

Art. 75.

Alla fine dell'undicesimo anno dalla data della propria costituzione ciascuna Cassa agraria deve iniziare il rimborso della somma ricevuta dallo Stato calcolata a norma dell'art. 45 del Testo Unico. Tale rimborso si effettuerà nel periodo di 50 anni in tante annualità della stessa misura.

Alla fine del primo anno dalla data della propria costituzione ciascuna Cassa agraria deve cominciare il rimborso delle somme ricevute dalle Casse di Risparmio di Milano e Bologna, calcolate a norma dell'articolo citato. Tale rimborso si effettuerà nel periodo di trenta anni, mediante annualità che non dovranno essere inferiori ciascuna a un sessantesimo dell'intero credito di ciascun Istituto nel primo decennio, a un trentesimo del credito stesso nel secondo decennio e a un ventesimo nel terzo decennio.

Ogni rata sarà versata alla fine dell'anno cui si riferisce alla succursale della Banca d'Italia nella città in cui ha sede la rispettiva Federazione, aumentata degli interessi a scalare nella misura del 2 per cento quella del contributo dello Stato a partir dal scondo decennio, degli interessi pure a scalare nella misura del 3 per cento quelle dei contributi delle Casse di risparmio di Milano e Bologna.

Art. 76.

Agli effetti dell'art. 47, parte prima, del Testo Unico le Casse agrarie, le Banche cooperative, le Casse di risparmio e i Consorzi e Sindacati agrari, con funzioni di Cassa agraria, delle Marche sono raggruppati di preferenza rispetto agli Istituti riscontatori nel modo seguente:

le Casse agrarie della provincia di Ancona fanno capo alle Casse di Risparmio di Ancona, Fabriano, Jesi e Osimo;

le Casse agrarie del circondario di Ascoli Piceno fanno capo alla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno;

le Casse agrarie del circondario di Fermo tanto alla Cassa di Risparmio di Fermo quanto a quella di S. Elpidio a Mare;

le Casse agrarie del circondario di Macerata tanto alla Cassa di Risparmio di Macerata che a quella di Recanati;

le Casse agrarie del circondario di Camerino alla Cassa di Risparmio di Camerino;

le Casse agrarie del circondario di Pesaro tanto alla Cassa di Risparmio di Pesaro quanto a quella di Fano;

le Casse agrarie del circondario di Urbino alla Cassa di Risparmio di Cagli.

Agli effetti del capoverso dell'articolo citato le Casse agrarie, le Banche cooperative, le Casse di Risparmio e i Consorzi e Sindacati agrari, con funzioni di Cassa agraria, dell'Umbria sono raggruppati, rispetto agli Istituti riscontatori, per zone, possibilmente corrispondenti ai circondari di Terni, Foligno, Orvieto, Rieti e Spoleto, eccezione fatta per quelli del circondario di Perugia che potranno far capo alle Casse di Risparmio di Perugia e di Città di Castello e alla Banca popolare di Todi.

Gli Istituti riscontatori non possono funzionare da Cassa agraria.

Art. 77.

Le Casse agrarie e gli altri Istituti funzionanti come tali, per essere ammessi al risconto presso uno degli Istituti suddetti, devono rivolgere apposita domanda alla Federazione, corredandola della situazione dei conti a data corrente. La domanda deve inoltre contenere, per espressa dichiarazione, l'obbligo di sottostare alle disposizioni del presente regolamento e di comunicare all'Istituto riscontatore i prospetti mensili delle operazioni compiute con le corrispondenti situazioni, nonchè i rendiconti annuali.

Quando l'Istituto richiedente possa, in ragione della propria sede, essere ammesso indifferentemente al risconto presso due o più Istituti, la Federazione stabilisce a quale debba essere assegnato, tenuto conto, per quanto sia possibile, del criterio della prossimità.

Art. 78.

Le Federazioni per il credito agrario nelle Marche e nell'Umbria possono, previa autorizzazione del Ministero di Agricoltura, devolvere a favore delle Casse agrarie che hanno dimostrato e dimostrano di adempiere agli scopi della legge istitutiva le dotazioni assegnate alle Casse agrarie che non funzionano, o il cui funzionamento non corrisponda ai fini della legge stessa, provvedendo alla liquidazione di queste ultime.

Art. 79.

Le Casse agrarie delle Marche e dell'Umbria che intendano essere autorizzate a ricevere depositi a risparmio e in conto corrente a sensi dell'art. 46 del Testo Unico debbono farne domanda al Ministero per l'Agricoltura, a mezzo delle rispettive Federazioni per il credito agrario.

Le Federazioni invieranno le dette domande, corredate del proprio parere motivato, al Ministero di Agricoltura, che provvederà inteso il Ministero per l'Industria e il Commercio.

Alle domande debbono allegarsi:

a) la deliberazione della Cassa con la quale si decide di assumere il servizio dei depositi e si stabiliscono le norme relative;

b) lo statuto della Cassa;

c) la situazione della Cassa alla fine del mese precedente a quello in cui la domanda è presentata.

CAPO IV. — LAZIO.

Paragr. 1. — *Istituto di Credito Agrario per il Lazio.*

Art. 80.

Il « Credito agrario per il Lazio » compie le operazioni di credito a cui è autorizzato, sia direttamente, sia per il tramite di Istituti intermedi, a favore di singoli agricoltori della provincia di Roma e di Enti e Associazioni che esercitino l'agricoltura nella provincia stessa.

Il « Credito agrario per il Lazio » ha facoltà di istituire succursali ed agenzie nei comuni della detta provincia.

Art. 81.

Gli enti ed istituti che intendano concorrere all'aumento del capitale del « Credito agrario per il Lazio » debbono esservi autorizzati dal Ministero di Agricoltura, che promuoverà in tal caso le opportune modificazioni dello statuto.

Gli enti ed istituti partecipanti non assumono alcuna responsabilità per il fatto del loro concorso alla formazione e all'aumento del capitale, nè per la nomina degli amministratori e revisori del « Credito agrario per il Lazio ».

Le funzioni affidate ai sindaci dall'art. 184 del Codice di Commercio sono esercitate presso il « Credito agrario per il Lazio » da un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministero per l'Agricoltura tra i funzionari del Ministero e due sono eletti dagli Istituti partecipanti con le norme indicate nello statuto.

Ai revisori dei conti compete un compenso annuo, la cui misura sarà determinata nel Regolamento interno, e a quelli residenti fuori di Roma spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di trasferta nella misura stabilita nel detto regolamento.

I revisori durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 82.

Quando sia accertata la perdita della metà almeno del capitale del « Credito agrario per il Lazio » il Ministero di Agricoltura ha facoltà di promuovere, mediante Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la liquidazione dell'Istituto.

La liquidazione ha luogo con le norme stabilite per la liquidazione delle Casse di risparmio.

Paragr. 2. — *Mutui agli enti agrari del Lazio.*

Art. 83.

Gli enti agrari del Lazio che intendano compiere le operazioni di cui all'art. 55 del Testo Unico debbono inviare al Ministero per l'Agricoltura gli atti relativi debitamente deliberati ed approvati dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

Il Ministero, accertata la convenienza e l'opportunità dell'operazione, promuove il decreto di autorizzazione a sensi della prima parte dell'art. 57 del Testo Unico.

Art. 84.

Ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli enti interessati debbono indicare al Ministero di Agricoltura l'istituto dal quale il mutuo viene concesso, la data della stipulazione e le condizioni relative.

Art. 85.

Alla stipulazione del mutuo interviene un rappresentante del Ministero di Agricoltura, che provvede alla determinazione delle annualità di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

Art. 86.

A cura dell'ente mutuatario e dell'istituto mutuante deve essere rimessa copia del contratto di mutuo, entro dieci giorni dalla registrazione, al Ministero di Agricoltura, perchè possa provvedersi all'iscrizione in bilancio della annualità a carico dello Stato.

CAPO V. — PROVINCIE MERIDIONALI.

Art. 87.

La Cassa di Risparmio del Banco di Napoli può impiegare in operazioni di credito agrario di esercizio così i capitali delle Casse provinciali dalla stessa amministrate come i due decimi dei propri depositi, nella forma di:

a) risconto di cambiali emesse da agricoltori e cedute dagli Istituti specificati nell'articolo seguente, ed anche eccezionalmente risconto di cambiali che gli Istituti di cui alla lett. *i*) dell'articolo medesimo abbiano alla loro volta già riscontate ad enti minori;

b) prestiti diretti agli agricoltori nei Comuni ove non esistano enti intermediari, o dove gli enti esistenti non affidino o siano inattivi;

c) sconti diretti agli Istituti indicati alle lettere da *a*) a *g*) del seguente articolo, quando le cambiali relative siano emesse allo scopo di procurarsi i mezzi per procedere agli acquisti di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci, o per fare anticipazioni ai medesimi per il servizio delle vendite collettive dei loro prodotti agrari, ovvero per provvedere agli ordinari bisogni della azienda agricola dagli Istituti stessi gestita, o infine per sopperire alla deficienza di mezzi propri per la concessione di prestiti ai soci per uno o più degli scopi di cui all'art. 5, nn. 1 e 2 del Testo Unico. Si applicano agli sconti di cui al presente capoverso le disposizioni degli art. 29 e 30.

Art. 88.

La Cassa di Risparmio del Banco di Napoli può fare le operazioni di credito agrario per mezzo delle sue filiali nel Mezzogiorno continentale e nella Sardegna, nella zona d'azione di ciascuna delle filiali stesse, con gli Istituti seguenti, che siano legalmente costituiti:

a) casse agrarie e rurali istituite sotto forma di società cooperativa, o che abbiano carattere di ente morale;

b) consorzi agrari e comizi agrari funzionanti da consorzio;

c) monti frumentari e casse di prestanze agrarie;

d) associazioni agrarie per affittanze collettive;

e) società cooperative di produzione e lavoro;

f) società in genere di credito agrario;

g) società di mutuo soccorso;

h) banche ordinarie e cooperative, casse di risparmio ordinarie e monti di pietà;

i) Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari e Istituti di Credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria.

Art. 89.

I prestiti agrari di esercizio che sono autorizzati a fare gli Istituti di cui all'articolo precedente, per poter essere ceduti alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, debbono risultare concessi tempestivamente secondo le singole occorrenze agricole, in ragione dell'effettivo fabbisogno del fondo e con le seguenti limitazioni:

Per ciascun prestito e in relazione a ciascun fondo e a ciascuno degli scopi indicati nell'art. 5, n. 1, del Testo Unico, il limite massimo della somma non può superare le lire diecimila e la durata non può essere maggiore di un anno.

E' fatta eccezione per i prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e di macchine, per i quali il limite della somma è esteso fino a lire ventimila e la durata a cinque anni, ma con l'obbligo del rimborso a rate annuali. Nei riguardi dei prestiti in Sardegna per l'acquisto di bestiame da lavaro si applicano le disposizioni dell'art. 93 del Testo Unico.

Salvo quanto è detto nel precedente capoverso, la Direzione Generale del Banco di Napoli ha facoltà di consentire che siano concessi i prestiti per una somma superiore, sia a favore di determinate persone, sia per tutta una zona agraria nella quale abbia prevalenza la grande coltura.

Art. 90.

Alle Commissioni di sconto presso le filiali del Banco di Napoli nel Mezzogiorno continentale e nella Sardegna saranno aggregati, per la trattazione degli affari di credito agrario, due membri scelti annualmente dal Ministro di Agricoltura, su proposta del Direttore Generale del Banco di Napoli, fra i più provetti agricoltori delle rispettive provincie.

Art. 91.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Generale del Banco di Napoli approverà il bilancio speciale di ciascuna delle Casse provinciali di credito agrario gestite dalla Cassa di risparmio del Banco stesso.

La spesa per il personale e quella di amministrazione inerenti al servizio del credito agrario con i fondi delle Casse provinciali saranno a carico dell'azienda speciale delle Casse stesse, mentre quella per gli uffici di cassa presso le sedi e succursali e per il maggior numero di agenzie all'uopo istituite e da istituirsi, nonchè per i locali, le pensioni ed altro rimarrà a carico del Banco.

La spesa che annualmente il Banco dovrà rimborsarsi per la gestione delle singole Casse Provinciali sarà approvata dal Ministero di Agricoltura d'accordo col Ministero del Tesoro, su proposta del Consiglio d'Amministrazione del Banco.

Art. 92.

Nell'interesse dell'incremento delle operazioni di credito agrario la Cassa di risparmio del Banco di Napoli:

a) promuoverà la costituzione di enti intermediari tanto nei Comuni dove non ne esistano quanto in quelli in cui gli enti esistenti siano inattivi o non sufficienti;

b) curerà il riordinamento degli enti esistenti;

c) sorveglierà la gestione di quelli costituiti ed operanti.

Art. 93.

Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio la Direzione Generale del Banco di Napoli invierà al Ministero di Agricoltura ed a quello del Tesoro una particolareggiata relazione sui risultati ottenuti nell'esercizio del credito agrario, sia con i fondi propri della Cassa di risparmio, sia con quelli delle Casse provinciali da essa gestite, nonchè sull'opera svolta per la costituzione, il riordinamento ed il miglior funzionamento degli enti intermediari.

CAPO VI. — BASILICATA.

Art. 94.

La Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata è amministrata da un Consiglio composto di un Presidente e di sei Consiglieri.

Il Presidente e quattro Consiglieri sono nominati dal Ministro per l'Agricoltura, gli altri due consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale tra i più provetti agricoltori della provincia.

Il Presidente dura in carica quattro anni. I consiglieri durano in carica tre anni e si rinnovano ogni anno per un terzo. Nei primi due anni dall'applicazione del presente regolamento i consiglieri che scadono di carica saranno designati mediante sorteggio.

Il presidente e i consiglieri scaduti possono essere riconfermati.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione i deputati al Parlamento, i consiglieri provinciali ed i membri della Giunta provinciale amministrativa della Basilicata, coloro che hanno lite pendente con la Cassa, e dello stesso Consiglio i parenti ed affini fino al terzo grado.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di costituire nel suo seno, con le norme e le attribuzioni che saranno stabilite nel Regolamento interno, una Commissione di sconto, nonchè di nominare Commissioni presso le succursali e agenzie della Cassa.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione e le Commissioni di sconto spetta, per ogni seduta, una medaglia di presenza, nella misura stabilita nel Regolamento interno. Ai membri che risiedono fuori del luogo della riunione compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e una indennità di trasferta, nella misura determinata nel Regolamento stesso.

Art. 95.

Le funzioni affidate ai Sindaci dall'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate presso la Cassa provinciale da un collegio di tre revisori dei conti nominati dal Ministro per l'agricoltura, dei quali uno almeno scelto tra i funzionari del Ministero. I revisori durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo, la cui misura sarà determinata nel Regolamento interno, e a quelli che risiedano fuori di Potenza compete inoltre il rimborso delle

spese di viaggio e una indennità di trasferta, nella misura fissata nel detto Regolamento.

Art. 96.

Annualmente sarà pubblicato, senza spesa, nel foglio periodico degli annunzi della Prefettura il bilancio della Cassa provinciale, il riassunto della relazione del Direttore e la relazione dei revisori.

Art. 97.

Il direttore della Cassa provinciale è nominato dal Ministro per l'Agricoltura.

Tutti gli altri impiegati sono nominati dal Consiglio di amministrazione, secondo la pianta organica che sarà stabilita nel Regolamento interno, nel quale saranno pure dettate le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale.

Art. 98.

Le somme anticipate dallo Stato alla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, a termini dei numeri 1 e 2 dell'art. 67 del Testo Unico, saranno dalla Cassa medesima rimborsate, a decorrere dal ventunesimo anno dalla data dell'ultimo versamento, in quaranta rate annuali uguali, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 99.

I terreni indicati al n. 4 dell'art. 67 del Testo Unico debbono, a cura della Intendenza di finanza, essere consegnati alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale provvederà, mediante l'affissione all'albo del Comune nel quale sono siti i terreni stessi, per trenta giorni, a rendere noto l'elenco descrittivo di essi, invitando i proprietari confinanti a far valere, ove lo desiderino, il loro diritto di precedenza, a termini dell'ultimo alinea del citato art. 67 del Testo Unico.

Nell'elenco suddetto dovrà essere indicato il canone richiesto per la concessione in enfiteusi, in base a perizia di stima eseguita a cura della Cassa, per ciascun appezzamento corrispondente alla fronte delle singole proprietà confinanti.

Scaduto il termine predetto, i terreni che non siano stati richiesti dai proprietari confinanti saranno concessi in enfiteusi a Società cooperative agricole legalmente costituite o ad agricoltori, mediante pubbliche gare, il cui bando sarà inscritto nel foglio degli annunzi legali della provincia.

I concorrenti dovranno presentare domanda in carta libera con indicazione delle offerte in aumento e con impegno di conformarsi alle condizioni stabilite dal bando.

Trascorso il termine fissato per la presentazione delle domande, il Consiglio di Amministrazione della Cassa delibererà sulle offerte pervenute.

Art. 100.

I terreni di cui al precedente articolo i quali non siano stati richiesti o concessi in enfiteusi saranno venduti, previa autorizzazione del Ministero per l'agricoltura, alla pubblica asta, la quale avrà luogo con le forme ed i modi stabiliti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento.

Le aste sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa e vi assiste il Direttore, che ne firma ed autentica il verbale.

Qualora l'asta vada deserta, sarà consentita la vendita a **trattativa privata.**

Art. 101.

Perchè possa farsi luogo ai provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 71 del Testo Unico occorre che la Cassa provinciale di credito agrario, sentito il Consiglio comunale del luogo ove trovasi il Monte frumentario interessato o dove un Monte debba essere istituito, ne faccia motivata proposta al Ministro per l'agricoltura, il quale, ove ne ravvisi l'opportunità, provvede, con decreto emesso di concerto col Ministro delle Finanze, alla formazione e alla integrazione del patrimonio del Monte suddetto mediante concessione a favore di esso, per un periodo di tempo non maggiore di dieci anni, di una sufficiente quantità di grano su quello percepito annualmente dal Demanio dello Stato, a titolo di prestazione perpetua, nella provincia.

Art. 102.

Qualora per formare od accrescere la dotazione di grano di un Monte frumentario occorra far luogo alla concessione gratuita di una sufficiente estensione di terreno a termini dell'art. 72 del Testo Unico, il Prefetto, su richiesta della Commissione amministratrice del Monte, sentita la Cassa provinciale di credito agrario, ne farà richiesta al Consiglio comunale competente, il quale dovrà provvedere in merito nel termine di due mesi. Trascorso tale termine senza che siasi fatto luogo alla concessione, questa sarà disposta di ufficio dal Prefetto, il quale stabilirà la durata della concessione medesima, non oltre i dieci anni, addebitandone al Comune il canone di affitto quando il terreno non sia di proprietà comunale.

La concessione gratuita del terreno potrà cessare anche prima del termine stabilito, quando la Cassa provinciale di credito agrario riconosca sufficiente la dotazione del Monte.

Art. 103.

Qualora, in seguito alla gratuita concessione, a termini del precedente articolo, di un terreno ad un Monte frumentario, la Giunta provinciale amministrativa, nei modi e con le forme stabilite dall'art. 72 del Testo Unico, imponga agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno medesimo, la Commissione amministratrice del Monte frumentario interessato formerà annualmente il ruolo delle prestazioni di opera, che trasmetterà al Consiglio comunale per l'approvazione.

Nella formazione di tale ruolo dovrà tenersi conto delle speciali condizioni determinate nel Comune dalle consuetudini e giustificate dalla natura del terreno o da altre circostanze.

Art. 104.

Le giornate di lavoro occorrenti per la coltivazione gratuita del fondo di cui ai precedenti articoli dovranno essere ripartite fra i capi di famiglia abitanti e possidenti nel Comune, in proporzione degli animali da loro posseduti, o, in difetto, degli uomini atti al lavoro che fanno parte della famiglia.

Sono esenti dall'obbligo della prestazione d'opera coloro che vivono esclusivamente col lavoro retribuito a giornata od a salario fisso presso i coltivatori, coloro che non hanno raggiunto l'età di sedici anni e hanno superato quella di sessanta, gli agenti forestali e le guardie comunali e campestri.

La Commissione amministratrice fissa il tempo nel quale dovranno eseguirsi le prestazioni, che potranno anche aver luogo in giorni festivi.

La mancata prestazione di lavoro personale importa l'obbligo della conversione in danaro della prestazione stessa, secondo la valutazione che la Commissione amministratrice del Monte farà, in apposita tariffa, della giornata di lavoro personale e di impiego di animali e di attrezzi.

La consulenza e la sorveglianza tecnica sulla cultura del

terreno è esercitata dalla competente cattedra ambulante di agricoltura.

Art. 105.

Il ruolo e la tariffa di cui ai precedenti articoli saranno pubblicati nell'albo degli affissi del Comune per dieci giorni consecutivi a decorrere dal primo giorno festivo dopo che sia stata dal Prefetto resa esecutiva l'approvazione di essi da parte del Consiglio comunale. Entro il detto termine possono gli interessati reclamare alla Giunta provinciale amministrativa, la quale, sentita la Commissione amministratrice del Monte, deciderà definitivamente nel termine di un mese.

Art. 106.

Coloro ai quali è fatto obbligo di prestazione personale hanno facoltà di convertire la prestazione stessa in danaro, facendone dichiarazione al Presidente della Commissione amministratrice del Monte, entro cinque giorni dalla pubblicazione del ruolo e della tariffa o dalla data di ricezione della comunicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa in merito all'eventuale reclamo, proposto a termini dell'articolo precedente.

Il pagamento della somma dovuta dovrà essere effettuato, nei trenta giorni successivi, al tesoriere montista.

In caso di mancato pagamento si procederà all'escussione del debitore coi privilegi fiscali vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 107.

L'Amministrazione del Monte frumentario provvederà annualmente, dopo che sarà stato effettuato il versamento nel magazzino dell'Ente delle quantità di grano dovute dai prestatari, a regolare il proprio patrimonio di grano, mediante scambi, vendite od acquisti, per modo che esso sia costituito da una corrispondente quantità di seme selezionato di tipo unico o di tipi diversi, che, però, dovranno essere tenuti separati nel magazzino e separatamente concessi ai richiedenti per la semina.

Quando la dotazione di grano di un Monte frumentario sia riconosciuta esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente sarà, su conforme parere della Cassa provinciale, convertita in danaro.

Art. 108.

I fondi in danaro dei Monti frumentari e delle Casse agrarie costituite sotto forma di ente morale, non investiti in operazioni di prestito, debbono essere depositati in conto corrente fruttifero presso la Cassa provinciale di credito agrario, presso la quale saranno pure depositati i titoli al portatore.

Art. 109.

Le Casse agrarie le quali intendano di funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, a sensi dell'articolo 73 del Testo Unico, debbono presentare la relativa domanda per il tramite della Cassa provinciale al Ministero per l'agricoltura, allegandovi i documenti indicati all'ultimo alinea dell'art. 79.

Qualora il Ministero per l'agricoltura, sentita la Cassa provinciale, ne riconosca l'opportunità, promuove, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio, il Regio decreto col quale la Cassa agraria richiedente è autorizzata a funzionare come Cassa di risparmio esercente il credito agrario.

Art. 110.

Gli agricoltori residenti nel Comune nel quale opera la Cassa agraria, non costituita nella forma di Società cooperativa in nome collettivo, per ottenere il credito da essa, dovranno iscriversi alla medesima e versare, anche a rate, un diritto di primo ingresso non superiore a lire dieci.

Art. 111.

Per essere inscritti alla Cassa agraria gli agricoltori del Comune devono presentare domanda all'Amministrazione della Cassa.

La domanda conterrà le indicazioni:

a) della qualità del richiedente, se cioè proprietario di terre, conduttore, mezzadro o enfiteuta;

b) della estensione e destinazione agricola del terreno posseduto o coltivato;

c) del numero dei capi di bestiame, qualora ne possegga.

L'Amministrazione della Cassa agraria ha facoltà di controllare l'esattezza delle dette indicazioni.

L'iscrizione è subordinata altresì al versamento di una quota non inferiore a lire 10, da destinarsi alla formazione di uno speciale fondo di riserva.

Art. 112.

La Cassa provinciale esplica la sua azione anche a mezzo delle Casse agrarie e dei Monti frumentari, che debbono funzionare come sezioni di essa e come tali direttamente da essa dipendono.

La qualità di sezione deve essere riconosciuta con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale.

Art. 113.

Le sezioni devono fornire alla Cassa provinciale tutte le notizie e le informazioni di cui questa abbia bisogno e trasmettere ad essa le domande di prestito che per la somma richiesta e la natura delle operazioni sono di spettanza della Cassa provinciale.

Art. 114.

Le domande devono essere munite del parere delle Sezioni sull'esattezza dei dati indicati dai richiedenti, sulla realtà del fabbisogno del prestito per la conduzione dell'azienda e sulla solvibilità dei richiedenti e degli avallanti.

Art. 115.

In rappresentanza della Cassa provinciale il Presidente della Sezione può stipulare i contratti di mutuo e gli atti costitutivi di privilegio che la Cassa provinciale non ritenga di stipulare direttamente presso la sede.

Art. 116.

La Sezione deve fare tutte quelle operazioni d'incasso e pagamento che le fossero richieste dalla Cassa provinciale e astenersi da qualsiasi rapporto di affari con altri Istituti di credito.

Gli incassi e i pagamenti alimenteranno un conto corrente a tasso reciproco alle condizioni da determinarsi a cura della Cassa provinciale.

Art. 117.

Nei Comuni dove la Cassa provinciale apre proprie succursali o agenzie la gestione della Cassa agraria o del Monte frumentario viene assunta dalla Cassa provinciale pel tramite della propria succursale o agenzia.

CAPO VII. — CALABRIA.

Art. 118.

Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza sono amministrati ciascuno da un Consiglio costituito da:

a) un presidente nominato dal Ministro per l'agricoltura;

b) tre consiglieri nominati dal Ministro per l'agricoltura;

c) un consigliere nominato dal Ministro per l'industria e il commercio;

d) due consiglieri eletti dal Consiglio provinciale fra i più provetti agricoltori della provincia;

e) l'ingegnere capo del Genio Civile della provincia;

f) il Regio intendente di finanza della provincia.

Il presidente dura in ufficio quattro anni. I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) durano in carica tre anni. Il presidente e i consiglieri scaduti di carica possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice-presidente.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione dei singoli istituti i deputati al Parlamento, nonchè i membri del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale amministrativa della rispettiva provincia, coloro che hanno lite pendente con l'Istituto, e dello stesso Consiglio i parenti ed affini fino al terzo grado.

Art. 119.

L'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria è amministrato da un Consiglio costituito da:

a) un presidente e quattro consiglieri nominati dal Ministro per l'agricoltura;

b) due Consiglieri eletti dal Consiglio provinciale fra i più provetti agricoltori della provincia.

Le disposizioni di cui agli ultimi tre capoversi dell'articolo precedente valgono anche per il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto.

Art. 120.

Gli Istituti hanno facoltà di costituire, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura, succursali ed agenzie nel territorio della rispettiva provincia.

Art. 121.

In ciascuno dei tre Istituti la facoltà di concedere i prestiti cambiari per gli scopi di cui agli articoli 5 e 17 del Testo Unico è attribuita a un Comitato costituito dal presidente, o, in sua assenza, dal vice presidente dell'Istituto, da un consigliere di amministrazione all'uopo designato dal Consiglio e dal direttore. Il consigliere di amministrazione designato a far parte dei Comitati degli Istituti di Catanzaro e di Cosenza deve essere scelto fra quelli indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 118.

I Comitati degli Istituti di Catanzaro e di Cosenza, integrati dall'ingegnere capo del Genio Civile e dall'intendente di finanza, esercitano le attribuzioni già demandate ai Comitati di cui all'art. 5 della legge 21 luglio 1911, n. 907.

Le operazioni di credito per miglioramenti agrari che non abbiano forma cambiaria e quelle di credito fondiario-agrario sono di competenza del Consiglio di amministrazione, il quale per altro può delegare al Comitato la facoltà di provvedere, nei casi che saranno determinati nel regolamento interno, in merito alle operazioni medesime.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad istituire presso le succursali e agenzie dell'Istituto delle Commissioni di sconto, le cui attribuzioni saranno fissate nel regolamento interno.

Art. 122.

I componenti dei Consigli di amministrazione, dei Comitati e delle Commissioni di sconto hanno diritto ad una medaglia di presenza, e quelli domiciliati fuori del luogo della riunione anche al rimborso delle spese di viaggio e a una indennità di trasferta nella misura stabilita nel regolamento interno.

Art. 123.

Presso ciascun Istituto le funzioni attribuite ai Sindaci dall'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti, nominati dal Ministro per l'agricoltura.

Ai revisori è corrisposto un compenso annuo nella misura determinata dal regolamento interno, e a quelli che risiedono fuori della sede dell'Istituto spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio e una indennità di trasferta nella misura fissata nel detto regolamento.

Art. 124.

Annualmente sarà pubblicato, senza spesa, nel foglio degli annunzi legali della provincia il bilancio degli Istituti, il conto profitti e perdite e le relazioni del Consiglio di amministrazione, del direttore e dei revisori dei conti.

Art. 125.

Dopo che sarà stato provveduto, con Decreto del Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307, ad emanare le norme relative ai ruoli organici degli Istituti e alle condizioni per l'ammissione nei ruoli medesimi, le disposizioni modificative delle norme suddette e quelle concernenti lo stato giuridico ed economico del personale saranno deliberate dai rispettivi Consigli di amministrazione ed approvate dal Ministro per l'agricoltura.

Art. 126.

Per ottenere le anticipazioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 77 del Testo Unico le Amministrazioni degli Istituti dovranno farne domanda al Ministro di agricoltura, allegando una relazione circostanziata dalla quale risulti che le anticipazioni stesse debbono servire a soddisfare giustificate richieste di prestiti e mutui.

La restituzione delle predette anticipazioni avrà luogo mediante pagamento di quaranta rate uguali, con scadenza al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal ventunesimo al sessantesimo dalla data dell'effettuato versamento.

Art. 127.

La ripartizione del patrimonio della Sezione temporanea tra gli Istituti di Catanzaro e di Cosenza e l'accantonamento delle somme corrispondenti ai mutui richiesti dai danneggiati dal terremoto dei comuni e delle frazioni che debbono per legge essere ricostruiti in nuova sede, a sensi dell'art. 78 del Testo Unico, saranno approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 128.

Degli utili netti di ciascun Istituto non meno di sei decimi sono destinati a riserva. La residua parte, con deliberazione del

Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero di agricoltura, può essere assegnata ad istituzioni agrarie e di beneficenza della rispettiva provincia od erogata in premi o sussidi per opere di miglioramento agrario e di colonizzazione nella provincia stessa.

CAPO VIII. — SICILIA.

Art. 129.

Le Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia è un ente morale autonomo, la cui gestione è affidata al Banco stesso, che lo amministra a norma degli articoli seguenti.

Art. 130.

Il Consiglio di amministrazione del Banco discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione, le norme di servizio, i ruoli organici speciali ed i regolamenti interni della Sezione; designa il direttore del Banco a questa preposto; autorizza le spese, i movimenti di capitale e gli impegni non considerati nel bilancio di previsione; propone e determina i saggi di interessi attivi e passivi; fissa l'erogazione degli utili su parere della Commissione centrale del credito di cui all'art. 134 del presente regolamento; autorizza i giudizi in grado di appello e cassazione; delibera le transazioni, i concordati, gli stralci, quando il credito principale residuo superi le lire cinquemila, e la eliminazione dalle scritture di partite ammortate; consente cancellazioni, surroghe e posterghe di iscrizioni ipotecarie, quando il credito principale residuo superi le lire 15.000; delibera su quanto concerne l'emissione di cartelle ed infine approva il rendiconto da presentare annualmente al Consiglio generale dell'Istituto ed al Ministero per l'agricoltura.

Art. 131.

Il direttore generale del Banco rappresenta la sezione di credito agrario di fronte ai terzi; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle disposizoni in vigore; propone al Consiglio il nome del direttore da mettere a capo della sezione e destina gli impiegati del Banco addetti allo speciale servizio; sorveglia il regolare ed efficace svolgimento di quest'ultimo e può intervenire, quando lo ritenga opportuno, alle riunioni della Commissione centrale del credito e delle locali Commissioni di sconto; vista la situazione e i bilanci; presenta al Consiglio, con le sue eventuali osservazioni e proposte, le relazioni annuali del direttore di cui all'articolo seguente; e provvede a quant'altro non sia riservato al Consiglio di amministrazione o ad altro organo ai termini del presente regolamento.

Art. 132.

Il direttore preposto alla sezione, alla immediata dipendenza del direttore generale, esegue e fa eseguire le disposizioni in vigore e le deliberazioni del Consiglio e cura il normale svolgimento del servizio, promuovendo i provvedimenti all'uopo necessari.

E' a capo del personale tutto addetto alla sezione o da questa assunto e propone al direttore generale i provvedimenti riguardanti il personale stesso. E' inoltre segretario, con voto consultivo, del Consiglio di amministrazione del Banco per gli affari di credito agrario.

Firma insieme col ragioniere della sezione i mandati emessi dall'ufficio centrale, le situazioni ed i bilanci, ed assume, per delega del direttore generale, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, la firma della corrispondenza.

Presenta annualmente al direttore generale, dopo averle sottoposte alla Commissione centrale del credito, che può farle seguire dalle proprie osservazioni e proposte, due distinte relazioni, una sul preventivo e l'altra sul consuntivo.

Nei casi di assenza o impedimento è sostituito da uno dei vice direttori addetti alla Sezione, da lui designato.

Art. 133.

La contabilità della Sezione, che è separata da quella del Banco, è riassunta da uno speciale ufficio di ragioneria alla immediata dipendenza del direttore della sezione, con a capo un funzionario del Banco di grado non inferiore a vice direttore.

Spetta al ragioniere preposto, che ne è responsabile, il riscontro contabile di tutte le operazioni e delle spese della sezione.

Art. 134.

Presso la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia è istituita una Commissione centrale del credito composta del direttore della sezione, che la presiede, e di altri quattro membri nominati due dal Ministro di agricoltura, dei quali uno scelto tra i funzionari del Ministero, uno dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, fra gli amministratori delle Casse agrarie e rurali e delle cooperative agricole della Sicilia, ed uno dal Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » in Palermo.

Un impiegato della sezione, designato dal direttore, è segretario della Commissione.

Tutti i membri della Commissione debbono essere scelti fra persone esperte in materia di credito agrario.

Ai componenti la Commissione, al commissario governativo presso la sezione di cui all'art. 146 e al segretario spetta una medaglia di presenza di lire 25 per ogni seduta, oltre il rimborso delle spese di viaggio ed una diaria di lire 50 per ogni giorno di viaggio e di adunanza della Commissione, per quei membri che non risiedono nel luogo della riunione.

I componenti la Commissione, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni e non sono rieleggibili almeno per un biennio. Dopo il primo anno dalla costituzione della Commissione scadranno dalla carica due dei membri della medesima, i cui nomi saranno estratti a sorte. Successivamente la scadenza sarà determinata dall'anzianità. I membri della Commissione venuti a mancare nel corso di un biennio per dimissioni o per altra causa sono sostituiti con altri membri nominati dagli stessi enti che avevano nominato quelli venuti a mancare.

I membri nominati nel corso di un biennio durano in carica sino alla fine del biennio stesso.

Art. 135.

La Commissione di cui all'articolo precedente:

a) determina i criteri di distribuzione del credito agrario e propone al Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia le speciali norme da emanare all'uopo;

b) dà parere sulle questioni di massima, sulla interpretazione da dare alle disposizioni di leggi e regolamenti che disciplinano il credito agrario;

c) designa i periti di cui all'art. 142 e propone la erogazione degli utili di cui al secondo comma dell'art. 144;

d) delibera la concessione dei prestiti, dei mutui e dei conti correnti di cui agli articoli 17 e 19 del Testo Unico, previo il parere favorevole delle Commissioni di cui all'articolo seguente, con facoltà di delegare alle Commissioni medesime la concessione di quelli non superiori a lire 15.000;

e) ha facoltà di fare osservazioni e proposte che ritenga utili per il migliore svolgimento del servizio.

Art. 136.

Presso ciascuna sede o succursale siciliana del Banco di Sicilia è costituita una speciale Commissione di sconto per le operazioni di credito agrario, presieduta dal direttore della sede o succursale, e composta:

a) di un membro scelto a turno in una lista di sei nomi di provetti agricoltori e di amministratori di Casse agrarie e rurali e di Cooperative agricole, formata annualmente dalla Commissione centrale del credito, su proposta delle direzioni locali;

b) del direttore della locale cattedra ambulante di agricoltura o, in mancanza di tale cattedra, del dirigente quella istituzione agraria della provincia che sarà designata dalla ripetuta Commissione centrale del credito.

Potranno essere aggregati alla Commissione di sconto, quando il presidente lo stimi utile o la stessa Commissione lo richieda, un membro della Giunta tecnica del catasto o un ingegnere del Genio Civile, designati dai rispettivi capi di ufficio, o entrambi i detti funzionari.

Si applicano ai componenti e al segretario delle Commissioni di sconto le disposizioni del quarto comma dell'art. 134.

Art. 137.

I componenti la Commissione centrale del credito e le locali Commissioni di sconto non possono partecipare alle sedute nelle quali debbasi deliberare o dare parere su operazioni richieste da privati con i quali essi abbiano rapporti di parentela, di affinità o di interessi, ovvero da Società od Enti di cui essi facciano, a qualunque titolo, parte.

Art. 138.

Le Commissioni di cui all'art. 136:

a) dànno parere sulle domande di prestiti, mutui o conti correnti sulle quali compete alla Commissione centrale del credito di deliberare;

b) deliberano la concessione dei prestiti di cui all'art. 5 del Testo Unico nonchè la concessione dei mutui e conti correnti di cui agli articoli 17 e 19 del Testo Unico, nei limiti delle deleghe ricevute ai termini dell'art. 135, lettera *d*) del presente regolamento.

Art. 139.

I direttori delle sedi e succursali siciliane del Banco di Sicilia rappresentano, nella rispettiva sfera di azione, la sezione di fronte ai terzi per le operazioni che riguardano fondi siti nel territorio medesimo.

Essi presiedono la Commissione di sconto ed invigilano sul regolare svolgimento del servizio, al quale è preposto, per ciascuna sede o succursale, un impiegato del Banco con grado di capo d'ufficio o vice direttore, che è responsabile del normale e proficuo andamento del servizio, della regolarità ed efficacia sostanziale e formale sì delle operazioni che dei rapporti della sezione con terzi ed al quale il direttore può delegare in tutto o in parte la firma.

Il vice direttore o capo di ufficio preposto al servizio del credito agrario presso ciascuna sede o succursale è capo del personale locale della sezione e segretario, con voto consultivo, della Commissione di sconto per il credito agrario.

Art. 140.

La sezione si avvale, in quanto possibile, del personale e degli uffici del Banco, ma può assumere per proprio conto esclusivo il personale legale, tecnico, amministrativo-contabile, d'ordine e di servizio che occorresse in più, determinandone i requisiti, le mansioni e gli emolumenti, e può altresì istituire uffici propri in quei centri agricoli importanti nei quali il Banco non abbia proprie sedi o agenzie.

Il personale proprio della sezione sarà preferibilmente assunto con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili, combinati con contratti di assicurazione, che garantiscano un equo trattamento di quiescenza, escluso ogni diritto a pensione.

Art. 141.

La sezione sosterrà direttamente tutte le spese di amministrazione che esclusivamente la riguardano, compresa quella per il personale assunto come sopra, e rimborserà al Banco la spesa effettiva relativa al personale da questo fornito e assegnato esclusivamente al servizio del credito agrario sì al centro che nelle filiali, nonchè una somma mensile a calcolo, da fissarsi dal Consiglio di amministrazione del Banco di concerto col Ministero di agricoltura, a titolo di rimborso di spese generali di amministrazione, in essa compreso il compenso per il servizio di cassa e per la prestazione d'opera dell'altro personale che attende parzialmente al credito agrario.

Art. 142.

Finchè non avrà un proprio personale tecnico e legale adeguato la sezione potrà avvalersi degli avvocati del Banco e di periti scelti da apposito albo formato dalla Commissione centrale del credito. Gli uni e gli altri saranno retribuiti secondo una tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta di detta Commissione.

Spetta al Direttore della Sezione designare volta per volta il perito incaricato di compiere gli esami tecnici da eseguire in sede di istruzione delle singole domande di prestito per gli scopi di cui agli articoli 17, 19 e 81 del Testo Unico.

Art. 143.

La Sezione potrà sussidiare in Sicilia, con contributi da gravare sulle spese di esercizio, scuole, Cattedre ambulanti, e in genere istituzioni, enti ed uffici che curino l'istruzione e l'assistenza tecnico-agraria nell'Isola.

La Sezione potrà altresì promuovere una Unione che coordini l'azione dei detti Istituti, partecipandovi e sussidiandola, ai termini del precedente comma.

Tale partecipazione dovrà avere la preventiva approvazione del Ministero per l'Agricoltura, a cui è parimenti demandato di approvare lo statuto dell'Unione di cui al precedente capoverso.

Art. 144.

Gli utili netti della Sezione, dedottone eventualmente il 30 per cento di cui al comma seguente, sono destinati a costituire un fondo di riserva della medesima.

La Sezione ha facoltà di destinare fino a due decimi degli utili netti annuali alla formazione di un fondo per premi e sussidi alle istituzioni che svolgono opera proficua per l'agricoltura e per erogazioni a favore dei figli dei contadini morti in guerra o dalla guerra resi inabili al lavoro e di riservare un altro decimo degli utili stessi a disposizione del Consiglio per premi al personale.

Tutti i crediti non garantiti da ipoteca convenzionale scaduti e non pagati nell'esercizio e gli eventuali disavanzi di gestione saranno ammortizzati alla fine di ciascun anno, prelevandone l'ammontare dagli utili dell'esercizio o dal fondo di riserva, o, in mancanza, dal patrimonio della Sezione.

Saranno pure ammortizzati i crediti risultati incapienti in seguito alla espropriazione degli immobili ipotecati a garanzia e

quelli scaduti da più di un quinquennio e non riscossi, quantunque garantiti da ipoteche.

Art. 145.

In caso di perdita di un quarto del patrimonio della Sezione spetta al Consiglio di amministrazione proporre e al Ministro di Agricoltura, di concerto con quello del Tesoro, decretare la continuazione della gestione ovvero la liquidazione, stabilendone le modalità.

Compiuta la liquidazione, il Ministro di Agricoltura destina, con decreto emesso di concerto col Ministro del Tesoro, il residuo patrimonio della Sezione, tenuto conto della provenienza delle somme costituenti il patrimonio medesimo.

Art. 146.

Ferme le attribuzioni dell'ispettore del Tesoro delegato presso la Direzione generale del Banco di Sicilia, cui spetta altresì sorvegliare la creazione e l'emissione delle cartelle, nonchè il sorteggio e l'annullamento di quelle estratte e rimborsate, è istituito presso la Sezione un Commissario governativo.

Il Commissario, nominato dal Ministro per l'Agricoltura tra gli esperti in materia di credito agrario, assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Commissione centrale del credito; promuove i provvedimenti di cui agli articoli 1, lettera b) e 2 del Testo Unico, nonchè del titolo II della legge 29 marzo 1906, n. 100 e il coordinamento delle disposizioni ed istituzioni vigenti, in quanto possano interessare il credito agrario, il progresso dell'agricoltura e la colonizzazione e favorirne l'incremento; fa le eventuali osservazioni sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul credito agrario e fondiario; invigila sul funzionamento degli istituti esercenti il credito agrario in Sicilia e sulla funzione di propaganda svolta dalla Sezione per l'incremento del credito agrario e la costituzione e il riordinamento degli enti intermediari; riferisce al Ministero di Agricoltura sul funzionamento della Sezione e sui provvedimenti necessari perchè le operazioni relative alle quotizzazioni, alle trasformazioni agrarie o fondiarie ed ai miglioramenti siano favorite con l'assistenza degli organi tecnici dipendenti dal Ministero stesso e controfirma gli elenchi da comunicarsi ogni anno, entro il mese di dicembre, al Ministero per l'Agricoltura relativamente ai mutui entranti in ammortamento col 1. gennaio successivo, con l'indicazione delle quote di concorso nel pagamento degli interessi a carico dello Stato.

La nomina del Commissario ha la durata di tre anni.

Al Commissario spetta un'indennità a carico della Sezione, nella misura determinata dal Ministro per l'Agricoltura.

Art. 147.

I proventi del 30 per cento del tributo fondiario di cui alla lettera *a*) dell'art. 82 del Testo Unico sono versati dal Tesoro alla Sezione ad incremento del capitale di quest'ultima, in quanto risultino estinte le originarie anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti.

La Sezione può altresì accettare, con l'autorizzazione del Ministero per l'Agricoltura, lasciti, erogazioni, contributi, conferimenti di Enti, di Società e di privati.

Se il conferimento è fatto a titolo di partecipazione al capitale, il Ministro per l'Agricoltura, con suo decreto, determina le modalità e condizioni della partecipazione.

Art. 148.

I prelevamenti dei tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia di cui alla lettera *a*) dell'art. 84 del Testo Unico saranno da questa addebitati alla Sezione di credito agrario in un conto corrente fruttifero, nel quale saranno accreditati i relativi rimborsi.

La misura degli interessi di tale conto corrente sarà determinata dal Consiglio di amministrazione del Banco, in modo da non superare per più dell'uno per cento il costo dei depositi a risparmio ordinario raccolti dalla Cassa di risparmio.

Analogo conto corrente fruttifero, alla stessa ragione di interessi, sarà tenuto dal Banco per i prelevamenti dal fondo di tre milioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo sopra citato.

Le condizioni del conto corrente con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di cui alla lettera *c*) del detto articolo, saranno fissate con decreto del Ministro per l'Industria e il Commercio, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura.

Art. 149.

Per il collocamento delle cartelle sarà costituito un Consorzio fra la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, la Cassa Centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali e la Cassa dei Depositi e Prestiti, in applicazione dell'art. 83 del Testo Unico.

Art. 150.

Le pubbliche Amministrazioni e gli Enti morali della Sicilia possono accettare per capitale di affrancazione di livelli e canoni e per prezzo di alienazione di fondi rustici le cartelle della Sezione ed i certificati nominativi di cui all'articolo 49 del presente regolamento.

Art. 151.

Nel caso di mutui concessi al fine di mettere in grado Enti pubblici, Cooperative ed Enti intermediari in genere di acquistare fondi rustici per quotizzarli tra singoli agricoltori coltivatori diretti, la Sezione può consentire che le sovvenzioni all'uopo accordate siano addebitate all'Ente in un conto corrente garantito da ipoteca e che il debito del conto corrente coi relativi interessi sia estinto mediante il ricavato dei mutui da concedersi agli acquirenti dei singoli lotti, secondo il piano di quotizzazione preventivamente approvato ed allegato al contratto di conto corrente, e, per la parte del piano non potutasi eventualmente attuare, allo stesso Ente.

Art. 152.

La Sezione è autorizzata a consentire sconti diretti agli Enti intermediari per metterli in grado di fare agli agricoltori le sovvenzioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 5 del Testo Unico.

Si applicano a tali sconti le disposizioni degli articoli 29 e 30 del presente regolamento.

Art. 153.

Nella concessione dei mutui ipotecari col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi saranno possibilmente preferiti:

a) i progetti da eseguirsi in zone in cui i lavori dello Stato, di Enti locali, di Consorzi e di privati per opere stradali, ferroviarie e di bonifica, per miglioramenti igienici, sistemazioni idraulico-forestali, laghi e serbatoi artificiali siano destinati o destinabili prevalentemente alle irrigazioni o alla produzione di forza motrice per le colture e industrie agrarie e per fornire luce alle borgate rurali;

b) i progetti per miglioramenti e trasformazioni fondiarie che favoriscano le quotizzazioni e la costituzione di borgate rurali in prossimità di centri agricoli, industriali o minerari già esistenti, di stazioni o fermate ferroviarie e di scuole rurali;

c) i progetti che permettano la costituzione di nuovi centri

di colonizzazione nelle località in cui siano applicabili le disposizioni dell'art. 10, lett. *b*) del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 1. marzo 1917, n. 466;

d) i progetti che favoriscano l'incremento dei prodotti maggiormente richiesti nei centri prossimi di consumo, nei grandi mercati nazionali ed esteri e nei paesi in cui più proficuamente si esplica l'attività degli emigrati siciliani;

e) i progetti che permettano la creazione della piccola proprietà terriera, anche mediante l'investimento dei risparmi degli emigrati che ritornano in patria.

Art. 154.

Per favorire l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo la Sezione ha facoltà di avvalersi di un Comitato tecnico consultivo, del quale potranno far parte funzionari dello Stato.

Art. 155.

Le disposizioni di cui agli articoli 17, 21 e 22, lett. e) del presente regolamento sono applicabili in Sicilia per favorire l'allevamento del bestiame anche in luoghi diversi dai fondi nei quali si produce il foraggio, tutte le volte in cui la trasformazione e la utilizzazione del prodotto dei prati naturali ed artificiali occorre che avvenga in prossimità dei centri abitati per il migliore smercio dei prodotti degli animali e del caseificio e per le particolari condizioni di pubblica sicurezza e di viabilità.

Art. 156.

Il Ministro di Agricoltura, con decreto emesso di concerto col Ministro del Tesoro, determina annualmente la misura del contributo governativo nel pagamento degli interessi sui mutui ipotecari, entro il limite del 2,50 per cento fissato dal terzo comma dell'art. 81 del Testo Unico.

CAPO IX. — SARDEGNA.

Art. 157.

Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sono amministrate ciascuna da un Consiglio, per il quale valgono le disposizioni dell'art. 94, 1., 2., 3. e 4. comma del presente regolamento.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione i Deputati al Parlamento, i Consiglieri provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa della rispettiva provincia, coloro che hanno lite pendente con la Cassa, e dello stesso Consiglio i parenti ed affini fino al terzo grado.

Il Consiglio di amministrazione, con le norme e le attribuzioni che saranno fissate nel regolamento interno, può costituire nel suo seno una Commissione di sconto, nonchè nominare analoghe Commissioni presso le succursali e agenzie della Cassa.

Si applica ai componenti il Consiglio di amministrazione ed alle Commissioni di sconto la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 94.

Presso ciascuna Cassa provinciale è istituito un Collegio di tre revisori dei conti, nominati dal Ministro per l'Agricoltura, che esercitano le funzioni attribuite ai sindaci dall'art. 184 del Codice di Commercio. Essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Ai revisori viene corrisposto un compenso annuo, nella misura che sarà determinata nel regolamento interno, e a quelli che risiedano fuori della sede della Cassa spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di trasferta nella misura stabilita nel detto regolamento.

Sono pubblicati annualmente, senza spesa, nel foglio periodico degli annunzi della Prefettura il bilancio, il riassunto della relazione del Direttore e la relazione dei Revisori di ciascuna Cassa provinciale.

Per la nomina e la determinazione dello stato giuridico ed economico del Direttore e degli altri impiegati delle due Casse provinciali si applica la disposizione dell'art. 97.

Art. 158.

Allo scopo di coordinare il servizio di Cassa, disimpegnato dalla R. Tesoreria a termini dell'art. 94 del Testo Unico, con i servizi di ufficio, ciascuna Cassa provinciale ha facoltà di istituire un servizio interno di cassa, con le modalità ed i limiti che saranno fissati nel regolamento interno.

Art. 159.

Con speciale regolamento, formato dal Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa ed approvato dal Ministro per l'Agricoltura, saranno dettate norme per disciplinare la gestione del servizio dei mutui di favore a proprietari ed enfiteuti della Sardegna di cui all'art. 90 del Testo Unico.

Art. 160.

L'amministrazione dei beni di origine ademprivile è esercitata dalle Casse provinciali, secondo le norme stabilite nel regolamento interno. Le Casse stesse hanno facoltà di valersi, all'uopo, dell'opera tecnica degli Uffici forestali e delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 161.

Le vendite e le locazioni dei beni di origine ademprivile debbono effettuarsi a pubblico incanto, previa perizia dell'Ufficio forestale.

Per la vendita è necessaria l'autorizzazione del Ministero di Agricoltura, il quale, se il terreno da alienare sia richiesto dal Comune del territorio in cui il terreno medesimo è situato e ricorrano particolari circostanze e considerazioni interessanti l'ordine pubblico e la pubblica igiene, può altresì prescrivere che la vendita abbia luogo mediante trattativa privata con il Comune richiedente, sulla base della perizia eseguita dall'Ufficio forestale.

Le aste debbono effettuarsi con le forme e nei modi stabiliti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento.

Esse sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale e vi assiste il Direttore, che ne firma ed autentica il verbale.

Qualora le aste vadano deserte il Ministero di Agricoltura può autorizzare la vendita a trattativa privata.

Art. 162.

Per la concessione in enfiteusi delle quote dei beni di origine ademprivile deve bandirsi pubblica gara, con avviso inscritto nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Il canone enfiteutico viene determinato dal Consiglio di amministrazione, su relazione dell'Ufficio forestale; i concorrenti debbono presentare domanda su carta libera con le offerte in aumento e con impegno di conformarsi alle condizioni indicate nell'avviso predetto.

Trascorso il termine fissato per la presentazione delle domande, il Consiglio di amministrazione della Cassa delibera sulle offerte pervenute.

Art. 163.

Il contributo delle Confraternite, di cui all'art. 96 del Testo Unico, per la ricostituzione dei Monti frumentari e nummari sarà versato alla Cassa di credito agrario della rispettiva provincia, la quale provvederà annualmente, previa approvazione del Ministero di Agricoltura, a distribuire il fondo così raccolto per in-

tegrare il patrimonio dei Monti frumentari e nummari che si mostrasse insufficiente ai bisogni e per costituire nuovi Monti nei Comuni nei quali se ne dimostri necessaria la istituzione.

Art. 164.

Nei casi e per gli scopi di cui ai capoversi 2. e 3. dell'art. 96 del Testo Unico si applicheranno le norme contenute negli articoli 94, 102, 103, 104, 105 e 106 del presente regolamento.

Art. 165.

I terreni che, mediante lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli alvei improduttivi dei medesimi dovranno, a cura del competente ufficio del Genio Civile, essere consegnati al Monte frumentario del Comune nel quale i terreni si trovano e, mancando questo, alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale, in tal caso, provvederà alla loro utilizzazione destinandone il ricavato alla costituzione di un locale Monte frumentario, cui i terreni stessi saranno in seguito assegnati.

La Commissione amministratrice del Monte al quale siano stati consegnati i terreni di cui sopra dovrà, mediante l'affissione all'albo del Comune per giorni trenta, rendere noto l'elenco descrittivo dei terreni medesimi, invitando i proprietari confinanti a far valere, ove lo desiderino, il diritto di precedenza a termini dell'art. 97 del Testo Unico.

Nell'elenco suddetto dovrà essere indicato il canone richiesto, in base a perizia di stima eseguita dall'Ufficio del Genio Civile, per ciascun appezzamento corrispondente alla fronte delle singole proprietà confinanti.

Scaduto il termine predetto, i terreni che non siano stati richiesti dai proprietari confinanti saranno concessi in enfiteusi a società cooperative agricole legalmente costituite ed a privati, mediante pubblici incanti. L'avviso d'asta, con il relativo capitolato d'oneri, contenente l'obbligo di introdurre nei terreni quei miglioramenti che si giudicheranno opportuni, sarà comunicato per l'approvazione alla Cassa provinciale di credito agrario e poi inserito, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'asta, nel foglio degli annunzi legali della provincia e pubblicato nell'albo degli affissi del Comune nel quale sono situati i terreni.

Qualora per due volte consecutive l'asta vada deserta, sarà consentita la concessione a trattativa privata.

Art. 166.

Si applicano ai Monti frumentari e nummari della Sardegna le norme contenute nell'art. 107.

Si applicano ai detti Monti e alle Casse agrarie, costituite sotto forma di ente morale, le disposizioni degli articoli 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116 e 117 del presente regolamento.

Nei casi di denegato prestito da parte delle Casse agrarie e dei Monti frumentari e nummari è ammesso il ricorso alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale provvede inappellabilmente, sentita l'Amministrazione dell'Ente.

Le Casse agrarie che intendono di funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario possono ottenere la relativa autorizzazione nei modi indicati nell'art. 109.

Art. 167.

Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero di Agricoltura a sensi del primo capoverso dell'art. 87 del Testo Unico sarà annualmente ripartito dal Ministero stesso fra le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, proporzionalmente all'amomntare dei mutui concessi nell'anno da ciascuna Cassa per gli scopi indicati nell'art. 19 del Testo Unico.

Art. 168.

CAPO X. — Sezione di credito fondiario ed agrario dell'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione

Il capitale della Sezione di credito fondiario ed agrario dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è suddiviso, ai soli effetti dell'ordinamento interno, in quote nominative e non negoziabili di lire 100.000 ciascuna. Le quote conferite dai partecipanti non sono cedibili senza il consenso del Comitato amministrativo della Sezione.

Il capitale conferito dai partecipanti sarà versato a misura che il Comitato amministrativo lo richieda. I versamenti dovranno essere richiesti con preavviso di un mese.

Art. 169.

La Sezione è amministrata da un Comitato amministrativo, presieduto dal Presidente dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e composto di dieci membri nominati:

a) uno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

b) uno dal Ministro del Tesoro;

c) uno dal Ministro per l'Agricoltura;

d) uno dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale;

e) sei dall'assemblea dei delegati degli Istituti partecipanti. Per la elezione di questi ultimi sei membri ciascuno dei partecipanti avrà un voto per ogni centomila lire di capitale sottoscritto.

Tutti i membri suddetti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Quando uno dei membri elettivi venga a scadere dalla carica prima dello spirare del biennio, gli Istituti partecipanti procedono alla sua sostituzione, e il nuovo membro rimarrà in carica per il tempo in cui vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

Nel caso di nuovi apporti al capitale della sezione il numero dei membri rappresentanti dei partecipanti potrà, con decreto del Ministro per l'agricoltura, essere elevato da sei fino a otto.

Il Comitato amministrativo elegge nel suo seno un vice presidente.

Art. 170.

Il Comitato amministrativo delibera le operazioni di prestito, i contratti di mutuo, le iscrizioni, rinuncie e cancellazioni ipotecarie, le azioni giudiziare, le eventuali compere ed aggiudicazioni di immobili, le cessioni, i trasferimenti, le transazioni e, in genere, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali, gli interessi e le provvigioni sui mutui, la creazione e la emissione delle cartelle e quant'altro è necessario per l'amministrazione della sezione.

Art. 171.

Una Giunta composta di cinque membri formerà il bilancio ed eserciterà le funzioni ed i poteri che le saranno demandati dal Comitato amministrativo.

Faranno parte della Giunta il presidente, o in sua vece il vice presidente, e quattro membri del Comitato, designati ogni tre mesi dal Comitato stesso.

Le deliberazioni della Giunta sono valide quando riportino il voto favorevole di tre dei suoi componenti.

Art. 172.

La sezione di credito fondiario ed agrario può valersi degli organi dell'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione, attribuendo ai medesimi quelle funzioni che saranno stabilite dal Comitato amministrativo della sezione, d'accordo con il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 173.

La rappresentanza legale della sezione spetta al presidente e, in sua assenza, al vice presidente.

Uno o più direttori sono a capo della sezione. Il loro numero e le loro attribuzioni sono stabilite dal Comitato amministrativo.

Il direttore ed il personale della sezione fanno parte del

personale dell'Istituto, ne godono i diritti e sono soggetti alla direzione generale dell'Istituto e alle disposizioni regolamentari vigenti nello stesso.

La spesa relativa è a carico della sezione, la quale concorrerà al pagamento delle altre spese di funzionamento con una somma a calcolo da fissarsi anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, d'accordo con il Comitato amministrativo della sezione, e da approvarsi dal Ministero di agricoltura.

Art. 174.

Il Comitato amministrativo si aduna ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando il presidente lo reputi necessario o almeno tre membri lo richiedano. Per la validità dell'adunanza occorre l'intervento di sei membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 175.

Le funzioni attribuite ai sindaci dall'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate presso la sezione da un collegio di sindaci, composto di tre membri, nominati uno dal Ministro del tesoro tra i funzionari del Ministero del tesoro, uno dal Ministro per l'agricoltura tra i funzionari del Ministero di agricoltura ed uno dall'assemblea dei delegati degli Istituti partecipanti. Il sindaco nominato dal Ministro del tesoro controfirma le cartelle emesse dalla sezione ed unitamente a quello nominato dal Ministro di agricoltura l'elenco di cui all'art. 42.

I sindaci durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 176.

Sugli utili netti annuali sarà prelevato il 30 per cento per destinarlo al fondo di riserva della Sezione; sul residuo 70 per cento sarà corrisposto al capitale della Sezione, escluso quello conferito dallo Stato, un interesse fino al 6 per cento. Della eventuale rimanenza, che sarà devoluta ad ulteriore incremento del fondo di riserva della Sezione, il Comitato amministrativo potrà erogare fino al 30 per cento a favore di opere ed istituzioni per l'incremento della cooperazione agraria.

Art. 177.

Ogni anno il Ministro di Agricoltura, di concerto col Ministro del Tesoro, fisserà al 1. gennaio la misura del concorso governativo nel pagamento degli interessi entro il limite del due e mezzo per cento, a norma dell'art. 102 del Testo Unico, sui mutui che verranno accordati nell'anno stesso.

Art. 178.

La Sezione di credito fondiario ed agrario potrà porsi in liquidazione per deliberazione del Comitato amministrativo, nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale.

Per il detto motivo la messa in liquidazione potrà essere disposta con decreto del Ministro per l'Agricoltura, di concerto con il Ministro del Tesoro. Con il decreto stesso si provvederà alla nomina del liquidatore.

Il residuo netto del patrimonio della Sezione, dopo che siano state soddisfatte le quote degli Istituti partecipanti, sarà devoluto al Tesoro dello Stato.

Art. 179.

Con speciale regolamento, proposto dal Comitato amministrativo della Sezione ed approvato dal Ministro per l'Agricoltura, saranno dettate le norme per disciplinare:

a) le attribuzioni della Presidenza, del Comitato amministrativo e della Giunta centrale;

b) la eventuale istituzione e le attribuzioni dei Comitati locali per l'ammissione delle operazioni;

c) la corresponsione delle indennità e dei compensi spettanti ai membri del Comitato amministrativo, della Giunta e degli altri Comitati, nonchè ai Revisori dei conti;

d) lo svolgimento delle operazioni;

e) infine quanto altro occorra per l'ordinamenot interno ed il funzionamento amministrativo, tecnico e contabile della Sezione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura
BERTINI.

Regio decreto 4 marzo 1923, n. 543, che scioglie il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese e provvede per la nomina di un R. commissario

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che istituì l'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese;

Vista la legge 23 settembre 1920, n. 1365, con la quale è modificato e convalidato il citato decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura, dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 marzo 1923 è sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese e le sue attribuzioni sono affidate all'ingegnere Gaetano Postiglione, che nella qualità di R. commissario le eserciterà fino a nuove disposizioni.

Con successivo decreto saranno fissate le indennità spettanti al R. commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CARNAZZA.
DE STEFANI.
DE CAPITANI.
ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 158, che estende le tasse di registro ai territori annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 (art 3);
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 sono estese le disposizioni in materia di tasse di registro di cui al T. U. approvato col R. D. 20 maggio 1897, n. 217 e del relativo regolamento approvato col R. D. 23 dicembre 1897, n. 549, con le varianti ed aggiunte apportatevi dai provvedimenti legislativi seguenti:

a) legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, (articoli 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 20) e relativo regolamento (art. 1 a 19) approvato col R. D. 23 marzo 1902, n. 114;

b) R. decreto 14 aprile 1910, n. 639 (art. 2 e 3);

c) R. decreto 22 maggio 1910, n. 316;

d) Legge 23 aprile 1911, n. 509 (articoli 1 a 8; 9 a 12; 15 a 19; 21 a 23; 31; 33 a 35) e relativo Regolamento (art. 1, 3, 5) approvato col R. decreto 11 giugno 1911, n. 544;

e) Legge 14 luglio 1912, n. 835 (art. 17);

f) R. decreto legislativo 27 settembre 1914, n. 1042 (art. 5);

g) Decreto luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1153 (convertito nella legge 27 aprile 1916, n. 483);

h) R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510 allegato *C* (art. 13);

i) Decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058;

l) Decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1691 che modifica ed interpreta l'art. 4 del decreto precedente;

m) Decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629 (art. 2 a 12, 14 a 18);

n) R. decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163 allegato *A* (art. 3, 4, 5, 6, 8);

o) R. decreto legge 26 febbraio 1920, n. 233, che modifica il decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629 per quanto riguarda la tassa d'archivio;

p) R. decreto legge 18 agosto 1920, n. 1220;

q) Legge 24 settembre 1920, n. 1300 (tasse sui trasferimenti a titolo gratuito: successioni, donazioni e passaggi di usufrutto per la presa di possesso di benefici e delle cappellanie);

r) Legge 11 agosto 1921, n. 1081 (art. 4 e 6):

s) R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1904 (art. 9);

t) R. decreto 19 gennaio 1922, n. 23 (art. 1 e 2);

u) R. decreto 19 gennaio 1922, n. 24 (art. 4 e 5):

v) R. decreto 22 gennaio 1922, n. 107 (art. 9 e 10);

z) R. decreto 22 gennaio 1922, n. 200.

Art. 2.

Per le iscrizioni nei pubblici libri, tenuti secondo gli ordinamenti del cessato regime sulla proprietà dei beni immobili e dei diritti equivalenti, saranno corrisposte le seguenti tasse proporzionali:

1. Per l'acquisto del diritto di proprietà per ogni 100 lire . . . . L. 0.75

2. Per l'acquisto del diritto di pegno:
a) sulle prime L. 10.000 per ogni 100 lire . . » 2.00
b) per ogni maggior somma per ogni 100 lire . » 2.50

3. *a*) per l'acquisto di altri diritti reali valutabili, se il loro valore supera le 200 lire: per ogni 100 lire . . . . » 0.75
b) se non sono valutabili o se il valore non superi le 200 lire . . . . *esente*

4. Per le iscrizioni di trasferimento del diritto di pegno:
a) se il valore supera le L. 5000 . . . L. 7.00
b) se supera le L. 5000 ma non L. 10.000 . . » 8.00
c) se supera le L. 10.000 ma non L. 20.000 . . » 10.00
d) se supera L. 20.000 ma non L. 50.000 . . » 13.00
e) se supera L. 50.000:
sulle prime L. 50.000 . . . . » 13.00
per ogni 50.000 lire in più o frazione non inferiore a L. 10.000 . . . . » 2.50

Per le anontazioni tavolari dell'amministrazione forzate e dell'avviamento della procedura d'incanto saranno applicate le norme di cui al parag. 18 dell'Ord. Imp. 15 settembre 1915 B. L. I. n. 279.

Restano pure ferme le disposizioni del paragr. 1 dell'Ordinanza Imperiale 21 maggio 1916 B. L. I. n. 151 relative alla tassa per il deposito giudiziale di documenti riguardanti diritti reali non intavolati e per l'acquisto di un diritto di pegno mediante descrizione pignoratizia.

Art. 3.

Sono mantenute in vigore le esenzioni consentite alla lettera D (*aa* fino ad *hh* con la rispettiva annotazione) della rubrica di tariffa 54-45 della legge 13 dicembre 1862 B. L. I. n. 89.

Art. 4.

Per le prenotazioni per l'acquisto di diritti reali si applicano, relativamente all'esenzione dalla tassa o alla misura della medesima, quanto è stabilito per le iscrizioni definitive.

Art. 5.

Per l'applicazione delle tasse saranno osservate le disposizioni contenute al n. 6 lett. a) e b) delle avvertenze preliminari alla tariffa della legge 9 febbraio 1850 B. L. I. n. 50 nonchè quelle contenute ai nn. 1, 2 e 3 delle annotazioni alla Rubrica di tariffa 54/45 della legge 13 dicembre 1862 B. L. I. n. 89, salvo per la determinazione del valore quanto viene disposto con l'articolo seguente.

Saranno pure analogamente applicate le disposizioni del numero 4, alinea 1., 2. e 3. delle annotazioni medesime.

Per la trascrizione di stabili e diritti tavolari che fanno parte di eredità, restano ferme le norme del paragr. 27 dell'Ordinanza Imperiale 15 settembre 1915 B. L. I. n. 278.

Art. 6.

La tassa di iscrizione del diritto di proprietà si applica sul valore sul quale si commisura la tassa di registro.

Per la iscrizione dei diritti d'ipoteca la tassa si commisura sulla somma inscritta per capitale, con l'aggiunta degli accessori in quanto siano espressi in somma determinata e in un importo massimo. Gl'interessi saranno da aggiungersi al capitale, anche se non indicati nel detto modo e vanno calcolati per un triennio o per la durata inferiore portata dal contratto.

La determinazione del valore delle servitù d'usufrutto e di uso sarà effettuata secondo le norme del T. U.

Allorchè il totale delle tasse presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera se raggiunga o superi i 50 centesimi, ed è abbandonata se inferiore a centesimi 50.

Art. 7.

Resta fermo a mente del paragr. 47 della legge 9 febbraio 1850 B. L. I. n. 50 l'obbligo degli uffici dei libri pubblici di comunicare al competente ufficio del registro copia dei provvedimenti emanati.

Art. 8.

Le tasse d'iscrizione, di cui all'art. 2 del presente decreto, saranno liquidate dall'ufficio del registro del distretto in cui si trova l'ufficio dei libri pubblici e pagate in contanti quale si sia il loro importo.

L'ufficio del registro farà notificare l'avviso di liquidazione alla parte obbligata, che sarà tenuta ad effettuare il pagamento della tassa entro venti giorni dalla data della intimazione.

Art. 9.

Nell'applicazione degli articoli 2 a 8 e per tutto quanto non è nei medesimi specialmente previsto, saranno osservate le norme del T. U. tenute presenti le disposizioni transitorie e di coordinamento. del presente decreto.

Art. 10.

Le tasse previste dal presente decreto non sono suscettibili di sovraimposizioni (addizionali) a favore delle provincie, dei comuni o di altro ente.

CAPO II. — DISPOSIZIONI COMUNI DI COORDINAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE VARIE SPECIE DI TASSE.

Art. 11.

Qualora nei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto sia fatto riferimento in materia civile, commerciale e processuale a disposizione del Regno non ancora estese ai territori annessi s'intenderanno richiamate le corrispondenti disposizioni del cessato regime che vigono nei territori medesimi.

Art. 12.

Per i procedimenti di stima (perizia) saranno osservate le modalità stabilite dal T. U. con le modifiche apportatevi con posteriori provvedimenti.

Art. 13.

Fino a che non verranno estese ai territori annessi le disposizioni del Codice civile concernenti il privilegio spettante allo Stato sugli immobili e sui mobili per la riscossione delle tasse, rimane in vigore il paragr. 72 della legge 9 febbraio 1850 B. L. I. n. 50 con le posteriori norme aggiuntive.

Art. 14.

Agli effetti dell'art. 132 del T. U., la data delle scritture private non è certa che dal giorno in cui esse sono state trascritte o depositate nell'ufficio del registro, dal giorno in cui è morto o posto nella fisica impossibilità di scrivere colui o uno di coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture è comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali (protocolli) di apposizione di sigilli o di inventari, o quando la data risulta da altre prove equipollenti.

Art. 15.

Fino a quando non saranno estese ai territori annessi le norme che regolano nel Regno il gratuito patrocinio, la prenotazione a debito delle tasse, oltre che per lo Stato e gli altri enti equiparati a tale effetto allo Stato in conformità degli articoli 139 e 140 del T. U. e di altri provvedimenti legislativi del Regno introdotti, è consentita nei limiti e con le modalità di cui nel T. U. per le persone ammesse a fruire del diritto dei poveri ai sensi del paragr. 63 e seguenti del Regolamento di procedura civile 1. agosto 1895 B. L. I. n. 113.

Nei concorsi svolti in conformità dell'Ordinanza Imperiale 10 dicembre 1914 B. L. I., n. 337, l'amministratore della massa concorsuale e la giunta dei creditori potranno fruire, in luogo dell'esenzione personale di cui all'alinea 2. del paragr. 11 dell'Ordinanza Imperiale 15 settembre 1915 B. L. I. n. 279, nei limiti dalla medesima stabiliti, della prenotazione a debito delle tasse. Tali tasse annotate a debito sono da trattarsi come un credito della massa (paragr. 46 del Regolamento dei concorsi) e saranno da pagarsi prima che sia terminato il concorso.

Analogo trattamento, in luogo dell'esenzione personale di cui all'alinea 3. del paragr. 11 della precitata Ordin. Imperiale 15 settembre 1915 B. L. I. n. 279, avranno, nei limiti ivi previsti, l'amministratore dell'accomodamento ed il consiglio consultivo dei creditori. Le tasse prenotate a debito costituiscono un credito privilegiato (paragr. 23 del Regolamento di accomodamento) e come tali vanno corrisposte alla conferma dell'accomodamento.

La prenotazione delle tasse a debito è altresì ammessa nella procedura giudiziaria per persone sconosciute o di dimora ignota a sensi degli alinea 4. e 5. del paragr. 11 e alinea 3. del paragr. 12 della predetta Ordinanza Imperiale 15 settembre 1915.

Art. 16.

Fino a che non siano istituiti nei territori annessi i giudici conciliatori, l'esenzione portata dall'art. 148, n. 29, del T. U. sarà applicata nei procedimenti che si svolgeranno dinanzi ai pretori in quanto il valore della causa non superi le 400 lire.

CAPO III. — DISPOSIZIONI SPECIALI DI COORDINAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE TASSE SUGLI ATTI E CONTRATTI CIVILI.

Art. 17.

Le tasse previste nel T. U. 20 maggio 1897, n. 217, e nelle posteriori norme aggiuntive e modificative, nonchè nella Parte I. della tariffa, allegato B, annessa al R. D. 22 gennaio 1922, numero 107, per atti e contratti civili che si riferiscono a disposizioni legislative del Regno non ancora estese ai territori annessi, sono applicabili agli atti e contratti fatti in base a leggi analoghe del cessato regime.

Art. 18.

Le minute e scritture preliminari di contratti ai sensi del paragr. 885 del Codice civile del cessato regime si considerano, agli effeti delle tasse, come formali documenti.

Art. 19.

Le disposizioni dell'art. 44, ultimo alinea, del T. U. rela-

tive alle quietanze rilasciate a coloro che pagano per terze persone, sono applicabili anche alle quietanze sugli analoghi pagamenti effettuati giusta i paragrafi 1422 e 1423 del Codice civile del cessato regime.

Art. 20.

Alle premesse di cui all'art. 5 della tariffa sono equiparate le convenzioni pattuite ai sensi del paragr. 936 del Codice civile del cessato regime per la futura stipulazione di un contratto in quanto si riferiscano a compra-vendite.

Art. 21.

Le tasse stabilite agli articoli 8 e 14 della tariffa saranno applicate anche nei riguardi del patto di ricompra a sensi del paragr. 1070 del Codice civile del cessato regime, tenendo presente che la tassa sarà commisurata con l'aliquota portata dall'art. 8, lett. a, b, c, e dell'art. 9, semprechè per la ricompra sia stato stipulato un termine non eccedente i cinque anni ed in tale termine venga esercitata la ricompra medesima.

Art. 22.

Agli effetti della tassa i contratti di locazione e conduzione ereditaria e i contratti di censo fondiario stipulati secondo il Codice civile del cessato regime sono da trattarsi come le locazioni di cui all'art. 44 della tariffa.

La commisurazione delle tasse seguirà con le norme dell'articolo 22 del T. U.

Del pari, agli effetti della tassa, gli atti civili tra vivi relativi alla istituzione di fondazioni sono da equipararsi alle donazioni.

Art. 23.

Qualora ricorra l'applicazione di aliquote comprensive, giusta la tariffa, della tassa di trascrizione non sarà dovuta una ulteriore tassa a sensi dell'art. 2 del presente decreto.

CAPO IV. — DISPOSIZIONI SPECIALI DI COORDINAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE TASSE GIUDIZIALI.

Art. 24.

Fino a quando nei territori annessi rimarranno in vigore in materia di giurisdizione volontaria, contenziosa e di esecuzione le disposizioni del cessato regime, le tasse contemplate nel T. U. e nella Parte II della tariffa, Allegato B (R. D. 22 gennaio 1922, n. 107), saranno applicate con le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 25.

Tra le sentenze di cui all'art. 114 della tariffa s'intendono compresi anche: i conchiusi definitivi in cause per turbato possesso (paragr. 459 del Regolamento di procedura civile); i precetti di pagamento nella procedura per mandato (paragr. 548 del Regolamento di procedura civile) e nella procedura sindacale (paragr. 602 del Regolamento procedura civile); i precetti di pagamento e di cauzione nella procedura cambiaria (paragrafi 557 - 558 del Regolamento procedura civile) e nella procedura per regresso in base a « chéques » (paragr. 24, capov. 1., della legge 3 aprile 1906, B. L. I., n. 84); i precetti di pagamento nella procedura monitoria.

Lo stesso principio sarà osservato per le decisioni di seconda e di terza istanza.

Le sentenze parziali (paragr. 391 del Regolamento procedura civile) saranno assoggettate a tassa, ciascuna per la parte sulla quale si pronuncia.

Saranno pure assoggettate a tassa le sentenze incidentali (paragrafo 393 del Regolamento procedura civile), salvo a detrarre il relativo importo dalla tassa dovuta sulla sentenza definitiva, o a trattare quest'ultima in esenzione qualora la tassa corrisposta sulla sentenza incidentale sia eguale o superiore a quella dovuta sulla sentenza definitiva.

Analogamente si procederà nei riguardi delle tasse per i precetti di pagamento e precetti di cauzione, di cui al primo alinea del presente articolo, ove, in seguito ad obiezioni od opposizione, venga pronunciata sullo stesso oggetto una nuova decisione.

Art. 26.

L'art. 115 della tariffa si applica anche quando nella sentenza siano enunciati titoli posti in essere prima dell'attivazione del presente decreto per i quali non siano state soddisfatte le tasse prescritte dalle leggi del cessate regime.

Art. 27.

Le tasse previste agli articoli 116 a 119 della tariffa sono applicabili agli analoghi provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie in conformità della procedura del cessato regime.

Qualora l'adozione di taluno dei provvedimenti previsti dagli articoli 116, 117 e 118 fosse deferita secondo le disposizioni del cessato regime al Pretore, la tassa fissa da percepirsi sarà di otto lire.

Saranno parimenti da trattarsi alla stregua delle sentenze contemplate nell'art. 126 della tariffa i provvedimenti giudiziali di approvazione dell'accomodamento giusta il regolamento dei concorsi ed il regolamento di accomodamento.

Art. 28.

Tra le sentenze previste nell'art. 120 della tariffa, sono compresi anche i conchiusi giudiziali di seguita delibera ed altri conchiusi portanti aggiudicazioni o trasmissioni nella procedura esecutiva.

Art. 29.

Per le transazioni giudiziali sull'ammontare di una pretesa, sul cui fondamento fu deciso mediante sentenza incidentale (paragr. 393, capoverso 1., del Regolamento di procedura civile), nonchè per le transazioni che, dopo pronunciata una sentenza incidentale circa la sussistenza o insussistenza di un rapporto giuridico o di un diritto (paragr. 393, capoverso 2. del Regolamento di procedura civile), vengono conchiuse su una pretesa da ciò derivata, la tassa prevista nell'art. 121 della tariffa sarà riscossa computando la tassa corrisposta sulla sentenza incidentale.

Art. 30.

Resta sospesa l'applicazione delle tasse di cui agli articoli 122 e 123 della tariffa fino a quando non saranno estesi ai territori annessi gli istituti giuridici ai quali si riferiscono.

Art. 31.

Sono soggetti a tassa ai sensi dell'art. 124 della tariffa i reincanti previsti al paragr. 154 del Regolamento di procedura civile.

La tassa fissa di L. 20 è applicabile allorquando non vi sia aumento del prezzo di delibera in confronto dell'incanto precedente ed il reincanto abbia luogo entro tre anni da questo.

Art. 32.

Alle sentenze di omologazione dello stato di graduazione

sono parificati agli effetti dell'art. 125 della tariffa i conchiusi di riparto nella procedura esecutiva.

Art. 33.

Le tasse di cui all'art. 130 della tariffa saranno dovute sui conchiusi in forza dei quali, in conformità delle disposizioni processuali del cessato regime, è accordata la esecuzione alle sentenze di autorità giudiziarie straniere avuto riguardo, per l'applicazione delle aliquote, al grado del giudizio che emette il conchiuso.

Art. 34.

I protocolli relativi al deposito o alla custodia in giudizio della cosa che deve essere pagata, fatti a sensi del paragr. 1425 del Codice civile del cessato regime, soggiacciono alla tassa prescritta dall'art. 133 della tariffa.

CAPO V. — DISPOSIZIONI SPECIALI DI COORDINAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE TASSE DI SUCCESSIONE.

Art. 35.

Fino a quando nei territori annessi sarà mantenuto in vigore il Codice civile del cessato regime e la ventilazione dell'eredità resterà regolata dalla Sovrana patente 9 agosto 1854 B. L. I. n. 208, le disposizioni in materia di tasse di successione portate dai provvedimenti legislativi di cui all'art. 1 del presente decreto saranno applicate con le norme degli articoli seguenti.

Art. 36.

I trasferimenti in base a patti successori (paragrafi 533 e 602 C. C. A.) e le donazioni per causa di morte (paragrafi 603 e 956 C. C. A.) sono compresi tra i trasferimenti per causa di morte.

Le tasse di successione si applicano altresì alle devoluzioni di feudi o fedecommessi di famiglia, anche se non si verifichino per il decesso dell'ultimo detentore.

Art. 37.

Resta fermo il disposto del paragr. 46 primo alinea della legge 9 febbraio 1850 B. L. I. n. 50 che fa obbligo alle competenti autorità giudiziarie di notificare agli uffici del Registro (uffici delle Imposte) le constatazioni di avvenuto decesso nei casi di ventilazione ereditaria.

Tale obbligo non esime le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile dal trasmettere al competente ufficio del Registro (ufficio delle Imposte) gli stati prescritti dall'art. 121 del testo unico.

Art. 38.

La denunzia dei trasferimenti per causa di morte (prospetto ereditario), da compilarsi nei modi prescritti dall'art. 71 del T. U. sul modulo fornito dall'Amministrazione finanziaria (ufficio del Registro), dovrà essere prodotta all'autorità giudiziaria di ventilazione.

Qualora trattisi di fedecommessi di famiglia o di feudi non devoluti in seguito a morte dell'ultimo detentore, sarà presentata analoga denuncia per i primi all'autorità giudiziaria competente per la cura dei fedecommessi, per i secondi all'ufficio del Registro.

Non occorre unire alla denuncia delle successioni testamentarie copia dell'atto o degli atti di ultima volontà che regolano la successione.

Resta per altro fermo l'obbligo alla denuncia dei testamenti o di qualsiasi atto di ultima volontà nei modi o nei termini prescritti dall'art. 76 del T. U.

Art. 39.

L'Autorità Giudiziaria di ventilazione dovrà confrontare la denuncia, farla, ove occorra, completare o rettificare, e poscia trasmetterla all'Ufficio del Registro debitamente documentata e munita del certificato di concordanza con gli atti della ventilazione e col risultato della medesima.

L'Ufficio del Registro procederà a norma del Testo Unico e delle disposizioni successivamente emanate, alla registrazione, liquidazione e riscossione delle tasse, da corrispondersi in contanti quale si sia l'importo delle medesime.

Art. 40.

Alla denuncia sono tenute le persone indicate all'art. 79 del T. U. per i trasferimenti in causa di morte, e rispettivamente l'acquirente per le devoluzioni dei fedecommessi di famiglia e di feudi non seguite a causa di morte.

Le denuncie da farsi presso le Autorità Giudiziarie di ventilazione non sono vincolate ai termini stabiliti dall'art. 79 del T. U., fermo peraltro il disposto del paragr. 11 della legge 18 giugno 1901 B. L. I. n. 74 e paragr. 29 alinea 3 dell'Ordinanza Imperiale 15 settembre 1915 B. L. I. n. 278, concernente il diritto dell'Erario alla riscossione del 5 % annuo sulla tassa dovuta, qualora la denuncia non venga presentata entro sei mesi dalla devoluzione della eredità. Per le eredità accettate col beneficio dell'inventario il termine anzidetto viene prolungato ad un anno.

I termini stabiliti nell'art. 79 sono tuttavia applicabili alle denuncie di cui al penultimo alinea dell'articolo medesimo. I termini stessi dovranno essere pure osservati per le denuncie delle devoluzioni dei feudi da farsi all'Ufficio del Registro.

Resta fermo il disposto del paragr. 42 dell'Ordinanza Ministeriale 29 dicembre 1915 B. L. I. n. 397 concernente la commisurazione delle tasse in base ad elementi d'ufficio.

Art. 41.

Qualora si tratti di eredità il cui valore senza detrazione di debiti ed oneri, non superi l'importo di diecimila lire, la denuncia potrà essere fatta constare nel protocollo di ventilazione, che dovrà contenere tutti i dati e le indicazioni prescritti per la denuncia.

L'Autorità Giudiziaria di ventilazione è tenuta in tal caso a trasmettere all'Ufficio del Registro la copia autentica, in esenzione da bollo, del protocollo di ventilazione, insieme ai relativi documenti.

Art. 42.

Per quanto riguarda l'aggiudicazione dell'eredità rimangono in vigore le disposizioni del paragr. 26 dell'Ordinanza Imperiale 15 settembre 1915 B. L. I. n. 278 e paragr. 29 dell'Ordinanza Ministeriale 29 dicembre 1915 B. L. I. n. 397.

Art. 43.

Per la determinazione del valore dei beni agli effetti delle tasse di successione si applicano le disposizioni portate dal T. U. con le modificazioni posteriori contenute nei provvedimenti legislativi richiamati all'art. 1 del presente decreto. Le disposizioni medesime saranno osservate anche per le manifestazioni giurate della sostanza, fatte ai sensi del paragr. 114 della Sovrana Patente 9 agosto 1854 B. L. I. n. 208.

Resta in tutti i casi impregiudicato il diritto dell'Amministrazione a promuovere la stima giusta gli articoli 24 e seguenti del T. U. e relative modifiche.

Art. 44.

Per le deduzioni dei debiti dell'asse ereditario saranno applicate le disposizioni di cui agli art. 54 a 58 del T. U. (con le modificazioni apportatevi dall'art. 23 della legge 23 aprile 1917 n. 509 e dall'articolo 1 del Decreto Luogotenneziale 27 agosto 1916 n. 1058), tenendo presente che anche le scritture private redatte sotto l'imperio del Cod. civ. del cessato regime, perchè possano dar titolo alla deduzione, dovranno aver acquistata data certa anteriormente alla devoluzione dell'eredità. La data si considera certa se acquistata in uno dei modi indicati all'art. 14 del presente decreto, che non sia la morte o la fisica impossibilità di scrivere di colui o di coloro che le hanno sottoscritte.

Sarà tuttavia ammessa come documento di prova la conferma del giudizio tutorio e curatorio di aver accertato e riconosciuto la sussistenza e l'ammontare di una pretesa sollevata contro l'eredità.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 56 del T. U., per le devoluzioni di eredità seguite nel primo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti come mezzi probatorii anche i documenti privati previsti dal paragraf. 21 n. 1 dell'Ordinanza Ministeriale 29 dicembre 1915 B. L. I. n 397 redatti anteriormente all'attivazione del presente decreto, ancorchè non regolari agli effetti del bollo e della tassa. Tali documenti peraltro dovranno previamente scontare i diritti e le penalità dovute.

Art. 45.

Per le devoluzioni denunciate nei modi previsti dall'art. 38 del presente decreto, il pagamento della tassa dovrà effettuarsi entro i due mesi successivi alla intimazione dell'avviso di liquidazione della tassa medesima.

Per le eredità che vengono ventilate in conformità della Sovrana Patente 9 agosto 1854 B. L. I. n. 208 non troveranno applicazioni le disposizioni dell'art. 92 nè quelle dell'art. 105 ultimo alinea del T. U.

Art. 46.

A deroga dell'art. 126 del T. U. i termini di prescrizione per la domanda delle tasse di successione decorrono dal ricevimento da parte dell'Ufficio del Registro della prima o successiva denuncia (prospetto ereditario) di cui all'art. 38 del presente decreto.

Parimenti il termine di cinque anni stabilito dall'art. 129, 2. alinea, del T. U., per la estinzione delle penalità, decorrerà dall'aggiudicazione dell'eredità.

Art. 47.

Le tasse previste dal presente decreto applicate in conformità della tariffa annessa alla Legge 24 settembre 1920, n. 1300, sono soggette al contributo di centesimi venti per lira a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra a mente del R. decreto 18 dicembre 1921, n. 1859.

CAPO VI. — Disposizioni transitorie finali.

Art. 48.

Qualora all'entrata in vigore del presente decreto non fossero stati ancora istituiti nei territori annessi gli Uffici finanziari in conformità dell'ordinamento vigente nel Regno, le attribuzioni deferite agli Uffici del Registro ed alle Intendenze di Finanza saranno esercitate rispettivamente dagli Uffici delle Imposte (Ufficio del Bollo) e dalle Autorità Provinciali di Finanza.

Dall'entrata in vigore del presente decreto, la competenza dell'Ufficio di Commisurazione di Trieste, fino alla data della sua soppressione, resta limitata alle vertenze in materia di tasse dovute secondo le disposizioni del cessato regime nella sfera delle attuali sue attribuzioni.

Art. 49.

Le disposizioni che vengono introdotte si applicano a tutti gli atti e contratti fatti dall'entrata in vigore del presente decreto ed a quelli fatti anteriormente, per i quali alla data medesima non sia ancora maturato a favore dell'Erario il diritto alla tassa, salve le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

Gli atti e contratti fatti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, i quali secondo le norme del cessato regime erano condizionatamente esenti da tassa, dovranno scontare la tassa in conformità delle norme introdotte qualora se ne faccia uso.

Art. 50.

Gli atti e contratti fatti prima dell'attivazione del presente decreto per i quali siano soddisfatte le tasse sancite dalle leggi anteriori e per quelli che per le medesime leggi godevano l'esenzione anche in caso d'uso, sono equiparati agli atti e contratti già sottoposti alla registrazione ed al pagamento delle tasse a norma delle disposizioni che vengono introdotte.

Art. 51.

Nei procedimenti concorsuali e di accomodamento iniziati ai sensi dell'Ordinanza Imperiale 10 dicembre 1914 B. L. I. numero 337 prima dell'attivazione del presente decreto, continueranno fino a definizione della procedura ad essere applicate le tasse del cessato regime.

Art. 52.

Le sentenze ed altre decisioni giudiziali emanate dopo il 30 giugno 1923 non saranno assoggettate alla tassa graduale ove nella stessa causa abbia preceduto sullo stesso oggetto altra decisione per la quale sia stata corrisposta la tassa a norma delle leggi del cessato regime.

Il computo, di cui ai due ultimi alinea dell'art. 25 e dell'art. 29 del presente decreto, sarà eseguito anche se il precetto o la sentenza incidentale hanno scontato la tassa in base alle precedenti leggi.

Art. 53.

Le tasse aversuali, di cui alle poste 26, 27 e 28 della tariffa annessa all'Ordinanza Imperiale 15 settembre 1915 B. L. I. numero 279, saranno dovute limitatamente al periodo fino a tutto il 30 giugno 1923. Il rimborso della eventuale differenza dovrà essere domandato dalla parte entro sei mesi dall'attivazione del presente decreto.

Alla tassa aversuale, prevista nella posta 25 della tariffa sopra menzionata, saranno assoggettate le ventilazioni in dipendenza di eredità relitta da persone morte anteriormente al 1. luglio 1923, anche se le ventilazioni sono compiute dopo l'attivazione del presente decreto.

Art. 54.

Le devoluzioni in dipendenza di morte o altro evento, soggette a tassa di successione, saranno regolate a norma del presente decreto qualora la morte o l'evento da cui la devoluzione dipende siasi verificata dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo.

Per l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipendenti da una condizione sospensiva, avrà applica-

zione in rapporto alle leggi del cessato regime il principio sancito nel secondo alinea dell'art. 159 del T. U.

Art. 55.

Le iscrizioni nei libri pubblici saranno trattate in conformità delle disposizioni del presente decreto quando la relativa domanda sia presentata dopo l'attivazione del medesimo.

Tuttavia per le iscrizioni del diritto di proprietà o di diritti d'ipoteca in base ad atto civile, stipulato o titolo di acquisto sorto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto è consentita l'applicazione delle norme del cessato regime qualora l'iscrizione sia domandata non oltre il 30 settembre 1923.

La tassa d'iscrizione prevista alla rubrica di tariffa 54/45 lett. *a*, *b*, della legge 13 dicembre 1862 B. L. I. n. 89, con l'addizionale del 25 per cento giusta il paragr. 6 alinea 1 dell'Ordinanza Imperiale 28 agosto 1916 B. L. I. n. 281, dovrà essere applicata anche per domande prodotte dopo detto termine, ove l'iscrizione sia fondata su un atto civile stipulato o su un titolo di acquisto sorto antecedentemente all'attivazione del presente decreto, i quali non fossero soggetti alla tassa prescritta per il trasferimento di cose e di diritti tra vivi o per causa di morte.

Art. 56.

Tutti gli abbonamenti alle tasse concessi giusta le norme del cessato regime contro pagamento di una somma aversuale, scadranno col 30 giugno 1923. L'importo aversuale sarà per altro limitato al periodo di effettiva durata dell'abbonamento.

Il rimborso della eventuale differenza dovrà essere domandato dalla parte entro sei mesi dalla data di attivazione del presente decreto.

Art. 57.

Qualora per le tasse che vengono estese col presente decreto siano portate agevolazioni od esenzioni a favore di Enti o di Istituti, disciplinati nei territori annessi da norme diverse da quelle del Regno, spetta al Ministero delle Finanze, acertata la ricorrenza delle premesse volute dalle leggi generali e speciali del Regno, riconoscere la applicabilità delle agevolazioni e delle esenzioni medesime. Contro il provvedimento del Ministero delle Finanze è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 136 del T. U. 20 maggio 1897, n. 217 e art. 33 della legge 23 aprile 1911, n. 509.

Compete altresì al Ministero delle Finanze di dichiarare efficaci per le tasse previste per gli analoghi atti e trasferimenti le agevolazioni contenute in leggi speciali del cessato regime riguardanti altre materie fino a quando le leggi medesime rimarranno in vigore.

Tuttavia nei riguardi delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà, attivati secondo gli ordinamenti del cessato regime, sono applicabili le disposizioni in materia di tasse previste per le Casse di Risparmio e Monti di Pietà del Regno.

Art. 58.

Salvo quanto riguarda l'eventuale rimborso delle quote di abbonamento di cui all'art. 53 primo alinea e art. 56 primo alinea del presente decreto, non saranno ammesse domande di restituzione di tasse applicate a norma delle leggi anteriori qualora fossero già trascorsi i termini per la presentazione delle domande medesime o fosse già compiuto, a termine delle precedenti leggi, l'ordinario corso per la loro decisione.

Art. 59.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1. luglio 1923.

Da tale data restano abrogate tutte le leggi ed ordinanze del cessato regime in quanto siano contrarie alle disposizioni del presente decreto ovvero concernano materie dal medesimo regolate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 536, che abolisce la Commissione parlamentare di vigilanza sulle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922. n. 1601;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681, circa l'istituzione del commissario straordinario delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato l'art. 72 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse alle imprese private ed il comma 2° dell'art. 72 della legge 25 giugno 1909, n. 372, concernente modificazioni ed aggiunte alla legge sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CARNAZZA.

Visto il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 marzo 1923, n. 545, che modifica le circoscrizioni delle provincie di Roma e di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il circondario di Rieti, attualmente appartenente alla provincia di Perugia, è aggregato alla Provincia di Roma.

Art. 2.

I prefetti di Roma e di Perugia provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive Provincie per mandamenti, ai sensi dell'art. 92 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148. Nondimeno, fino alla integrale rinnovazione del Consiglio della provincia di Roma rimarranno ad esso aggregati i consiglieri eletti dai mandamenti del circondario di Rieti. Nella provincia di Perugia si procederà ad elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza.

Art. 3.

Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, verranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra le rappresentanze provinciali di Perugia e di Roma, relativi alla separazione del patrimonio ed al riparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 561, che apporta modificazioni alle norme che regolano la reintroduzione in franchigia delle merci nazionali esportate.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 7 aprile 1898, n 110, col quale è data al Governo del Re la facoltà di concedere la franchigia doganale alle merci di produzione nazionale di ritorno dall'estero, delle quali possa accertarsi in modo indubbio l'origine nazionale;

Visto il R. decreto del 19 maggio 1898, n. 168, che stabilisce le norme per la reimportazione in franchigia delle merci di produzione italiana;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 6 del R. decreto del 19 maggio 1898, n. 168, che stabilisce le norme per la reintroduzione in franchigia delle merci di produzione italiana, è così modificato:

« A permettere la reintroduzione in franchigia nei casi previsti dagli articoli uno e due è autorizzato il direttore della circoscrizione doganale, di cui fa parte l'Ufficio al quale le merci sono presentate ».

« Dev'essere chiesta l'autorizzazione del Ministero delle finanze, quando sorga dubbio sulla nazionalità delle merci o sul valore dei documenti presentati per la concessione della franchigia o siavi difetto di detti documenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
DE CAPITANI D'ARZAGO.
TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

3° avviso.

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi;

SI NOTIFICA

che il buono nominativo del tesoro 5 % quinquennale n. 564, di L. 2500, di 3ª emissione intestato ad Ottonelli Angelo minore sotto la patria podestà del padre Ottinelli Antonio, doveva invece intestarsi ad Ottonelli Placido Angelo, minore sotto la patria potestà del padre Ottonelli Angelo Antonio, e ciò in base alla attestazione giurata innanzi la R. pretura di Como, 2° mandamento il giorno 22 febbraio 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del riferito buono perchè scaduto, nelle mani del sig. Ottonelli Placido Angelo di Angelo Antonio, ora maggiorenne.

Roma, 3 marzo 1923.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Divisione I — Portafoglio.

COMUNICATO

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dal 26 marzo al 1° aprile 1923, è stata fissata in lire trecentonovantanove rappresentanti cento dazio nominale e duecentonovantanove aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0/0	103975 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Volpi Pietro fu Ferdinando, domiciliato in Buti (Pisa) . . . . . . L. per l'usufrutto: Berti Amalia fu Ferdinando moglie legalmente separata dal titolare Volpi Pietro, domiciliata a Buti.	2500 —
»	28186 Polizza comb.	Fossatelli Antonio fu Augusto, domiciliato a Terni (Perugia) vincolata . . . . . . »	20 —
3,50 0/0	792208	Sberna Salvatore fu Giuseppe, domiciliato a Caltanissetta vincolata . . . . . . »	63 —
»	617498 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Giorda Filomena fu Antonio . . . . . . » per la proprietà: Ospedale civile di Ciriè (Torino).	35 —
Debito Comuni di Sicilia	6270	Pellara-Ventura Graziella di Pietro, moglie di Tantillo Giorgio, dom. a Modica (Siracusa) vincolata . . . . . . »	108 93
»	6762	Tedeschi Anna del fu Giacinto e Bellomo Pietro del fu Giovanni, coniugi . . . . . . »	94 85
Cons. 5 0/0	210138	Sgaini Costantino fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bortolini Emma fu Giuseppe, ved. di Sgaini Giuseppe, dom. a Brescia . . . . . . »	1248 —
3,50 0/0	792209	Sberna Alessandro-Oreste di Salvatore, domiciliato a Caltanissetta . . . . . . »	210 —
Cons. 5 0/0	7711 Polizza comb.	Sberna Alessandro di Salvatore, dom. a Catania . . . . . . »	20 —
»	157592	Giovannetti Vincenzo fu Martino, domiciliato a Roma vincolata . . . . . . »	350 —
»	88415	Longo Petronilla fu Raffaele, ved. di Barberini Deodato, domiciliata a Roma . . . . . . »	750 —
»	165278	Intestata come la precedente, fu Raffaello . . . . . . »	3490 —
»	208934	De Laurentiis Rosa di Gaetano, nubile, dom. a Grottaglie (Avellino) vincolata . . . . . . »	2025 —
»	167039	Laviano Matilde fu Deodato, moglie di Pasquale D'Alessio fu Antonio, dom. in Roma vincolata . . . . . . »	4265 —
»	11205 Polizza comb	Bertani Oscar di Mauro, dom. a Brescia . . . . . . »	20 —
3,50 0/0	786588	D'Agostino Olga di Luca, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma . . . . . . »	31 50
Cons. 5 0/0	13395 Polizza comb.	Cavazzini Carlo di Ulisse, dom. a Codogno (Milano) . . . . . . »	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons 5 0/0	293587 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Levi Itala fu Giulio-Giacomo, ved. Jona Gioberti, dom. in Ivrea (Torino) . . . . L. Per la proprietà: Jona Davide, Giulio-Giacomo, Raffaele-Moise, Enrico-Alfredo ed Anna-Mentina fu Gioberti, il secondo il terzo e quarto, minori, sotto la patria potestà della madre Levi Itala fu Giulio-Giacomo, vedova Jona, tutti quali eredi indivisi del padre, dom. ad Ivrea (Torino)	235 —
»	5238 Polizza comb.	Centofanti Quirino-Alfredo di Panfilo, dom. ad Introdacqua (Aquila) . . . . »	20 —
»	119833	Valle Bianca fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Caracciolo Marcellina, vedova Valle, dom. a Montegrosso d'Asti (Alessandria) . . . . »	320 —
	222141 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ottolenghi Matilde fu Leone, ved. di Sacerdote Samuele, dom. a Torino . . . . » Per la proprietà: Comune di Torino	1980 —
»	24163 Polizza comb.	Bonifazi Bonifazio di Pacifico, dom. a Roma . . . . »	20 —
	200355	Boccolini Elena fu Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre Sandrini Amalia, ved. di Boccolini Paolo, dom. a Napoli . . . . »	460 —
5 0/0 Debito Comuni di Sicilia	10516	Sberna Rosina di Salvatore, nubile, dom. a Catania . . . . . »	204 59
3,50 0/0	260175	Alampi Nunziato fu Consolato, dom. in Reggio Calabria, vincolata . . . . »	7 —
»	103424	Sagrestia della Chiesa Parrocchiale di Carpignano (Lecce) . »	119 —
Cons. 5 0/0	25460 Polizza comb.	Zavattieri Domenico di Bruno, dom. a Roghudi (Reggio Calabria) . . . . »	20 —
3,50 0/0	548937	Bartuli Domenico fu Francesco, dom. a Naso (Messina), vincolata . . . . »	21 —
»	204253	Fabbrica di Santa Maria del Fiore e Cappella del Rosario in Onano (Roma) . . . . »	63 —
Cons. 5 0/0 (Vecchio)	1044847 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Conservatorio delle Orfane sotto il titolo di Gesù e Maria Immacolata di Salerno, amministrato dall'arcivescovo *pro-tempore* di detta città . . . . » Per l'usufrutto: Adinolfi Clorinda fu Luigi, ved. di Cafaro Nicola, vita durante.	25 —
Cons. 5 0/0	710393 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Asilo Infantile Marini in Ragusa Inferiore (Siracusa). . . . . » Per l'usufrutto: Rosso Emanuela fu Michele, ved. di Giambattista Marini, dom. a Ragusa.	15 —
»	731581 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	185 —
»	159931	D'Agostino Salvatore e Maria fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Desti Angelina fu Gaetano, ved. D'Agostino, dom. a Giardini (Messina). . . . . »	585 —

Roma, 28 febbraio 1923.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 23 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	131 96	Dinari	—
Londra	96 —	Corone jugoslave	—
Svizzera	377 60	Belgio	119 86
Spagna	—	Olanda	8 10
Berlino	0 103	Pesos oro	17 2:
Vienna	0 03	Pesos carta	7 57
Praga	61 —	New York	20 42

Oro 394 01

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	77 12	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	-	—
5 °/₀ netto	87 11	-

* * *

Corso medio dei cambi
del giorno 24 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	132 97	Dinari	—
Londra	96 —	Corone jugoslave	—
Svizzera	378 10	Belgio	115 91
Spagna	315 75	Olanda	—
Berlino	0 095	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	61 —	New York	20 49

Oro 395 36

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	77 27	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	-
3 °/₀ lordo		—
5 °/₀ netto	87 32	—

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO

Veduto il decreto Ministeriale 14 luglio 1922 col quale furono banditi, fra altri, i concorsi per professore straordinario alle cattedre di architettura tecnica e di ferrovie del R. Politecnico di Torino;

Veduto il decreto Ministeriale 20 luglio 1922 col quale fu bandito, fra altri il concorso per professore straordinario alla cattedra di metallurgia del predetto Politecnico di Torino;

DECRETA:

I sopra cennati decreti Ministeriali sono revocati e dichiarati di nessun effetto nella sola parte riguardante i concorsi alle cattedre di architettura tecnica, di ferrovie e di metallurgia banditi per il R. Politecnico di Torino.

Roma, 15 marzo 1923.

Il Ministro
GENTILE.

* * *

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Monterotondo	Roma	1	Lunedì e domenica dalle ore 9 alle 12
Valstagna	Vicenza	1	Martedì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Chiampo	Vicenza	1	Mercoledì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Caserta	Napoli	1	Giovedì e domenica, a turno dalle ore 9 alle 13
Sortino	Siracusa	1	Giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Partinico	Palermo	1	Lunedì, giovedì e domenica dalle ore 10 alle 15
Grumo Appula	Bari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 dal 1° aprile al 30 settembre, la domenica dalle ore 9 alle 12

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Fossacesia	Lanciano	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Moncalvo	Casale	1	Mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12
Castorano	Ascoli Piceno	1	Venerdì dalle ore 9 alle 12
Ovada	Novi Ligure	1	Martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Cocullo	Avezzano	1	Prima e terza domenica del mese dalle ore 9 alle 13
Peschici	Lucera	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 alle 20 dal 1° aprile al 30 settembre. Domenica dalle ore 9 alle 12

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo) del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra), e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della P. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a)* debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale.*

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

INSERZIONI

Industria napoletana calze ed affini

Società anonima per azioni

Capitale L. 500.000 - interamente versato

Sede in Napoli

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 16 aprile 1923, alle ore 10, in prima convocazione, ed ore 16 in seconda convocazione, nella sede sociale in via dei Cimbri n. 23, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Emolumento ai sindaci
5. Nomina del Collegio sindacale.
6. Comunicazioni varie e proposte del presidente.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le proprie azioni alla Cassa sociale almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Napoli, 22 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12197 — A pagamento.

Società anonima

" La Nord Milano „

per l'acquisto e vendita terreni e fabbricati

Sede in MILANO - via Broletto n. 37

Capitale versato L. 1,300 000 - Rimborsato L. 455,000

Avviso di convocazione

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 14 aprile 1923, alle ore 10, presso l'avv. Ignazio Dell'Oro, via Broletto n. 37, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di parziale rimborso di capitale.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi entro il giorno 7 aprile presso il rag. Luigi Locatelli, via Cappuccio n. 18.

Qualora andasse deserta la seduta del giorno 14 s'intendono riconvocati i soci per il giorno 21 p. v., stessa ora e località e col medesimo ordine del giorno.

Milano, 22 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12200 — A pagamento

Società anonima Ceramiche Italo-Francese

SEDE IN ONEGLIA

Capitale lire 125.000 —

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 aprile 1923, ore 10, ed in caso di seconda convocazione il giorno successivo, all'ora stessa, nei locali in Rue de la Dorse, n 50 in Marsiglia, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922.
2. Rinnovazione di due membri del Consiglio di amministrazione.
3. Elezione del Collegio sindacale.
4. Alienazione e vendita dello stabile in Oneglia, via Campomarte, macchine, materiali, anche a trattative private; messa in liquidazione della Società e nomina del liquidatore.

Per essere ammessi all'assemblea è necessario il deposito delle azioni non più tardi del 16 aprile p. v. in Marsiglia, nello studio del signor Noël Bourguignon, rue de la Dorse, n. 50.

Oneglia, 22 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12201 — A pagamento.

UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO

fra il personale dello Stabilimento di costruzioni aeronautiche

I signori soci della Cooperativa sono invitati alla assemblea straordinaria il giorno 12 aprile 1923, alle ore 16,30, nei locali al viale Giulio Cesare, n. 2, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento della Cooperativa.
2. Varie.
3. Dimissioni delle cariche sociali.
4. Elezioni delle cariche sociali.
5. Nomina della Commissione liquidatrice.

Si avverte che qualora occorresse una seconda convocazione essa avrà luogo alla stessa ora e nello stesso luogo il giorno 14 aprile 1923.

Roma, 24 marzo 1923.

Pel Consiglio d'amministrazione
Visto: il presidente
Migliorini Clemente.

12231 — A pagamento.

Società cooperativa di consumo

tra gli amministratori e i dipendenti dell'Unione edilizia nazionale

Anonima per azioni

Sede in Roma — Via Venti Settembre n. 11

Assemblea ordinaria dei soci

I signori azionisti della Società anonima cooperativa di consumo tra gli amministratori e i dipendenti dell'Unione edilizia nazionale, sono convocati in assemblea ordinaria il 10 aprile 1923, alle ore 16, nei locali dell'Unione edilizia nazionale, via Venti Settembre n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio 1922 e sua approvazione.
2. Elezione del Consiglio d'amministrazione.
3. Elezione dei sindaci e dei probiviri.
4. Varie.

Il Consiglio di amministrazione.

12232 — A pagamento.

AVVISO

L'assemblea generale della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, causa insufficienza di depositi, anzichè il 28 corrente, si riunirà il 10 aprile p. v. ore 14.

I nuovi depositi e le richieste dei biglietti di ammissione possono farsi a tutto il 5 aprile detto.

12233 — A pagamento.

Società anonima " Industria del legno Cantù „

S. A. I. L.

SEDE IN CANTU'

Capitale L. 1 500.000 versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 15 aprile 1923, alle ore 10, nello studio del notaio Bertolini, via Alessandro Manzoni n. 28, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 11, 17, 18, 21, 24 ed eventualmente di altri dello statuto sociale.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione.
3. Proposta di aumento del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.

Nel caso che l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza di numero legale degli intervenuti resta fin d'ora stabilito il giorno seguente per la seconda convocazione, alla stessa ora e luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate alla cassa sociale in Cantù entro il 9 aprile.

Il Consiglio d'amministrazione.

12235 — A pagamento.

Cooperativa di consumo

« *CARLO MARX* »

BERSANO (DI BESENZONE)

Capitale versato L. 7.000

I soci sono invitati all'adunanza generale straordinaria che avrà luogo in Bersano di Besenzone (salone Gelmetti) alle ore 9 il giorno 15 aprile 1923 per deliberare sulla situazione contabile, sulla proposta di scioglimento della Società e sulla eventuale nomina dei liquidatori.

Dopo un'ora dalla suindicata l'assemblea passa in seconda convocazione e delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.

Bersano (di Besenzone), 21 marzo 1923.

Il presidente
Negri Giuseppe.

12234 — A pagamento.

BANQUE FRANÇAISE & ITALIENNE pour l'Amérique du Sud

Capital: 50.000.000 de francs

Siège social: à Paris 12, rue Halévy

MM. les actionaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions de l'article 31 des statuts, pour le jedi 3 mai 1923, à 15 heurs 1/4, 12 rue Halévy à Paris.

Ordre du jour:

Rapport du Conseil d'administration.
Rapport des commissaires.
Approbation éventuelle des comptes de l'esercice 1922 et fixation du dividende.
Nomination d'administrateurs.
Nomination des commissaires pour l'esercice 1923.
Autorisation aux administrateurs, conformément à l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.

L'assemblée générale se compose de tous les actionaires propriétaires de vingt actions au moins.

Les propriétaires d'actions au porteur qui voudront assistes ou se faire representer à cette assemblée, devront déposer leurs titres, au moins cinq jours avant l'epoque fixée pour la réunion, soit au plus tard, le 26 avril prochin

a Paris: au siège social, 12 rue Halévy;
a Milan: à la « Banca commerciale italiana »;
a Sao-Paulo: à la succursale de la Banque.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, pour avoir le droit d'assister à l'assemblée generale, être inscrits sur les registres de la Société, cinq jours au moins avant celui fixé pour la réunion.

Tout actionnaire, membre de l'assemblée, a le droit de se faire représenter par un mandataire également membre de l'assemblée qui devra déposer ses pouvoirs au Siège social ou dans les Etablissements désignés ci-dessus, au moins cinq jours avant l'époque fixée pour la réunion.

Le Conseil d'administration.

BANQUE FRANCAISE & ITALIENNE pour l'Amerique du Sud

Capital 50.000.000 de francs

Siège social: à Paris 12, rue Halévy

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, conformément aux dispositions des articles 31, 32 & 46 des statuts, pour le judi 3 mai 1923, à 15 heures, 12 rue Halévy, à Paris.

Ordre du jour:

Modification à l'article 17 des statuts.

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires propriétaires de cinq actions au moins.

Les propriétaires d'actions au porteur qui voudront assister ou se faire représenter à cette assemblée, devront déposer leurs titres, au moins cinq iours avant l'époque fixée pour la réunion, soit au plus tard, le 25 avril prochain:

a Paris: au siège social, 12 rue Halévy;
a Milan: à la « Banca commerciale italiana »;
a Sao-Paulo: à la succursale de la Banque.

Les proprietaires d'actions nominatives doivent, pour avoir le droit d'assister à l'assemblée générale, être inscrits sur les registres de la Société, cinq jours au moin avant celui fixé pour la réunion.

Tout actionnaire, membre de l'assemblée, a le droit de se faire représenter par un mandataire également membre de l'assemblee qui devra déposer ses pouvoirs au siège social ou dans les Etablissements désignés ci-dessus, au moins cinq jours avant l'époque fixée pour la réunion.

Le Conseil d'administration

12236 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA VARAGNOLO - S. A. V.

SEDE IN VENEZIA

Capitale sociale versato Lit. 500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, seconda convocazione, per il giorno di giovedì 12 aprile 1923, alle ore 10, nella sede sociale di Venezia, Calle Valleresso, 1319, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relazione dei sindaci.
2. Discussione ed approvazione del bilancio suddetto.
3. Nomina dei sindaci per il 1923 e determinazione degli emolumenti pel cessato esercizio.
4. Varie.

Genova, 22 marzo 1923.

I sindaci.

12237 — A pagamento.

I signori soci del Consorzio agrario cooperativo madamentale di Todi, sono invitati ad intervenire all'assemblea generale che si terrà nel locale della Congregazione di carità di Todi il giorno 7 aprile, alle ore 15, in prima convocazione, ed il giorno 14 aprile alla stessa ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rendiconto dell'esercizio 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci
3. Modificazioni dello statuto sociale.
4. Dimissioni del Consiglio di amministrazione.
5. Elezioni del nuovo Consiglio.

Todi, 20 marzo 1923.

Il presidente
Bianchini avv. dott. Giuseppe.

12238 — A pagamento

SOCIETA' ANONIMA Tramvie elettriche pistoiesi

PISTOIA

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima tramvie elettriche pistoiesi, a termini dell'art. 13 dello statuto sociale, sono convocati in assemblea generale ordinaria nei locali della Società forze idrauliche dell'Appennino centrale, viale Pacinotti n. 37 in Pi-

stoia, il giorno di sabato 14 aprile, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione dei sindaci.
Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
Nomina di amministratori.
Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.

Fino al 10 aprile, la Banca del Monte dei Paschi di Siena, succursale di Pistoia, riceverà il deposito delle azioni richiesto dall'art. 16 dello statuto.

Pistoia, 20 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12239 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

SOCIETA' ANONIMA

Ferrovia Torino-Pinerolo-Torre Pellice

in liquidazione

SEDE IN TORINO

Capitale versato L 4,500,000 in corso d'ammortamento

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della Società in Torino, via Fabro n. 7, pel giorno 27 aprile p. v., alle ore 15, ed ove occorra in seconda convocazione per l'8 maggio successivo, alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci.
2. Bilancio annuale al 31 dicembre 1922.
3. Determinazione dell'indennità ai liquidatori.
4. Nomina dei sindaci e supplenti e determinazione della retribuzione loro dovuta.

Il deposito delle azioni di capitale e di godimento al portatore in quantitativo non inferiore a 10, per intervenire all'assemblea, dovrà effettuarsi presso l'Istituto delle Opere pie di San Paolo in Torino, via Monte di Pietà n. 32, non più tardi del 23 aprile e del 3 maggio rispettivamente per la prima o seconda convocazione.

I titolari di certificati nominativi, per intervenire all'assemblea, dovranno ritirare presso la sede sociale, nei termini suindicati, il biglietto d'ammissione.

Torino, 20 marzo 1923.

I liquidatori.

12248 — A pagamento.

Manifatture meridionali mobili

Società anonima — Capitale versato L. 810.000 — Sede in Palermo

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Palermo via R. Settimo, il giorno 12 aprile 1923, alle ore 16, in prima convocazione, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio a 31 dicembre 1922.
4. Retribuzione ai sindaci.
5. Convalida di un consigliere d'amministrazione.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti

L'assemblea di seconda convocazione eventualmente occorrente s'intende sin da ora convocata per il giorno 30 aprile, alle ore 16, nella stessa sede e con lo stesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale entro il 7 aprile 1923, per la prima, ed entro il 25 aprile, per la seconda convocazione.

Palermo, 21 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12254 — A pagamento

Società Anonima Fabbrica Italiana Benzogasogeni

Capitale sociale L. 250 000 - interamente versato

Sede sociale Milano - Viale Lodovica n.

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 12 aprile p. v., alle ore 14, in Milano - Viale Lodovica n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Determinazione dell'emolumento spettante ai sindaci per l'anno 1922.
5. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le azioni non più tardi del 7 aprile p. v. presso la sede sociale in Viale Lodovica n. 6.

Nel caso che l'assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale, i signori azionisti restano convocati senz'altro avviso per il giorno 30 aprile c. a., alla stessa ora e luogo e col medesimo ordine del giorno.

Milano, 24 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12257 — A pagamento.

Società anonima Casino Municipale di Sanremo

Capitale L. 2000.000 - Versato L. 1.900.000

Avviso di convoca

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria per il giorno 12 aprile 1923, alle ore 15, che sarà tenuta nello studio del signor rag. Giovanni Patrone in Sanremo, via Roma, n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del liquidatore della Società.
2. Nomina dei sindaci per sorvegliare le operazioni della liquidazione.

Si ricorda agli azionisti l'obbligo di depositare le azioni presso la Cassa sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, onde poter intervenire all'assemblea stessa.

Sanremo, 22 marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Antonio Locatelli.

12259 — A pagamento.

Gli azionisti della Società italiana rappresentanze sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria nello studio dell'avvocato Luigi D'Errico, via San Giacomo n. 29, alle ore 14 del giorno 11 aprile 1923 in prima convocazione e alla stessa ora del giorno 12 aprile in seconda convocazione, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

A) Presentazione bilanci della società e relazione degli amministratori e dei sindaci e provvedimenti relativi.

Parte straordinaria:

B) Scioglimento della società.

I signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il giorno 5 aprile c. a. presso lo studio dell'avv. D'Errico sopraindicato.

Napoli, 22 marzo 1923.

12260 — A pagamento.

Avviso

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA DI CONSUMO
FRA I COMBATTENTI DI BELLEGRA

Il sottoscritto rende noto che sabato 31 marzo 1923, alle ore 16

tutti i soci sono invitati in assemblea generale ordinaria, nella sede sociale, in prima convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio ed operazioni compiute nell'interesse della Società, a seguito della precedente deliberazione.
2. Comunicazioni varie.

Non raggiungendosi il numero legale per la prima convocazione, la seconda convocazione si terrà alle ore 17 dello stesso giorno.

Bellegra, 15 marzo 1923.

Il presidente
Andrea Grassi.

12261 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società anonima Itala immobiliare (Capitale L. 1.140.000 versato) sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 12 aprile 1923, ore 18, nello studio del signor avvocato Gastone Levi, in Milano, via M. Camperio n. 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale dell'assemblea precedente.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
4. Relazione del Collegio sindacale.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, determinazione emolumento.
6. Eventuali varie.

In caso che la prima assemblea non fosse in numero per la discussione dell'ordine del giorno, gli azionisti s'intendono convocati sin d'ora pel giorno successivo, stesso luogo ed ora.

Gli azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni se al portatore presso l'avv. Gastone Levi, al detto indirizzo e presso la Banca agricola milanese, via Tre Alberghi — non oltre il 6 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12262 — A pagamento.

Cassa rurale Bagnoregio

I soci sono convocati per le ore 13 del 22 aprile 1923, o del 29 detto, in caso di seconda chiamata.

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922.
2. Rinnovazione cariche.
3. Sorteggio azioni.
4. Eventuali.

Bagnoregio, 21 marzo 1923.

Il presidente

12263 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

"Industria salumi Luigi Invernizzi"

SEDE IN NOVARA

Capitale sociale Lire 550.000

DIFFIDA

A norma dell'art. 168 del Codice di commercio si diffidano i signori:

Tosi Stefano fu Antonio residente a Gallarate, Zeno Francesco fu Michele residente a Trecate, e Ruggerone Luigi di Giovanni residente a Trecate, azionisti della Società anonima «Industria salumi Luigi Invernizzi» con sede in Novara ed il capitale sociale di L. 550.000,

ad effettuare presso la Cassa di risparmio di Novara, sede di Novara, entro giorni quindici dalla pubblicazione della presente, il pagamento delle quote ancora dovute sulle azioni da essi sottoscritte, mancando il quale pagamento si procederà senz'altro alla vendita di dette azioni al prezzo corrente a rischio e per conto dei detti azionisti, salvo ogni maggiore azione a termine di legge.

Novara, 22 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12265 — A pagamento.

Banca commerciale triestina

Gli azionisti della Banca commerciale triestina sono invitati ad intervenire alla LXIV assemblea generale ordinaria convocata per il giorno 12 aprile 1923, alle ore 17 nella sede della Banca in Trieste via G. Mazzini n. 34, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'anno 1922, rapporto dei revisori e deliberazioni sul bilancio.
3. Decisione sulla proposta di ripartizione dell'utile netto per l'esercizio 1922.
4. Elezione di 3 revisori e di 3 revisori sostituti per il bilancio 1923.

A tenore dell'art. 27 dello statuto gli azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le azioni verso ritiro degli scontrini di legittimazione al più tardi entro il 6 aprile 1923

a Trieste, presso le Casse della Banca;

a Roma, presso la sede dell'Istituto, Corso Umberto I, numero 287;

a Torino, presso la sede dell'Istituto, via dell'Arsenale n. 14;

a Fiume, Gorizia, Rovereto e Trento, presso le filiali dell'Istituto.

Trieste, 23 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12289 — A pagamento.

Società anonima Riccardo Gualino

IN LIQUIDAZIONE

Capitale sociale L. 2.000.000

Sede in Torino

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 10 del giorno di mercoledì 11 aprile 1923, presso la sede sociale in Torino, via Alfieri, 15, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Proposta di revoca ed annullamento della deliberazione dell'assemblea generale straordinaria delli 31 marzo 1920, riguardante la messa in liquidazione della Società.
3. Eventuale proposta di riduzione del capitale sociale e di susseguente aumento.
4. Eventuale nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
5. Eventuali proposte di modifiche agli articoli 3 e 7 dello statuto sociale.

Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti i quali cinque giorni almeno prima di quello fissato per la convocazione risulteranno intestatari di certificati nominativi, o avranno depositato azioni al portatore presso la sede sociale.

Occorrendo una seconda riunione degli azionisti, questa viene fin d'ora fissata per il giorno 12 aprile, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il liquidatore

12290 — A pagamento.

Istituto Nazionale Cooperativo di Credito dei combattenti

Società anonima a capitale illimitato

ROMA

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 3 aprile 1923, alle ore 16, in prima convocazione, ed alle ore 18 in seconda convocazione, nella sede provvisoria in via del Plebiscito n. 118, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.

2. Ap[illegible]zione del bilancio dell'esercizio 1923.
3. Va[illegible]

p. Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Alberto Buse.

12293 — [illegible]gamento.

Socie[illegible]elle forze idrauliche del Moncenisio

Società anonima

SEDE IN TORINO

Capitale sociale Lire 40.000.000

A par[illegible] modifica dell'avviso di convocazione pubblicato sulla *Gazzetta* [illegible]*ale* del Regno n. 62. del giorno 15 marzo 1923, si rende n[illegible]i signori azionisti, che la seconda convocazione dell'assem[illegible]avrà luogo il giorno 12 aprile 1923 anzichè il giorno 10 alle [illegible]11 e nella stessa località.

Tor[illegible] 22 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12291 — [illegible]pagamento

Cooperativa di lavoro

f[illegible]p[illegible]raie delle Forniture militari di Roma

Per [illegible] aprile 1923, alle ore 10, nei locali di via Cavour, n. 228, è conv[illegible] l'assemblea generale dei soci, per la discussione del seguen[illegible]

Ordine del giorno:

Le[illegible] del verbale precedente.
Ri[illegible]o al 31 dicembre 1922.
No[illegible] delle cariche sociali.
No[illegible] dei rappresentanti al Consorzio cooperativo «Il Ve[illegible]t'ario
Va[illegible]

Non[illegible]ndo raggiunto il numero legale l'assemblea avrà luogo in sec[illegible] convocazione il 20 dello stesso mese.

R[illegible] 23 marzo 1923.

Il presidente
Contadini Virgilio.

12294 [illegible] pagamento.

B[illegible]a di piccolo credito meridionale

Società anonima cooperativa

Capitale illimitato

SEDE IN MILANO

via San Vittore al Teatro numero 19

Avviso di convocazione

de[illegible]ssemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria

I s[illegible]azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e str[illegible]inaria per il giorno 12 aprile 1923, ore 10, nella sede socia[illegible]n Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
R[illegible]one del Consiglio di amministrazione e relazione dei sind[illegible]
[illegible]cio annuale.
[illegible]lumento ai sindaci.
[illegible]ina dei sindaci.

Parte straordinaria:
[illegible]vedimenti necessari in ordine allo stato attuale della Società eventuale deliberazione di messa in liquidazione della Soci[illegible] stessa e nomina eventuale dei liquidatori.

Q[illegible]ra l'assemblea non fosse in numero legale per il giorno della [illegible]nvocazione i signori soci sono convocati in seconda con[illegible]zione per il giorno 19 aprile 1923, ore 10, nella sede social[illegible]

[illegible]ano, 25 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

122[illegible] — A pagamento.

ROCHALP

Società anonima
per la fabbricazione del cioccolato

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 15 aprile p. v., alle ore 10 ant. nei locali in Palermo, via Pasquale Calvi, nn. 11-13, in prima convocazione, ed il giorno 29 detto alla stessa ora in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Bilancio a 31 dicembre 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina degli amministratori.
5. Elezione di 3 sindaci e 2 supplenti.

Parte straordinaria:
Modifiche agli articoli 11 e 15 dello statuto

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà farsi non più tardi del 5 aprile presso la Banca nazionale di credito sede di Palermo.

Palermo, 14 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12297 — A pagamento.

Società anonima italiana

Ing. Nicola Romeo e C.

MILANO — Via Paleocapa n. 6

Capitale versato L. 60.000.000

7ª Estrazione del 22 febbraio 1923

ELENCO delle 270 obbligazioni ipotecarie estratte a sorte e rimborsabili alla pari dal 1° aprile 1923 in avanti, con cessazione da detta epoca della decorrenza di interessi sulle stesse.

50 Titoli unitari

Numeri:

10	47	82	86	115	166
309	334	340	353	367	371
378	417	452	484	506	562
570	614	635	649	665	684
733	765	788	848	883	887
917	958	990	1025	1068	1138
1209	1244	1313	1390	1420	1441
1585	1608	1861	1885	1908	1954
1970	1932				

150 Titoli quintupli

Numeri:

2065	2154	2167	2183	2243	2308
2316	2320	2344	2375	2406	2421
2565	2612	2654	2681	2730	2748
2813	2855	2858	2881	2903	3041
3106	3145	3177	3335	3337	3343
3376	3461	3578	3587	3715	3735
3747	3783	3810	3815	3833	3035
3956	3964	4030	4037	4063	4090
4154	4238	4284	4300	4334	4367
4391	4470	4470	4484	4490	4602
4617	4626	4721	4836	4846	4859
4923	4958	4966	4978	4998	5003
5013	5051	5125	5217	5230	5364
5390	5451	5460	5589	5604	5638
5655	5685	5700	5711	5763	5790
5860	5940	5956	5957	5986	6054
6075	6082	6083	6236	6241	6257
6259	6278	6349	6409	6472	6488
6529	6538	6571	6646	6697	6773
6777	6891	6906	6921	6971	6997
7008	7020	7041	7357	7383	[illegible]

7435	7448	7499	7506	7529	7562
7569	7578	7580	7590	7668	7677
7790	7813	7826	7843	7848	7854
7884	7933	7960	7966	7985	7991

70 Titoli decupli

Numeri:

8016	8174	8186	8187	8206	8209
8260	8268	8288	8317	8332	8410
8422	8472	8509	8514	8569	8595
8755	8794	8801	8832	8839	8884
8988	9015	9133	9209	9258	9303
9315	9381	9386	9406	9427	9455
9595	9605	9658	9664	9668	9709
9737	9754	9773	9844	9936 (1)	9942 (2)
9945 (3)	9948 (4)	9952 (5)	9965 (6)	9989 (7)	10060
10034	10116	10134	10199	10263	10308
10355	10363	10402	10414	10442	10463
10601	10647	10660	10720		

(1) rappresentato dai seguenti titoli unitari in circolazione:
9936[1 9936[2 9936[3 9936[4 9936[5 9936[6
9936[7 9936[8 9936[9 9936[10

(2) rappresentato dai seguenti titoli unitari in circolazione:
9942[1 9942[2 9942[3 9942[4 9942[5 9942[6
9942[7 9942[8 9942[9 9942[10

(3) rappresentato dai seguenti titoli unitari in circolazione:
9945[1 9945[2 9945[3 9945[4 9945[5 9945[6
9945[7 9945[8 9945[9 9945[10

(4) rappresentato dai seguenti titoli unitari in circolazione:
9948[1 9948[2 9948[3 9948[4 9948[5 9948[6
9948[7 9948[8 9948[9 9948[10

(5) rappresentato dai seguenti titoli unitari in circolazione:
9952[1 9952[2 9952[3 9952[4 9952[5 9952[6
9952[7 9952[8 9952[9 9952[10

(6) rappresentato dai seguenti titoli unitari in circolazione:
9965[1 9965[2 9965[3 9965[4 9965[5 9965[6
9965[7 9965[8 9965[9 9965[10

(7) rappresentato dai seguenti titoli unitari in circolazione:
9989[1 9989[2 9989[3 9989[4 9989[5 9989[6
9989[7 9989[8 9989[9 9989[10

Il rimborso verrà effettuato presso la Cassa della nostra Società.

12241 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA
Alti Forni, Fonderie, Acciaierie e Ferriere Franchi Gregorini

SEDE IN BRESCIA

Capitale sociale L. 60.900.000 interamente versato

SI RENDE NOTO

che, come risulta dal verbale 30 settembre 1922, n. 7986 di repertorio del notaio dott. Daniele Bonicelli residente in Brescia, vennero estratte le seguenti obbligazioni della Società anonima degli Alti Forni, Fonderie, Acciaierie e Ferriere Gio. Andrea Gregorini, era corrente sotto la denominazione « Società Alti Forni, Fonderie, Acciaierie e Ferriere Franchi Gregorini » con sede in Brescia. Dette obbligazioni sono rimborsabili al 1° aprile 1923, dal qual giorno cesseranno di fruttare interessi come al comma 2 dell'articolo 4 delle condizioni del prestito.

Titoli da 10 obbligazioni n. 5 portanti i numeri:

846	852	858	1064	1079

Titoli da 5 obbligazioni n. 30 portanti i numeri:

613	1678	708	523	1832	1657
731	1718	725	753	1743	620
1834	710	1821	1739	1886	509
1665	1857	511	563	600	1876
1880	1885	1800	699	621	786

Titoli da 1 obbligazione n. 324 portanti i numeri:

3904	3534	3017	3303	426	
4305	3723	1497	3174	4479	
1488	3.66	1587	1119	2893	
4471	2119	1480	3475	458	
2322	3367	198	3867	282	
3126	172	1464	178	66	
2929	3331	3061	2371	4362	
4207	2247	2553	3526	4807	
4368	1294	216	61	10	
3563	2562	3248	3542	2268	
1261	3726	1554	3643	1913	
3287	2057	31	4041	3691	
2633	2040	4737	2340	3505	
4839	1413	3217	3863	2672	
1280	3454	3419	3638	2741	
3934	3692	4257	3119	2939	
240	189	4348	1458	4154	4
4096	1471	2686	1431	4002	2
3452	4293	4747	2245	1952	2
3781	3118	2816	3069	2126	2
2191	2529	2116	4431	3770	2
1457	1928	2602	113	3833	3
3279	4705	4300	2789	1374	4
3810	472	2403	4101	2215	21
2580	2193	1162	1160	4516	28
2575	237	2737	1547	459	15
118	1140	4053	1309	344	20
4376	422	2102	2871	3784	42
4269	3787	3680	4792	4303	12
4229	4092	3382	219	1590	36
4726	1996	4785	4211	4893	21
3764	1315	2052	94	4291	4
2790	1317	3753	338	250	20
3791	4415	1203	55	3415	22
2765	3670	1993	4149	4103	207
2406	3124	3485	2788	2131	111
4184	2113	3314	3204	2677	30
1401	2155	3372	4016	4260	474
243	3 5	4083	1531	4417	312
2965	4658	2107	3242	19	308
4712	3278	4041	4788	3919	151
2699	3512	3402	1985	2710	138
1910	3078	3462	3168	450	321
3473	3088	3530	1407	3715	77
4577	1375	2994	79	2218	3346
2407	4190	3477	4196	2153	4176
42	2913	3388	4138	2121	4623
2186	2228	4136	2499	3433	3490
1139	3113	3831	12	2708	2747
2375	3349	4162	4064	316	445
4178	3967	2168	4384	1305	1500
467	3424	2088	4065	3999	492
4788	493	2700	4492	1932	3733
4491	3358	1429	1181	2056	3451

Il Consiglio d'amministrazione.

12240 — A pagamento.

Società Anonima Molino Rapuzzi

SEDE IN CREMONA

Capitale sociale L. 6.000.000 interamente versato

Bilancio dell'esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1922

Situazione al 31 dicembre 1922

Attivo:

Fabbricati molini da grano e granone	L.	662.390 87
Macchinario vecchio	»	670.388 49
Macchinario nuovo	»	2.126.641 25
Silos	»	1.6.0.0 —
Raccordo ferroviario	»	10.878 70

Mobili	L.	1 —
Attrezzi diversi	»	11.176 05
Scorte diverse	»	52.550 —
Magazzino tele	»	217.892 35
Magazzino cereali	»	4.789.147 92
Magazzino farine	»	1.494.867 95
Cassa	»	57.731 88
Azioni e titoli vari	»	559.833 34
Debitori diversi	»	1.103.826 65
Debitori in conto grano e granone	»	479.702 91
Debitori in conto farine	»	1.857.349 20
Deposito presso diversi	»	38.535 —
Valori cauzionali	»	556.485 —
Totale	L.	14.824.918 56

Passivo:

Creditori diversi	L.	7.367.442 86
Conti da liquidare	»	36.479 60
Dividendi da pagare	»	19.350 —
Depositanti valori per cauzione	»	556.485 —
Residuo utile esercizi 1920-21	»	2.261 58
Totale	L.	8.482.019 04
Capitale sociale	»	6.000.000 —
Fondo di riserva	»	185.485 12
Utile dell'esercizio	»	157.444 40
Totale	L.	14.824.918 56

Conto utili e spese

Ricavi e profitti:

Farine ricavo	L.	10.929.328 44

Spese e consumi:

Frumento e granone macinati	»	9.879.589 09
Mano d'opera	»	214.608 19
Materie di consumo	»	17.258 45
Riparazioni macchinario	»	5.571 30
Spese di stalla e rimessa	»	7.584 35
Spese d'amministrazione, assicurazione incendio, diverse	»	80.218 26
Spese d'energia elettrica, illuminazione, riscaldamento	»	74.552 05
Stipendi	»	96.093 08
Tasse e imposte varie	»	176.055 72
Profitti di guerra 1919	»	173.353 55
Ammortizzi	»	47.000 —
Totale	L.	10.771.884 04
Utile netto dell'esercizio	»	157.444 40
Totale	L.	10.929.328 44

Per copia conforme.

Cremona, 10 marzo 1923.

Il consigliere delegato.

Depositato colla relazione dei sindaci e verbali d'assemblea nella cancelleria del tribunale C. P. di Cremona il 19-3-923, inscritto al n. 3250 registro d'ordine, al n. 168 registro Società, ed inscritto nel vol. 320.

Cremona, 19 marzo 1923.

Il cancelliere
Frosi.

12256 — A pagamento

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO

per vendita di appezzamento di terreno e di fondo rurale

Nel giorno di sabato 14 aprile p., alle ore 10, in una sala del l'edificio in Parma, via egli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale dei predetti Ospizi, il signor presidente, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico alla candela vergine, per alienare in due lotti gli stabili appresso indicati:

Lotto 1.

Appezzamento (dipendente dalla poss. Grande di Vicomero), comune di Torrile frazione Vicomero ettari 2,18,13 biolche 7 e 8|100.

Prezzo a base d'incanto L. 35.500.

Minima offerta in aumento L. 500.

Lotto 2.

Possessione « Chiesa », in comune di S. Pancrazio, frazione di Elia, ettari 11,01,79 biolche 35 e 76|000.

Prezzo a base d'incanto L. 150.000.

Minima offerta in aumento L. 1000.

Chi concorre all'acquisto degli stabili dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di:

L. 50.0 per il primo lotto

L. 20.000 per il secondo lotto

per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

L'aggiudicazione seguirà quando vi siano almeno due offerte per ogni lotto, e sarà provvisoria; fino alle ore 16 del giorno 10 aprile p. potranno essere presentate nuove offerte in aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

L'aggiudicatario salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto, e pagarne l'intero prezzo.

I capitolati delle condizioni di vendita sono visibili in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione venditrice e presso il notaio sig. dott. Giovanni Fontanabona, via Cavour n. 109, nei giorni e nelle ore d'ufficio

Parma, 24 marzo 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

12295 — A pagamento.

PROVINCIA DI CATANIA

Comune di Mirabella Imbaccari

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori di costruzione del civico acquedotto ad unico esperimento, con aggiudicazione definitiva

Si fa noto al pubblico che nel giorno 25 aprile 1923, alle ore 11, in questo Municipio, avanti il sig. sindaco, o chi per esso, si procederà all'incanto per l'appalto delle opere e delle provviste occorrenti alla costruzione del civico acquedotto per l'importo preventivo di L. 1.232.241,87 giusta il progetto redatto dall'ing. Giuseppe Panvini Vulturo, approvato con i decreti Ministeriali del 9 maggio 1919 e 11 maggio 1920, debitamente aggiornato nei prezzi il 30 ottobre 1922, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato d'oneri annesso al progetto medesimo.

L'incanto avrà luogo colle norme dell'art. 87 lettera a) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074, e quindi mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, avvertendo che l'aggiudicazione definitiva avverrà anche che si presenti una sola offerta.

Coloro i quali vorranno concorrere al detto appalto dovranno presentare la loro offerta di ribasso, la quale, oltrechè in cifre, dovrà essere ripetuta in tutte lettere, a pena di nullità.

Per essere ammesso all'incanto dovrà, ciascun concorrente, presentare i seguenti documenti:

A) l'attestato penale generale rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale del luogo di nascita del concorrente.

B) il certificato di moralità rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio.

I certificati di cui alle lettere A) e B) dovranno avere una data non anteriore ai 4 mesi a quella fissata per l'asta.

C) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto pro-

prio o diretto, per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, e nel quale si assicuri avere egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento, o nella direzione dei detti lavori.

Per ottenere il suddetto certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto una copia autentica della relazione e certificato di collaudo di almeno uno dei lavori più importanti pei quali egli si rende meritevole di conseguire il predetto certificato, nel quale dovrà altresì accennarsi, per ogni singolo lavoro, se fu compiuto lodevolmente, e se diede luogo a lite fra l'Amministrazione e l'appaltatore:

D) una dichiarazione scritta su carta da L. 2 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sulla esecuzione delle opere e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che offre.

I concorrenti prima di adire all'asta sono tenuti a depositare nella Cassa comunale in garanzia delle loro offerte ed a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 40.000 in numerario o in titoli ammessi dalla legge e da valutarsi al corso di borsa ed esibire alla presidenza dell'asta, la relativa dichiarazione di deposito insieme ai documenti suaccennati, senza di che non sarà ammesso alla gara, salva l'applicazione dell'art. 94 del regolamento di contabilità.

Dovranno inoltre depositare al momento della gara L. 15.000 in danaro per far fronte a tutte le spese e tasse dell'asta e del contratto, salvo liquidazione finale.

I depositi fatti come sopra saranno restituiti ai singoli concorrenti al termine dell'asta, tranne quelli fatti dall'aggiudicatario che saranno ritenuti sino alla stipulazione del contratto e alla prestazione della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva resta stabilita nella misura del 5 per cento dello ammontare preventivo dell'appalto da versarsi nella Cassa depositi e prestiti in numerario o in titoli del Debito pubblico valutabile al corso di borsa e ne sarà disposto lo svincolo dopo l'approvazione della misura finale delle opere e delle forniture eseguite.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine di giorni 30 dalla data del definitivo deliberamento ed entro lo stesso termine dovrà prestare la cauzione richiesta come avanti in garenzia della esecuzione e della riuscita delle opere appaltate.

In caso di ritardo o di rifiuto alla stipulazione del contratto o alla prestazione della cauzione stabilita, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria e a tutte le spese inerenti all'aggiudicazione, non che a tutte le conseguenze di un nuovo esperimento d'asta, senza bisogno di alcun atto che lo costituisca in mora.

L'appaltatore dovrà presentare, al momento della stipulazione del contratto, un idoneo supplente solidale obbligato, il quale, intervenendo nel contratto assumerà gli obblighi stabiliti dall'art. 10 del capitolato d'oneri.

Il fideiussore dovrà provare, a sua volta, la sua idoneità producendo all'Amministrazione appaltante i titoli e i documenti come pei concorrenti all'appalto.

Tanto l'appaltatore, quanto il supplente, dovranno eleggere domicilio legale in Mirabella Imbaccari per tutti gli effetti che di ragione.

Le opere appaltate dovranno essere ultimate nel termine massimo di 500 giorni decorribili dalla data del verbale di consegna, com'è stabilito dall'art. 29 del capitolato d'oneri.

Le spese di direzione e contabilità dei lavori sono a carico dell'appaltatore.

Il capitolato d'appalto, non che i documenti tutti del progetto, sono visibili nella segreteria del Comune in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

L'assuntore ai patti contenuti nel relativo capitolato d'oneri, dovrà sottostare ai seguenti:

1. I prezzi stabiliti nel capitolato d'appalto diminuiti del convenuto ribasso d'asta, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità, per cui l'appaltatore non avrà ragione di pretendere, oltre i prezzi, indennità speciali di nessun genere per aumento di costo di materiali, della mano d'opera, per dazi, perdite, scioperi d'operai, emigrazioni, stato di guerra, eventuali epidemie, eventuali aumenti di premi di assicurazione degli operai durante l'esecuzione dei lavori e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

2. L'appaltatore sarà pure obbligato senza responsabilità alcuna del Comune, a tutti gli obblighi di legge circa gli infortuni nel lavoro.

3. I pagamenti saranno fatti all'appaltatore in quanto a lire 1.006.000 con i mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti in virtù dei Reali decreti dell'11 settembre 1919 e del 21 agosto 1921 e pel rimanente col mutuo supplementare che in base alla legge 19 novembre 1921, n. 1704, la G. P. A. ha approvato con provvedimento del 22 gennaio 1923, n 160.

Eppero sino alla concorrenza della totale somma dei lavori appaltati si faranno all'assuntore pagamenti in conto ogni qualvolta il credito liquido di lui, al netto delle ritenute, ammonti a lire 70.000.

Il contratto sarà immediatamente obbligatorio per l'aggiudicatario; ma non lo sarà l'Amministrazione se non dopo che sarà approvato dalla competente autorità.

Restano a peso dell'aggiudicatario tutte le spese dell'asta e del contratto tanto per l'originale quanto per le copie relative, nonchè le tasse di registro e bollo.

Mirabella Imbaccari, 28 febbraio 1923.

Il sindaco
Basta.

Il segretario
S. Diene

12212 — A pagamento.

R. Delegazione per l'Amministrazione Palatina in Bari

Esperimento di secondo incanto
per la vendita di fondi rustici in Montesantangelo (Foggia)

Nel giorno 4 aprile 1923, alle ore 8, nell'Ufficio della Vice delegazione di Montesantangelo, in via R. Basilica n. 127, innanzi al sottoscritto R. delegato o a chi per lui, con l'intervento di R. notaio, avrà luogo il secondo incanto per la vendita dei seguenti fondi rustici, andati deserti all'asta del 17 febbraio 1923, siti in tenimento del Comune suddetto e di pertinenza di quel R. Capitolo e R. Basilica Palatina.

Lotto 1.

Fondo rustico pascolativo, boscoso, oliveto, con casa rurale ed accessori, detto « Parco Termitito e Valle Lamaporchia », alla contrada Mattinata, di ett. 21.25 circa.

In catasto art. 202 e 714, con l'imponibile di L. 1916,49, gravato dell'annuo canone di L. 466,95, a favore del Comune.

Base d'asta L. 549.000.

Lotto 7.

Fondo rustico detto « Sant'Altissimo » con casa rurale in contrada Carbonara, di ett. 17,31 circa.

In catasto art. 839, sez. C, nn. 416, 417, 420 e 423, con l'imponibile di L. 372,16.

Base d'asta L. 54.000.

Lotto 9.

Fondo rustico detto « Parco Cerrosaldo Stizzo », in contrada omonima, con casa rurale ed accessori, di ett. 63.

In catasto art. 339 sez. C., n 342, con l'imponibile di L. 405,96, gravato dell'annuo canone di L. 297,59 a favore del Comune.

Base d'asta L. 108.000.

Lotto 10.

Fondo rustico seminativo in contrada « Stizzo », fornito di casa rurale ed accessori, di ett. 13.60 circa.

In catasto art. 339 sez. C, nn. 335 e 338, sez. A. n. 341, con l'impon bile di L. 313.02.

Base d'asta L. 45.000

Lotto 13.

Fondo rustico seminativo detto « Scaloria », con casa rurale ed accessori, in tenimento di Manfredonia, di ett. 24.40 circa.

In catasto art. 3327, sez. A, nn. 320 e 321, con l'imponibile di L. 205,71.

Base d'asta L. 52.200

Nello stesso giorno, alle ore 10, avrà luogo nell'Ufficio della sudd tta Vice delegazione, innanzi al R. delegato, o a chi per lui, l'asta di secondo incanto, per la vendita del sottoindicato fondo rustico denominato « Fichidindia », in agro di Montesantangelo, alla contrada Mattinata.

Lotto 13.

Rimanenza del fondo rustico denominato « Fichidindia », di natura seminativo, oliveto, erbifero, ecc., in tenimento di Montesantangelo, alla contrada Mattinata, di circa ett. 13 64,03.

Riportato in catasto all'art. 339, sez. A, nn. 859, 860, 861 e 862 con l'imponibile di L. 635,15.

Base d'asta L. 120.000.

La vendita dei fondi sopra indicati s'intende fatta a corpo e non a misura e nello stato di fatto in cui si trovano, senza eccezione o riserva, e secondo le condizioni e modalità fissate nei relativi bandi di vendita, visibili nell'Ufficio della Vice delegazione suddetta, ai quali il sottoscritto si riporta.

Bari, 19 marzo 1923.

Il R. delegato
Nicola Bavaro.

12248 — A pagamento.

COMUNE DI FORINO

Avviso d'asta di primo incanto

per la vendita dei legnami del castagneto gentile Romola

Il giorno 4 del mese di aprile 1923, alle ore 10 con la continuazione, nella casa comunale, davanti al sindaco o chi per lui, si procederà alla vendita dei legnami del castagneto gentile Romola.

L'asta seguirà col metodo della candela vergine ed in conformità delle disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885 e l'aggiudicazione va soggetta al ribasso del ventesimo.

La gara si aprirà sul prezzo di L. 73.614 e le offerte di miglioria non potranno essere inferiori a L. 50.

Il taglio delle piante ed il trasporto dei prodotti fuori dal bosco dovranno eseguirsi a tutto il 20 novembre 1923.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno depositare la somma di L. 8000 per le spese contrattuali, salvo conteggio finale, e ad aggiudicazione definitiva una cauzione in contanti di L. 12.000.

L'intiero prezzo dei legnami venduti sarà versato nella cassa comunale per un terzo alla stipula del contratto, un terzo allo inizio del taglio e l'altro terzo dopo tre mesi.

I capitolati d'oneri e le carte regolanti il presente incanto sono visibili nella segreteria comunale in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non saranno almeno due i concorrenti.

Forino, 23 marzo 1923.

Il segretario comunale
R. Albano.

12249 — A pagamento.

PROVINCIA DI TRAPANI

CIRCONDARIO DI ALCAMO

Comune di Poggioreale

Avviso d'asta per secondo incanto

Essendo andati deserti i primi incanti per l'appalto dei lavori di sistemazione e riparazioni alle strade comunali obbligatorie esterne (mulattiere) col sistema delle prestazioni d'opera il cui prezzo di base ascende a L. 52 333.63 si previene che nel giorno 9 dell'imminente aprile alle ore 12, avranno luogo in questa segreteria comunale i secondi incanti per l'oggetto espresso di sopra e ferme restando le condizioni tutte del capitolato d'oneri relativo, non che le altre portate dall'avviso d'asta del dì 28 febbraio 1923 si farà luogo all'aggiudicazione quando anche fosse uno solo il concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 meridiane del giorno 24 detto aprile.

Poggioreale, 21 marzo 1923.

Per il sindaco
D. Amodei.

Il segretario
P. Viola.

12250 — A pagamento.

Comune di Isola del Liri

Avviso di secondo esperimento d'asta

per l'appalto delle riscossioni del dazio consumo, diritti accessori e tassa di posteggio

Il sottoscritto segretario comunale

RENDE NOTO

che, essendo caduto deserto l'incanto notificato con bando del 28 febbraio 1923, per l'appalto delle riscossioni del dazio consumo, diritti accessori e tassa posteggio, nel giorno 27 aprile 1923, alle ore 11 ant., in questo ufficio comunale, si terrà dinanzi al sindaco od a chi per esso, un secondo esperimento, alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nell'avviso sopra richiamato.

Si addiverrà all'aggiudicazione definitiva anche in confronto di un solo concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 11 del giorno 16 maggio 1923.

Isola del Liri, 21 marzo 1923.

Il segretario com. capo
Palleschi.

Visto, il sindaco
Pacsani E.

12251 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Macerata

AVVISO D'ASTA UNICO INCANTO

Alle ore 10,30 dei sottoindicati giorni, innanzi al sig. presidente della Deputazione provinciale, o ad un suo delegato, in una sala del palazzo della provincia, si eseguirà, col sistema dei partiti segreti, secondo le norme di cui all'art. 87 a) del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 l'unico esperimento d'asta per l'appalto della fornitura della breccia, triennio 1° gennaio 1923-31 dicembre 1925, pei gruppi di strade provinciali e per gli importi relativi indicati nel seguente prospetto, e sotto l'osservanza delle norme e condizioni tutte contenute nei rispettivi capitolati speciali, approvati dalla Deputazione provinciale con deliberazione 6 marzo 1923 n. 247.

11 aprile 1923. — 1° Gruppo: Pia, Cingolana, Settempedana, Camerte, 1° tronco.

Canone triennale L. 336.600.

Cauzione provvisoria L. 3500 — Cauzione definitiva L. 11.200

2° Gruppo: Iesina, Montefanese, Regina.

Canone triennale L. 207.300.

Cauzione provvisoria L. 2200 — Cauzione definitiva L. 6900.

3° Gruppo: Aprutina, Maceratese, Fermana, Monsanpietrangeli.

Canone triennale L. 202.5 0.

Cauzione provvisoria L. 2200 — Cauzione definitiva L. 6700.

12 aprile 1923. — 4° Gruppo: Pausulana, Lero Macina, Macina S. Giusto.

Canone triennale L. 251.850.

Cauzione provvisoria L. 2700 — Cauzione definitiva L. 8400.

6° Gruppo: Urbsalviense, Falerense, Ginesina, S. Angelo, M. S. Martino.

Canone triennale L. 344.100.

Cauzione provvisoria L. 3500 — Cauzione definitiva L. 11.400.

13 aprile 1923 — 7° Gruppo: Muneso Varanese, Amandola, Visso 2° tronco.

Canone triennale L. 267.300.

Cauzione provvisoria L. 2800 — Cauzione definitiva L. 8900.

8° Gruppo: Settempedana, Camerte 2° tronco, Prolaquense, Matelicese.

Canone triennale L. 179.250.

Cauzione provvisoria L. 2000 — Cauzione definitiva L. 5900.

9° Gruppo: Amandola, Visso 1° tronco, Del Fiastrone, Sorapetronose.

Canone triennale L. 168.150.

Cauzione provvisoria L. 1800 — Cauzione definitiva L. 5600.

Le schede contenenti l'offerta, scritte in carta da bollo da L. 2, firmate di proprio pugno dagli offerenti, saranno indirizzate al sig. presidente della Deputazione provinciale in piego suggellato con scritta esterna: «Asta per la ordinaria manutenzione del gruppo n. . . . di strade provinciali, che dovranno pervenire o col mezzo della posta o con quello della consegna personale, nella segreteria provinciale, durante le ore d'ufficio, non più tardi del giorno che precede quello dell'asta.

Nelle schede sarà espresso chiaramente in lettere e cifre, sotto pena di nullità, il ribasso che si intende accordare di un tanto per cento sulla somma del gruppo stradale cui si vuol concorrere, che dovrà essere descritto nella scheda stessa, esclusa ogni condizione e riserva; scheda che sarà confrontata con quella segreta dell'Amministrazione provinciale, contenente il minimum cui dovranno arrivare gli offerenti.

Ogni scheda non potrà contenere che una sola offerta per ogni gruppo di strade, sotto pena di nullità della medesima.

Gli aspiranti all'appalto uniranno alle loro offerte una ricevuta del tesoriere provinciale per la somma fissata nel prospetto sopra riportato, quale deposito provvisorio a garanzia delle spese e del contratto, come pure un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, in data non anteriore di sei mesi al giorno dell'asta.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo del deposito provvisorio, che potrà quindi essere ritirato immediatamente.

L'aggiudicazione degli appalti sarà definitiva al primo incanto a favore dei migliori offerenti, purchè sia stato raggiunto o superato il minimo contenuto nella scheda segreta.

Le cauzioni definitive nelle somme sopra riportate, da depositarsi nella Cassa dei depositi e prestiti, dovranno essere prestate in numerario od in cartelle del Debito pubblico, ragguagliate al corso di Borsa al momento della stipulazione del contratto che seguirà entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione.

Il capitolato speciale può essere esaminato nell'Ufficio provinciale amministrativo.

Macerata, 11 marzo 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
Perozzi.

Il segretario capo
Torresi.

12266 — A pagamento.

COMUNE DI CATANIA

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il giorno 10 del prossimo aprile, alle ore 11, in questo ufficio comunale, e davanti al sottoscritto R. commissario o a chi lo rappresenterà a norma di legge, si terrà l'asta relativa all'appalto dei lavori necessari per sistemare ad inghiaiata e con fronti la viciola ... Scuedila, nella borgata Ognina.

Avvertenze

L'incanto sarà aperto in base al prezzo di L. 82.000 (comprese L. 6184,59 eventuali, per imprevisto).

L'asta seguirà col metodo delle offerte segrete, a norma dell'articolo 87, lett. A, del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e con abbreviazione del termine a cinque giorni.

L'aggiudicazione sarà definitiva, nell'unico incanto, in pro dell'offerta più vantaggiosa, ed avrà luogo quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Le offerte dovranno essere scritte su carta da bollo da L. 2,40, firmate, incondizionate e chiaramente espresse, oltre che in cifre in tutte lettere.

I lavori dovranno essere compiuti infra il termine di dodici mesi dal giorno in cui sarà fatta la consegna e saranno pagati sul bilancio per l'esercizio 1923.

I concorrenti per essere ammessi all'asta, dovranno:

1. Presentare il loro certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto, dall'autorità del luogo di residenza; l'attestato di loro idoneità, in data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere di nome conosciuto e vidimato dall'ingegnere direttore dell'ufficio tecnico comunale; la dichiarazione voluta dall'art. 7 del capitolato speciale; la ricevuta comprovante di aver versato nella locale sezione di R. tesoreria provinciale la somma di L. 2000 a titolo di cauzione provvisoria,

2. Depositare in questa segreteria comunale la somma di L. 2000, per spese e tasse contrattuali, che saranno ad intero carico dell'aggiudicatario.

L'appaltatore, infra 3 giorni dal deliberamento, dovrà stipulare il corrispondente contratto formale; contemporaneamente dovrà costituire idoneo supplente e giustificare di avere vincolato nella Cassa dei depositi e prestiti la cauzione definitiva, pari a un ventesimo dell'importo dell'appalto.

Dovrà, inoltre, all'atto della consegna dei lavori, esibire all'ingegnere direttore dei medesimi il documento comprovante di avere provveduto, a proprie spese, all'assicurazione degli operai alla Cassa nazionale, in osservanza della vigente legge per gl'infortuni sul lavoro.

Il progetto è visibile nell'Ufficio comunale dei contratti, dalle ore 12 alle ore 15 di ciascun giorno feriale.

Catania, 23 marzo 1923.

Il R. commissario
Liotta.

Il segretario delegato
N. Barbagallo Auteri.

12270 — A pagamento.

Municipio di Montecarotto

Avviso di unico e definitivo incanto
per la fornitura della breccia nell'anno 1923

Il 16 aprile 1923, alle ore 10 nella sala comunale di Montecarotto, dinanzi al sottoscritto commissario, o di per esso, si terrà l'unico e definitivo incanto a candela vergine per l'appalto della fornitura di metri cubi 400 di breccia occorrente all'inghiaiatura delle strade comunali nell'anno corrente.

L'incanto sarà aperto sulla base di L. 36 al metro cubo e ogni offerta in diminuzione non potrà essere inferiore a centesimi 5 al metro cubo.

I depositi per spese contrattuali e cauzionali saranno rispettivamente di L. 720 e di L. 1440.

Tutte le spese inerenti al contratto, asta, registro e collaudo saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo, salvo rendiconto.

La ghiaia da fornire, in forza dell'appalto, dovrà essere unicamente in materia calcarea, estratta dalle cave di monte, scevra da materie eterogenee, ben vagliata e delle dimensioni volute dal capitolato d'appalto deliberato dal Consiglio il 16 luglio 1922, n. 193, approvato, modificato con atto del commissario prefettizio 22 gennaio 1923, n. 47, approvato

L'aggiudicazione, osservate le modalità del regolamento generale dello Stato, avverrà anche con un solo offerente e alle condizioni riportate negli atti del Consiglio e del commissario suindicato.

I depositi voluti dovranno effettuarsi, prima di adire all'incanto, nella tesoreria comunale di Montecarotto.

Il capitolato di appalto come sopra modificato è visibile nella seg eteria comunale di detto Comune nelle ore d'ufficio.

Montecarotto, 23 marzo 1923.

Il comm ss rio p efettizio
Dionisi Vici Gualtiero.

12271 — A pagamento

MUNICIPIO DI ALCAMO

Avviso per r ba so del ventes mo
per l'appalto del trasporto dele sp zzature.

Si rende di pubblica ragi ne che essendosi n questo giorno esperimentati i pubblici incanti per l'appalto suddetto venne fatta provvisoria aggiudicazione al s g. Ren a Frances o fu Giovanni col ribasso del 2 % e c oè per L. 118260 annue I fatali per il ribasso del ventesimo scadranno il 12 aprile 1923, alle ore 12 prec se

Alcamo, 21 marzo 1923.

12272 — A pagamento. Il sindaco ff.

Provincia di Avellino

Municipio di Summonte

AVVISO

per seguita aggiudicazione provv soria
dell'appalto dei lavori di restauro della locale chiesa parrocchiale
San Nicola

Rendesi noto che essendo i oggi sperimentat i primi incanti per l'appalto sud etto se n'è fatta prov sor a aggiudicazione all'impres rio signor Simonelli Govan Francesco da Saviano, mercè il ribasso di L. 1,25 per ogni cento lire d'importo dei lavori e conseguentemente i termini per le offerte n n minori del ventesimo scadranno il giorno 6 ap ile p. v., ore 12.

Summonte, 21 marzo 1923.

Visto: Il sindaco
A. De Marino.

Il seg retario
F. Nontella.

12273 — A pagamento.

Comune di Monte San Giusto

1° AVVISO D'ASTA
per vendita di fabbricato

Si rende noto

che il giorno 11 aprile p. v., alle ore 10 ant., nella casa comunale dinanzi al sindaco o chi per esso, si terrà il primo esperimento d'asta pubblica col sistema della candela vergine, per la vendita del fabbricato di proprietà comunale s to alla via Vittorio Emanuele II, già S. Agostino, abitato di Monte San Giusto, costruito ad uso di case operaie su mappali 236, 237, 238 e parte del 235 1|2

Il fabbricato da vendere è r partito in se lotti esc itti in fine al presente avviso, e la vendita sarà rego a'a dalla deliberazione consiliare 11 febbraio ultimo scorso, approvata dalla Giunta provinciale amministrat va di Macerata il g orno 6 corrente mese.

Non possono acquistare alcun lotto colo o che non siano nati in Monte San Giusto o non vi abbiano la residenza da almeno 5 anni.

Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno depositare a garanzia dell'offerta e per le spese contrattuali, le somme indicate per ciascun lotto.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà pagarsi per un quarto nell'atto della stipulazione del contratto ed il resto a rate semestral posticipate, nel periodo di 9 anni dalla data dell'aggiudicazione definitiva

Ogni offerta in aumento al prezzo base non potrà essere inferiore L. 25, la prima offerta non potrà essere maggiore di L. 100.

Tutte le spese contrattuali, le antecedenti e le susseguenti sono a carico degli acquirenti.

Il contratto sarà obbligatorio immediatamente per gli acquirenti, mentre pel Comune sarà impegnativo solo dopo che avrà riportato l'approvazione dell'ill.mo signor prefetto della Provincia.

Gli atti relativi alla vendita sono ostensibili a chiunque ne faccia richiesta in tutti i giorni e nelle ore di ufficio, presso la segreteria comunale.

Gli aggiudicatari s'intenderanno elettivamente domiciliati in Monte San Giusto, presso la segreteria comunale.

Il termine utile (fatali) per le offerte di miglioramento, non inferiori al ventes mo, scadrà il giorno 30 aprile prossimo venturo, alle o e 12 precise.

Indicazioni dei lotti in vendita

Lotto 1.
Prezzo del lotto a base d'asta L. 21.300.
Deposito a garanzia dell'offerta L. 2130 — per le spese contrattuali L. 2130.

Lotto 2.
Prezzo del lotto a base d'asta L. 26 600.
Deposito a garanzia dell'offerta L. 2660 — per le spese contrattuali L. 2660.

Lotto 3.
Prezzo del lotto a base d'asta L. 23.800.
Deposito a garanzia dell'offerta L. 2380 — per le spese contrattuali L. 2380.

Lotto 4.
Prezzo del lotto a base d'asta L. 28.300.
Deposit a garanzia dell'offerta L 2830 — per le spese contrattuali L. 2830.

Lotto 5.
Prezzo del lotto a base d'asta L. 26 400
Deposito a garanzia dell'offerta L. 2640 — per le spese contrattuali L. 2640.

Lotto 6.
Prezzo del lotto a base d'asta L. 30.100.
Deposito a garanzia dell'offerta L. 3010 — per le spese contrattual. L. 3010.

Monte San Giusto, 19 marzo 1923.

Il segretario comunale
A. Rocchio.

Visto, il sindaco
A. Guarnieri.

12274 — A pagamento.

Provincia di Lecce — Circondario di Taranto

Comune di Castellaneta

Appalto della gestione daziaria

Essendo andato deserto il 1° incanto si rende noto che il giorno 10 aprile p. v., in Castellaneta alle ore 10, sul palazzo municipale, innanzi al sottoscritto Commissario prefettizio, si terrà il secondo incanto per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo imposti in questo Comune giusta tariffa annessa al capitolato emergente dalla delibe azione 22 ottobre 1922, n. 351, approvata dalla Giunta p ovinci le amministrativa e dal sig. prefetto, sentito il Consiglio di prefettura il 26 novembre 1922 al n. 19981.

L'inizio dell'appalto è semplicemente stabilito dal 1° luglio corrente anno per terminare il 31 dicembre 1925, senza che l'aggiudicatario possa affacciare pretensioni di sorta ed in ogni caso di rinunzia sulla gestione del primo semestre corrente anno, che resta perciò esclusivamente per conto e interesse del Comune, tranne per quanto riguarda il dazio sui generi rimasti invenduti al 30 g ugno 1923, di i quali sarà fatto alla mezzanotte di quel giorno l'accertamento ai sensi della legge e del capitolato. La gara sarà aperta sull'annuo canone di L. 40.000.

L'aggiudicazione potrà aver luogo anche con una sola offerta di aumento.

Le offerte di aumento non potranno essere inferiori al mezzo per cento

In caso di aggiudicazione provvisoria i fatali per le offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione spirano alle ore 12 del 2) aprile p. v. stante l'abbreviazione dei termini.

Per essere ammessi alla gara è necessario produrre il certificato d'idoneità a concorrere, nonchè eseguire il deposito di L. 3000 a garanzia dell'asta e L. 2500 per le spese del contratto tutte a carico dell'aggiudicatario.

La cauzione, nei modi e per l'ammontare stabilito dalla legge sarà prestata fra un mese dall'aggiudicazione definitiva.

È obbligatoria l'elezione di domicilio nel Comune.

Per tutte le altre condizioni il capitolato è visibile nella segreteria comunale durante le ore di ufficio.

Castellaneta, 21 marzo 1923.

Il commissario prefettizio
cav. Nacucchi Antonio.

Il segretario comunale
L. Capriulo.

12275 — A pagamento.

Regia Delegazione per l'Amministrazione Palatina

Bari

AVVISO D'ASTA
per l'esperimento di secondo incanto

Il giorno 7 aprile 1923, alle ore 11 con la continuazione, nell'ufficio della vice delegazione di Acquaviva delle Fonti, innanzi al sottoscritto Reg'o delegato o a chi per lui, con l'intervento di pubblico notaio, avrà luogo la seconda asta per la vendita del seguente fondo rustico andato deserto, ai precedenti incanti, sito nel Comune suddetto, e di pertinenza di quegli Enti Palatini.

Lotto 6.

Fondo rustico « Masseria Mandra », alla contrada Parche dell'a Chiesa, di ett. 51 53.08, con fabbricato rurale, aia e due cisterne, di cui una in comune con gli altri enfiteuti.

In catasto art. 10, sez. H, nn. 60 e 61 p., con l'imponibile di lire 368,10.

Base d'asta L. 110.000.

La vendita dello stabile suddetto s'intende fatta secondo le condizioni e modalità fissate nel bando di vendita, visibile presso il suddetto ufficio di vice delegazione, ed al quale il sottoscritto si riporta.

Bari, 20 marzo 1923.

Il Regio delegato
Nicola Bavaro.

12276 — A pagamento.

Opere pie educative di Reggio Emilia

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati
SI RENDE NOTO

che alle ore 14 del giorno 3 aprile 1923, nella sede delle Opere pie educative di Reggio Emilia, in via Mazzini, e davanti il presidente avv. Corradi Luigi, assistito dal sottoscritto notaio, avrà luogo una pubblica asta a candela vergine per l'affittanza novennale decorrente dall'11 novembre 1923, ma rescindibile di triennio in triennio a volontà delle parti del podere situato in Bagnolo in Piano, di proprietà delle Opere pie educative Albergo orfani e mendicanti di Reggio Emilia, denominato « Mendicanda » esteso ett. 19,72 68, pari a biolche reggiane 68 e tavole 60, diviso in quattro corpi di terra.

L'incanto sarà tenuto secondo le norme del regolamento 8 maggio 1885, sulla contabilità generale dello Stato.

L'aggiudicazione avverrà a favore del migliore offerente.

L'asta è indetta sotto l'osservanza del capitolato generale e capitolati speciali delle intestate Opere pie, ostensibili a tutti presso la segreteria dell'Amministrazione delle dette, in tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

Sarà ammesso all'asta soltanto chi avrà prima dell'ora fissata per l'asta stessa:

a) fatta domanda di essere ammesso alla gara in foglio di carta da L. 2,40;

b) depositata la somma di L. 12.200 a garanzia dell'offerta e di L. 3000 in acconto spese d'asta e rogito successivo salvo ulteriore liquidazione.

Per le altre condizioni di affittanza i concorrenti potranno rivolgersi alla sede dell'Amministrazione delle O. P. E. di Reggio E., in via Mazzini di Reggio stessa.

Reggio Emilia, 23 marzo 1923.

dott. Bizzarri Domenico
notaio in Reggio Emilia
piazza Vescovado n. 7.

12278 — A pagamento.

R. Delegazione per l'Amministrazione Palatina in Bari

Asta in grado di ventesimo

Il giorno 7 aprile 1923, alle ore 8, nell'ufficio della Vice delegazione di Acquaviva delle Fonti, innanzi al sottoscritto R. delegato, o a chi per lui, con l'intervento di R. notaio, avrà luogo la seconda e definitiva asta di ventesimo per la vendita del seguente fondo rustico, aggiudicato provvisoriamente, alle aste del 22 e 23 febbraio 1923, sito nel Comune suddetto e di pertinenza di quegli Enti Palatini.

Lotto 7.

Fondo rustico suburbano detto Orto della Madonna alla stradella di Cristo con casa rurale e congegno irrigatorio, di ettari 1.02 53.

In catasto art. 14 sez. D, n. 680 p. e 694-695, con l'imponibile di L. 115,72.

Base d'asta L. 63.210.

La vendita dello stabile suddetto s'intende fatta secondo le condizioni e modalità fissate nel bando di vendita visibile presso il suddetto ufficio di Vice Delegazione, ed al quale il sottoscritto si riporta.

Bari, 20 marzo 1923.

Il Regio delegato
Nicola Bavaro.

12277 — A pagamento.

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

Il notaro sottoscritto residente in Tortona all'uopo delegato

Rende noto

che essendo andata deserta l'asta indetta pel giorno 15 marzo corrente per la vendita in un unico lotto dello « Stabilimento bagni con annessi e terreni in Rivanazzano di proprietà del lascito Gatti » amministrato dalla Congregazione di carità di Viguzzolo.

Alle ore 10 del giorno 4 aprile 1923 (in seguito alla autorizzata abbreviazione dei termini) procederà nel di lui ufficio in Tortona via San Marziano n. 13 ad un secondo esperimento d'asta per la vendita di cui e caso colle stesse modalità e condizioni di cui nel precedente avviso d'asta del 22 febbraio u. s. visibile unitamente agli altri atti d'asta presso il notaro procedente nonchè presso la segreteria della Congregazione di carità di Viguzzolo.

Avverte peraltro che in questo secondo esperimento si farà luogo all'aggiudiudicazione definitiva seduta stante anche se vi fosse un solo concorrente.

Tortona, 23 marzo 1923.

Carlo Celio
notaro

12279. — A pagamento.

R. Prefettura della provincia di Avellino

Avviso d'asta
a termini abbreviati di giorni cinque

Alle ore 11 del giorno di sabato 7 venturo aprile, innanzi all'mo signor prefetto, o chi per esso, e con l'intervento di un rappresentante del comune di Senerchia, si procederà col metodo della candela vergine ed a termini abbreviati di giorni cinque, alla vendita del legname del bosco Vado Lea del demanio comunale

di Senerchia, composto di quattro sezioni, preventivata ognuna per L. 46.170, in conformità dei patti e delle condizioni stabiliti con gli atti compilati dall'ufficio forestale, e sul prezzo di base fissati con i detti atti, e deliberati consiliari 12 novembre ed 8 dicembre 1922.

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno presentare al presidente dell'asta il certificato di aver versata in una delle sezioni di R. Tesoreria provinciale, giusta l'art. 5 del capitolato redatto dalla ispezione foresta e. la cauzione provvisoria di lire 5000 che verrà restituita dopo il pagamento di tutte le spese di asta, contratto, martellata, stima, consegna, collaudi, che restano a totale carico dell'aggiudicatario.

La gara sarà aperta sulla somma di L. 184.680, ed ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 100.

Il prezzo di aggiudicazione definitiva dovrà essere versato nella cassa comunale di Senerchia e per ogni sezione, la metà dell'importo all'atto della consegna, e l'altra metà a quattro mesi di distanza.

A coloro che presenteranno offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata una dichiarazione di svincolo a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto un deposito, senza fare poi offerta, sarà rilasciata, sovra esibizione della polizza ed un foglio bollato da L. 2.40, un certificato, dichiarante che seguì la gara, senza che i medesimi vi abbiano preso parte, perchè possano fare a loro cura la pratica di svincolo.

Il deliberatario al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, giusta l'art. 6 del capitolato redatto dall'ufficio forestale, dovrà presentare un fideiussore ed un approbatore solidale, e dovrà pure prestare una cauzione di lire 20.000, da depositarsi nella Cassa depositi e prestiti.

Il termine utile per presentare offerte non inferiori al ventesimo scade il giorno di giovedì 12 stesso mese di aprile, alle ore 12 precise.

Il relativo contratto dovrà essere stipulato fra cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Gli atti della vendita del legname dovranno far parte del contratto, e sono visibili in Prefettura nelle consuete ore di ufficio

Le spese inerenti alla vendita del legname ed alla stipulazione del contratto, niuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'acquirente del legname.

Avellino, 24 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto, delegato ai contratti
Cudillo.

12238 — A credito.

Regia Prefettura
della provincia di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Nel giorno 28 aprile 1923, alle ore 11, si procederà in questa prefettura, innanzi all'ill.mo signor prefetto o chi per lui, all'
Appalto per l'affitto delle pertinenze agricole della bonifica dei Regi Lagni, in tre lotti separati, e per la durata di anni due, a decorrere dal 1° luglio 1923.

Le pertinenze comprese nel 1° lotto sono costituite dalle sommità degli argini del canale principale e di quelli secondari compresi fra le bocchette di Nola e il Ponte Rotto in corrispondenza della strada che da Marcianise mena a Casapuzzano, nonchè delle zone di terreno dell'Amministrazione adiacenti ai canali medesimi.

L'estensione delle pertinenze agricole è, in cifra tonda, di ettari 50.

Quelle del secondo lotto dalle sommità degli argini del canale principale compresi fra il Ponte Rotto e il ponte Bonito in corrispondenza della strada che da Marcianise mena a Casapuzzano in corrispondenza della strada che da Vico di Pantano mena a Cancello Arnone, nonchè dalle zone di terreno di proprietà dell'Amministrazione immediatamente a monte di Ponte Sant'Antonio confinante a settentrione e oriente con la Reale tenuta di Cardito, ad occidente con la strada Casaluce, ed a mezzogiorno con il controfosso destro dei Regi Lagni, le zone nell'interno del recinto del molino di Sant'Antonio confinante a settentrione col controfosso sinistro, a mezzogiorno ed occidente con fossetto di scolo della strada di Casaluce che divide detta zona dalla proprietà Lupoli, e ad oriente col muro di cinta de' Reali Mulini.

L'estensione complessiva delle pertinenze agricole è in cifra tonda di ettari 35.

Quelle del 3° lotto dalla sommità degli argini del canale principale compreso fra il Ponte Bonito in corrispondenza della strada che da Vico di Pantano mena a Cancello Arnone e la nuova foce dei Regi Lagni nonchè dalla zona di terreno dell'Amministrazione adiacente al controfosso sinistro nel tratto a valle d. ponte Bonito confinante a settentrione con il controfosso stesso, a mezzogiorno con la zona di pertinenza agricola del Canale Ripicella, ad oriente col ponte Bonito ed a occidente con un limite poco a valle del ponte Tronara e propriamente a dove un tempo esisteva una barriera detta « della Ripicella ».

L'estensione complessiva delle pertinenze agricole è in cifra tonda di ettari 12.

L'affitto si intende fatto a corpo senza assegnazione di estensione.

Il canone annuo di affitto base d'asta è stabilito in L. 80.000 pel 1° lotto, 20.000 pel 2° lotto e 6000 pel 3°.

L'asta avrà luogo per ogni lotto ad unico incanto, giusta l'articolo 87, lett. A, del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3174, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato alla autorità che la presiede per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta e nel procedimento si osserveranno le norme di cui all'90, capoversi 5° e 6° del regolamento stesso

Sulla busta contenente la scheda dovrà indicarsi il lotto pel quale si concorre ed il nome dell'offerente.

Per ogni lotto le offerte di aumento dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2,40 sottoscritte, ed il canone annuo offerto indicato in cifre e lettere a pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà fatta al migliore offerente, ed avrà luogo ancorchè vi fosse una sola offertà.

L'aggiudicatario di ogni lotto resta vincolato alla osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato speciale 28 dicembre 1922 redatto dal Genio civile di Caserta, capitolato del quale chiunque può prendere visione in questa Prefettura nelle ore di ufficio.

Per essere ammesso alla gara ciascun concorrente dovrà fare pervenire a questa prefettura - div. 1ª - non più tardi del giorno 21 aprile 1923 e non oltre le ore 12 di detto giorno apposita istanza corredata del certificato di moralità e quello penale generale di data non anteriore a 4 mesi a quella fissata per l'asta - legalizzato il primo - se rilasciato fuori di questa Provincia - una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di aver visitati tutti i torrenti e le zone adiacenti e di riconoscere il canone annuo in base al quale si apre la gara del tutto rimunerativo pel fittuario e suscettibile dell'aumento che andrà ad offrire - dichiarazione che dovrà essere scritta su carta da bollo e sottoscritta con firma debitamente autenticata, e della quietanza di una R. tesoreria provinciale comprovante il versamento di:

L. 2000 pel 1° lotto;
L. 1000 pel 2° lotto e
L. 200 pel 3° lotto.

Del risultato della loro istanza i concorrenti avranno comunicazione al momento dell'asta e pertanto nessuna comunicazione scritta verrà loro fatta.

Potranno però chiedere in proposito notizie all'ufficio contratti di questa Prefettura.

Agli esclusi (i quali non hanno diritto di pretendere che siano rese note le ragioni della loro esclusione) ed a coloro i quali, pur avendo fatte offerte, non rimarranno aggiudicatari, sarà restituita immediatamente e senza spese la cauzione provvisoria, mentre quella degli aggiudicatari resta vincolata fino a quando

non sarà costituita la cauzione definitiva fissata nella metà dell'annuo canone di aggiudicazione.

I deliberatari dovranno nel termine che sarà loro assegnato prestarsi alla stipulazione del relativo contratto a pena di decadenza e fare intervenire nella stipulazione di es o un fide ussore.

Tutte le spese d'asta, contratto, registrazione, processo verbale, atto di consegna, copie, ecc. sono a carico degli aggiudicatari i quali, all'uopo, dovranno eseguire a conto corrente della Prefettura un congruo deposito.

Caserta, 17 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto
delegato ai contratti
Vacca.

12283 — A credito.

Intendenza di finanza di Porto Maurizio

A termini dell'art. 5 del regolamento di contabilità generale si avverte che essendo stato aggiudicato all'asta del 15 marzo corrente lo stabile già di suddito ex nemico denominato Villa Gioiabella in San Remo (sequestro) (gaensley. V. Semper) per il prezzo di L. 169.500.

Il termine per offerte in miglioria non inferiore al ventesimo scade col giorno 31 marzo 1923, alle ore 12.

L'intendente
F. E. Camune.

12298 — A credito.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia del Friuli

Ufficio di Udine

Ufficio speciale acque pubbliche

Num. 55

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
pei lavori pubblici

Vista l'istanza 17 giugno 1920 del sig. Giuseppe Micoli, corredata da progetto 5 giugno 1920 a firma dell'ing. S. Petz intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Lumiei in località «Intermeruke» comune di Suris (provincia di Udine) moduli 3 d'acqua per produrre con un salto di m. 13.35 la potenza di HP 53,40 in servizio di una sega da legnami;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 e del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285 durante la quale non furono prodotti reclami od opposizioni;

Ritenuto che con istanza in data 8 maggio 1922 il sig. Giuseppe Micoli ha dichiarato di aver presentato la sua ricordata istanza 17 giugno 1920 per conto e nell'interesse dei signori Nigris Annibale e Morgante Gio. Batta ai quali pertanto va intestata la presente concessione la quale dovrà decorrere dal 18 giugno 1922 data dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori;

Considerato che il salto deve essere fissato in m. 16,20 e non in m. 13,35 e quindi la forza in HP. 65 in cifra tonda e non in HP. 53.40;

Visto il disciplinare sottoscritto dai signori Annibale Nigris e Giov. Batta Morgante in data 18 giugno 1922 presso l'Ufficio del Genio civile di Udine rep. n. 217 contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque come da voto n. 388 reso nell'adunanza dell'11 ottobre 1921;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Di concerto col ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concesso ai sigg. Annibale Nigris e Gio. Batta Morgante di derivare dal torrente Lumiei, in comune di Sauris, località «Intermeruke» (prov. di Udine) mod. 3 d'acqua per produrre, col salto di m. 16,20, la potenza di HP 65 in cifra tonda per azionare una sega da legnami.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni due successivi e continui decorrenti dal 18 giugno 1922, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 18 giugno 1922 e verso il pagamento del canone annuo di L. 195.

Art. 3.

L'introito della su citata prestazione annua sarà imputato al cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del genio civile di Udine è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 12 gennaio 1923.

Il Ministro
Carnazza.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1923, reg. 2 lav. pubbl. fogl. 441 - f. Coop.

Ministero dei lavori pubblici
Ufficio speciale delle acque pubbliche.

Per copia conforme:
Il capo dell'ufficio
firma illegibile.

Estratto dal disciplinare 18 giugno 1922.

OMISSIS

Art. 8. — Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Lumiei in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Omissis

Per copia conforme:
L'ingegnere capo reggente
Niccolò Salvini.

8258 — A pagamento.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 15 settembre 1921 dell'avvocato Bruno Mammone quale Presidente della Società Cooperativa «La Popolare» di Serra S. Bruno, corredata da progetto in pari data, a firma del Geometra Giuseppe Maria Pisani, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Ancinale, in comune di Simbario (Provincia di Catanzaro(moduli 3.50 d'acqua, per produrre, con un salto utile di metri 43, una potenza nominale di HP. 200.6, da trasformare in energia elettrica;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni d'acque pubbliche, durante la quale fu presentata opposizione dal signor Barillari Francesco, nella sua qualità di Presidente della Società Idroelettrica «Borilli» con sede in Serra S. Bruno, nel timore che la permeabilità dei terreni attraversati dal canale di carico della derivazione in esame possa produrre dispersione d'acqua o diminuire la portata del fiume Ancinale con danno dell'impianto idroelettrico di proprietà della società ricorrente, con presa sul fiume stesso e a valle dello scarico in progetto;

Ritenuto che detta opposizione non è tale da giustificare il rifiuto della concessione, in quantochè, giusta le prescrizioni dell'articolo quattro e otto del disciplinare sottoscritto dalla Società richiedente e di cui appresso, saranno evitati i temuti disperdimenti;

Visto il disciplinare sottoscritto dal signor Pasquale Antonio Proto, quale speciale procuratore della Società Cooperativa «La Popolare» (come da procura nove agosto millenovecentoventidue rogito notar Bruni Franzè di Fabbrizia) in data ventidue agosto millenovecentoventidue presso l'Ufficio del Genio Ci-

vile di Catanzaro repertorio N. 462, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle acque;

Visto il Regio Decreto Legge nove ottobre millenovecentodiciannove N. 2161, e il regolamento approvato con Regio Decreto quattordici agosto millenovecentoventi N. 1285, sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè la legge venticinque giugno millenovecentosei N. 255 a favore della Calabria;

Di concerto col Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvo i diritti dei terzi è respinta ogni contraria opposizione, è concessa alla Società Anonima Cooperativa « La Popolare » di Serra San Bruno di derivare dal fiume Ancinale in località Motticelli, del Comune di Simbario (Provincia di Catanzaro), moduli 3.50 (litri 350 al secondo) d'acqua, per produrre, con un salto utile di metri quarantatrè, la potenza nominale di HP. 200,6 da trasformare in energia elettrica.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare ventidue agosto millenovecentoventidue N. 462 e con esenzione del pagamento del canone annuo per tutta la sua durata, a norma dell'articolo 88 della legge venticinque giugno millenovecentosei N. 255, sulle Calabrie.

L'Ingegnere Capo del Genio Civile di Catanzaro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, li 23 ottobre 1922.

Il Ministro: RICCIO.

Registrato alla Corte dei Conti addì 28 ottobre 1922, reg. 32 LL. PP. foglio 12591.

firmato illeggibile.

Art. 6.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del fiume Ancinale, in dipendenza della concessa derivazione, sia che il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, sia che venga accertato in seguito.

Tutte le opere costituenti la concessione dovranno essere eseguite a regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio al regime del fiume, nè ai beni e diritti dei terzi, nè all'igiene pubblica.

Il concessionario sarà responsabile dei danni che potessero derivare ai terzi nel fatto delle opere costituenti la derivazione.

Art. 10.

La concessione s'intende fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni:

a) Il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni, che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per circostanze sopravvenute, si rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per l'incolumità dell'alveo o bacino, di canali, strade ed altri beni laterali e dei diritti acquisiti da terzi da tempo anteriore alla concessione;

b) Deve agevolare le verifiche che le Amministrazioni dei LL. PP. e delle Finanze eseguono a mezzo dei loro funzionari od agenti per la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonchè delle disposizioni speciali regolanti la concessione.

Catanzaro, marzo 1923.

L'Ingegnere Capo Reggente: O. STRUFFI

11044 — A pagamento.

Ufficio speciale acque pubbliche

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 29 settembre 1919, del signor Ing. Alessandro Marzotto corredata da progetto in data 29 settembre 1919, a firma dell'Ing. F. Gorgosalice intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Agno, subito a valle dello sfocio del Torrente Richellero, Comune di Recoaro (Prov. di Vicenza) in sponda destra mod. 2.50 d'acqua che in aggiunta a mod. 2.50 provenienti dallo scarico della centrale del richiedente azionata colle acque del Lora, Creme e Richellero in località Stoccheri, in sponda destra del torrente Agno (Comune di Recoaro) producono col salto di m. 42 la potenza di HP. 280, restituendo le acque nel territorio dello stesso Comune di Recoaro subito a monte del ponte della Morte.

Ritenuto che trattasi di una variante ad una concessione accordata al richiedente signor Alessandro Marzotto con D. R. 18 gennaio 1916, n. 776, sotto l'osservanza del disciplinare 28 aprile 1915, Rep. n. 2202, per derivare le acque dei torrenti Lora, Creme e Richellero del canale di scarico della centrale della Ditta richiedente in località Stoccheri, Comune di Recoaro, in sponda destra del torrente Agno, nonchè quelle fluenti dallo scarico sulla sponda sinistra del torrente Agno della centrale dell'on. V. E. Marzotto condotte queste ultime mediante ponte canale sulla sponda destra del torrente, ottenendosi così la quantità complessiva di mod. 5 per produrre col salto di m. 42 la potenza di HP. 280;

Ritenuto che in data 31 ottobre 1917 l'ingegnere capo del Genio Civile di Vicenza autorizzò il signor Alessandro Marzotto di derivare dal torrente Agno mod. 2.75 invece di costruire un ponte canale per utilizzare le acque di scarico della centrale V. E. Marzotto sulla sponda sinistra, e che la Ditta colla citata domanda 29 settembre 1919 ha chiesto la regolarizzazione della predetta autorizzazione provvisoria;

Visti gli atti dell'eseguita istruttoria ai sensi del R. D. 9 ottobre 1919, n. 2161, e del Regolamento approvato con R. D. 14 agosto 1920, n. 1285, durante la quale i rappresentanti delle contrade Zini, Bertoldi, Giarra, Isola, Tecchi, Griffani e Maglio fecero rilevare che l'acqua che scorre nel torrente Agno a valle dello scarico del Richellero è di assoluta necessità per gli usi domestici;

Considerato che di tale opposizione si è tenuto conto nel disciplinare di concessione per cui è stato fatto obbligo alla Ditta di sospendere o interrompere la derivazione in quei casi in cui l'acqua che scorre nell'Agno risultasse insufficiente agli usi domestici;

Considerato che la presente concessione dovrà decorrere dal 18 gennaio 1916, data del precedente decreto prefettizio di concessione;

Visto il disciplinare sottoscritto dal signor Alessandro Marzotto in data 22 luglio 1922 presso l'Ufficio del Genio Civile di Vicenza, Rep. 251, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque come da voto n. 271, reso nell'adunanza del 29 luglio 1921;

Visti il R. D. Legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con D. R. 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Di concerto col Ministero delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi è concesso al signor Alessandro Marzotto di derivare dal torrente Agno in sponda destra subito a valle dello sfocio del torrente Richellero in Comune di Recoaro (Prov. di Vicenza) mod. 2.50 (due e cinquanta) d'acqua e dallo scarico della centrale dello stesso signor Alessandro Marzotto,

in località stoccheri, azionato con le acque dei torrenti Lore, Creme e Richellero, mod. 2.50 d'acqua e così complessivamente mod. 5 per produrre col salto di ml. 42 la potenza di HP. 280;

La presente concessione annulla e sostituisce quella accordata alla Ditta Alessandro Marzotto con Decreto Prefettizio 18 gennaio 1916, n. 774.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 18 gennaio 1916, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 22 luglio 1922 e verso il pagamento del canone annuo di L. 840.00 (ottocento quaranta).

Art. 3.

L'introido della suindicata prestazione annua sarà impitato al cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'Ingegnere Capo del Genio Civile di Vicenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 12 gennaio 1923.

Il Ministro:
CARNAZZA.

Registrato alla Corte dei Conti addì 19 gennaio 1923, Reg. 2 LL. PP., Fog. 441.

COOP.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Ufficio Speciale Acque Pubbliche

Per copia conforme:

Il Capo dell'Ufficio:
FASCIANI.

DISCIPLINARE

Art. 3.

Luogo e presa dell'acqua.

La presa dell'acqua viene effettuata per mod. 2.5 dal torrente Agno subito a valle dello sfocio del Richellero mediante due apposite opere murarie di trattenuta site una sulla sponda destra e l'altra sulla sponda sinistra della rispettiva lunghezza di ml. 10 e ml. 11.20 e dello spessore di ml. 3.00 elevantesi ambedue dal piano attuale delle ghiaie di cm. 30.00.

Le acque arrestate dall'opera muraria di sinistra vengono convogliate a sfociare a monte dell'opera muraria di destra e all'inizio della canaletta di derivazione sita lungo la sponda a tergo di un muraglione di difesa a mezzo di tubi di calcestruzzo del diametro di cm. 30, affondati mediamente ml. 2 sotto l'attuale piano delle ghiaie.

Le acque arrestate dal muro di destra vengono immesse dal torrente nel canale di derivazione a mezzo di chiavica ricavata nel muraglione di difesa di sponda più sopra cennata di dove riunite alle precedenti vengono convogliate con apposito canale per poscia riunirsi a quelle provenienti dallo scarico dei Stoccheri.

In corrispondenza alle due opere murarie d'arresto eseguite nell'alveo dell'Agno sono ricavate due aperture che munite di opportune paratoie della lunghezza di ml. 1.20 per smaltire a valle le materie ghiaiose che convogliate dalle acque saranno arrestate dalle murature di trattenute.

Le acque di cui sopra dopo un percorso di ml. 90 su apposita canaletta si riuniscono alle acque che nella media quantità di mod. 2.50 provengono dallo scarico delle turbine della centrale idroelettrica di Stoccheri in destra dell'Agno.

Art. 4.

Edificio regolatore della portata.

Unite le acque che vengono derivate dall'Agno, nel canale a tergo del muraglione di difesa della sponda destra a mezzo del detto canale in muratura di sezione rettangola con larghezza in base di cm. 50 e pendenza uniforme del 0.20 %, sono portate come sopra si disse, ad unirsi a quelle scaricantesi dalle turbine dei Stoccheri.

Onde assicurare che la quantità d'acqua derivantesi dall'Agno non abbia a superare i mod. 2.5 richiesti, lungo il primo tratto di canale viene ricavato uno sfioratore della lunghezza di ml. 8.

La sommità del muro di sinistra che forma il canale trovasi per l'estesa di detto sfioratore sopraelevato dal fondo di cm. 63. Cogli elementi più sopra esposti la portata del canale in corrispondenza allo sfioratore è di mod. 2.50 come richiesto.

Art. 5.

Luogo e modalità dello scarico.

Le acque dopo fatto funzionare il macchinario della Centrale Idroelettrica sita in destra dell'Agno a monte dell'abitato di Recoaro in Via Margherita a mezzo di galleria dell'estesa di ml. 50 circa, vengono ritornate al torrente Agno subito a monte del ponte della Morte.

Durante la notte e per l'intera stagione balneare dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno le turbine e motori resteranno inattivi, sicchè durante tale periodo non sarà esercitata la derivazione dell'Agno.

Qualora durante i periodi di siccità la quantità d'acqua defluente dall'Agno fosse insufficiente ai bisogni domestici degli abitanti delle contrade sottostanti alla presa dell'Agno e, in sinistra Zini, Bertoldi, Giarra ,Isola, Tecchi, Griffani e Maglio, il concessionario sarà obbligato a ridurre o interrompere la derivazione dell'Agno per tutto il periodo di tempo che se ne riscontrasse la necessità.

L'Ingegnere Capo:
L. DEL GAUDIO.

11385 — A pagamento.

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Messina

AVVISO DI CONCORSO
per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 1 in Montalbano Elicona

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria prima ed al al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento dell'a pensione privilegiata di guerra;

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore alle L. 1000.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 1103,85. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di Finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901 n. 399.

4° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 16 marzo 1923.

L'intendente.

12118 — A credito.

MUNICIPIO DI GENOVA

Avviso d'asta ad unico incanto

Alle ore 15 del giorno 25 aprile 1923 presso l'ufficio dei lavori pubblici, dinanzi al sindaco o a chi per esso, si addiverrà all'incanto per lo

Appalto dei lavori di pavimentazione nel corso Odone.

Importo presunto L. 300.000 soggetto a ribasso d'asta.

(Deliberazione del Consiglio comunale 21 dicembre 1922).

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lettera A) del regolamento di contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2 da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta.

Il piego suggellato, se spedito per posta dev'essere chiuso in busta e accompagnato con lettera d'invio.

Le offerte, consistenti in un tanto per cento di ribasso su tutti i prezzi d'appalto dovranno contenere l'indicazione del ribasso oltrechè in cifre, anche in tutte lettere sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche nel caso di un solo offerente.

Il deliberatario resta vincolato all'osservanza del capitolato speciale d'appalto e relativo elenco dei prezzi che, assieme alle altre condizioni di appalto, saranno visibili presso il civico ufficio del contenzioso contratti nelle consuete ore d'ufficio.

Per essere ammesso all'asta dovrà ciascun concorrente presentare all'ufficio del contenzioso contratti anzidetto non più tardi del giorno 3 aprile 1923 o spedire in modo che vi pervengano entro il detto giorno:

a) il certificato di moralità e quello di penalità di data non anteriore ai tre mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati rispettivamente dall'autorità del luogo di domicilio e dal tribunale penale e civile del luogo di nascita;

b) un attestato dal quale risulti che il concorrente ha già lodevolmente compiuti altri lavori del genere oppure già compiuti altri lavori per conto del comune di Genova;

c) una dichiarazione in carta bollata da L. 2 con cui il concorrente attesti di aver preso conoscenza di tutte le condizioni di appalto nonchè di aver giudicato i prezzi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare contenente altresì elezione di domicilio in Genova.

L'Amministrazione civica, dopo avere esaminati i documenti determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ammettersi all'asta riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti ammessi dovranno al momento dell'asta comprovare di aver versato a mani del tesoriere civico un deposito a titolo di cauzione di L. 30.000.

Tali depositi dovranno essere effettuati prima delle ore 12 del giorno fissato per l'incanto e saranno restituiti ai concorrenti non riusciti aggiudicatari dell'appalto.

Il deliberatario dovrà entro un mese dal giorno dell'aggiudicazione dell'appalto prestarsi alla stipulazione del contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e comunque allo stesso relative saranno a carico del deliberatario.

Genova, 21 marzo 1923.

Il segretario generale
A. Di Casa.

12246 — A pagamento.

MUNICIPIO DI GENOVA

Avviso d'asta ad unico incanto

Alle ore 15 del giorno 24 del mese di aprile 1923, presso l'ufficio dei lavori pubblici, dinanzi al sindaco o a chi per esso si addiverrà all'incanto per lo

appalto dei lavori di pavimentazione in via Paolo Giacometti.

Importo presunto L. 250.000 soggetto a ribasso d'asta.

(Deliberazione del Consiglio comunale 21 dicembre 1922).

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A) del regolamento di contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2 da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta.

Il piego suggellato, se spedito per posta, dev'essere chiuso in busta e accompagnato con lettera d'invio.

Le offerte consistenti in un tanto per cento di ribasso su tutti i prezzi d'appalto, dovranno contenere la indicazione del ribasso oltre che in cifre, anche in tutte lettere sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche nel caso di un solo offerente.

Il deliberatario resta vincolato all'osservanza del capitolato speciale d'appalto e relativo elenco dei prezzi che assieme, alle altre condizioni di appalto, saranno visibili presso il civico ufficio del contenzioso contratti nelle consuete ore di ufficio.

Per essere ammesso all'asta dovrà ciascun concorrente presentare all'ufficio del contenzioso contratti anzidetto non più tardi del giorno 18 aprile 1923 o spedire in modo che vi pervengano entro il detto giorno:

a) il certificato di moralità e quello di penalità di data non anteriore ai tre mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati rispettivamente dall'autorità del luogo di domicilio e dal tribunale penale e civile del luogo di nascita;

b) un attestato dal quale risulti che il concorrente ha già lodevolmente compiuti altri lavori del genere oppure ha già compiuti altri lavori per conto del Comune di Genova;

c) una dichiarazione in carta bollata da L. 2 con cui il concorrente attesti di aver preso conoscenza di tutte le condizioni di appalto nonchè di aver giudicato i prezzi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare, contenente altresì elezione di domicilio in Genova.

L'Amministrazione civica, dopo aver esaminato i documenti, determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ammettersi all'asta, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti ammessi dovranno al momento dell'asta comprovare di aver versato a mani del tesoriere civico un deposito a titolo di cauzione di L. 25.000

Tali depositi dovranno essere effettuati prima delle ore 12 del giorno fissato per l'incanto e saranno restituiti ai concorrenti non riusciti aggiudicatari all'appalto.

Il deliberatario dovrà entro un mese dal giorno dell'aggiudicazione dell'appalto prestarsi alla stipulazione del contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e comunque allo stesso relative saranno a carico del deliberatario.

Genova, 21 marzo 1923.

Il segretario generale
A. Di Casa.

12247 — A pagamento

Ministero delle finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Cosenza

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto, per l'appalto della rivendita di generi di privativa n. 2 nel comune di Trebisacce, via Marina

SI RENDE NOTO

che nel giorno 25 aprile 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza, sarà tenuta l'asta ad offerte segrete per l'appalto della rivendita suindicata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato d'oneri ostensibile presso l'Intendenza dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni cento lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 8160 07 e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 1148 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un quinto.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedentemente indicato.

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2,40, e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale.

2. Essere corredate della ricevuta del deposito di L. 1632 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3. Essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 117 e 118 del regolamento sulle privative 1 agosto 1901, n. 399.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

L'intendente

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni, l'esercizio della rivendita . . . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di L. . . . . per ogni cento lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . . . e dal relativo capitolato d'oneri.

Il sottoscritto
N. N.
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

12286 — A credito.

Ministero delle finanze

Direzione generale dei Monopoli industriali

Intendenza di finanza in Cosenza

Avviso d'asta

ad unico incanto per l'appalto della rivendita di generi di privativa N. 5 nel comune di Rogiano Gravina, via Piazza

SI RENDE NOTO

che nel giorno 25 aprile 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza sarà tenuta l'asta ad offerte segrete per l'appalto della rivendita suindicata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni 100 lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 3414.73 e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 82 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un quinto.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedentemente indicato.

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno, nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2.40 e conforme all'elenco posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale;

2° essere corredate della ricevuta del deposito di L. 682,95 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3° essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 117 e 118 del regolamento sulle privative 1 agosto 1901, n. 399.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

L'intendente

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni l'esercizio della rivendita n. . . in . . . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di lire . . . per ogni 100 lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . . e dal relativo capitolato di oneri.

Il sottoscritto
N. N.
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

12285 — A credito.

N. 8.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 23 aprile 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia meridionale ed insulare e presso la prefettura di Potenza avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per il completamento ed il consolidamento della strada comunale di Oliveto Lucano, compreso fra l'abitato e la provinciale n. 209.

Importo presunto complessivo L. 563.884,43 soggetto a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lett. *A*, del Regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n 8, e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente e sarà pronunziata a favore del concorrente che avrà offerto il miglior ribasso, non superiore a quello massimo nè inferiore a quello minimo segnato nella scheda segreta ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1911 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 28 novembre 1922.

I due capitolati e i disegni, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Potenza nelle consuete ore d'ufficio.

Copie a stampa del capitolato speciale potranno aversi gratuitamente, facendone richiesta al Ministero (Sezione contratti).

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta in anni due consecutivi decorrenti dalla data della consegna stessa.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 1 aprile 1923 domanda in carta bollata da L. 2.40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b*, certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la dire-

zione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere a) e b).

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1° certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere a) e b).

4. Un vaglia della Banca d'Italia di L. 100 intestato al capo dell'ufficio contratti qualora non possano beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle tasse di bollo e di registro

Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera b), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera b) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 25,000 in numerario, in biglietti di Stato e di Banca e in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 10 per cento dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 14 marzo 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

11954 — A credito

(2ª pubblicazione).
Il sottoscritto procuratore
rende noto

che, il tribunale di Pordenone con sentenza in data odierna ha dichiarata l'assenza dei fratelli germani Zanmier Giov. Maria e Pietro del furono Tomaso e Mecchia Maria che avevano il loro domicilio e la loro residenza in Clauzetto.

Pordenone, 14 febbraio 1923.

avv. Luigi Barzan.

8093 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza

Il tribunale civile e penale di Ivrea, con decreto in data 18 gennaio 1923, provvedendo su domanda del signor Begovoeva Stefano fu Domenico, residente in Traversella, perchè sia dichiarata l'assenza del proprio figlio Begovoeva Giacomo, ordinò prima ed avanti ogni cosa sommarie informazioni relativamente allo stesso

Ivrea, 9 febbraio 1923.

Audiero Vecchia.

7957 — A credito - Art. 2688|18 C.

AVVISO AD OPPONENDUM

Con decreto 15 febbraio 1923 fu autorizzata questa pubblicazione della domanda perchè il minorenne Neri Filippo, nato a Genova li 26 maggio 1914 e residente in Napoli, possa cambiare il cognome in quello di Casini

Chiunque vi abbia interesse può notificare eventuali opposizioni a termini di legge.

Genova, 24 marzo 1923.

Avv. Vincenzo Fergola.

12217 — A pagamento.

ESTRATTO
di decreto di adozione

La Corte di appello di Trani, con decreto del 26 gennaio-2 febbraio 1923 ha dichiarato farsi luogo all'adozione da parte di Luigi-Floriano De Vito fu Pietro di Otranto a favore di Isidoro Reinò, naturale di Oronza di detto Comune.

Trani, 7 marzo 1923.

avv. Francesco Ricco.

12216 — A pagamento.

ADOZIONE

Con decreto 19-21 febbraio 1923 la 1ª sezione della Corte di appello di Napoli, previo verbale di consenso del 30 gennaio 1923, ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Mocerino Pasquale fu Pasquale e di Palma Capasso, nato il 4 gennaio 1896, da parte del signor Nocerino Michele fu Domenico, entrambi di Somma Vesuviana.

Napoli, 20 marzo 1923.

avv. Angri ani Mario.

12280 — A pagamento.

REGIA CORTE DI APPELLO
Sezione di Modena

Il cancelliere
della Corte d'appello suddetta
AVVISA

che con decreto 8 marzo 1923 di questa Corte venne, ad ogni conseguente effetto di legge, dichiarato farsi luogo all adozione fatta dai coniugi Marzoli Alessio fu Angelo e Toni Ernesta fu Domenico dell'esposto Eranti Ettore, tutti residenti in comune di Monfestino.

Modena, 20 marzo 1923.

Il cancelliere capo
Frasoldati.

12220 — A pagamento.

Tumino Raffaele gerente — Dario Peruzy, direttore — Tipografia delle Mantellate